



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

## INDICE

INDICE	2
PARTE GENERALE	4
I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1. Il quadro normativo	5
1.2. Tipologia di reati disciplinati	6
1.3. Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa e autori del reato	73
1.4. Le sanzioni e i delitti tentati	75
II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	76
2.1. Riorganizzazione societaria e modello di Governance	76
2.3. Finalità e caratteristiche generali del Modello	79
2.4. Struttura del Modello	80
2.5. Modifiche ed integrazioni del Modello	81
III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO	82
IV. FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	83
V. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	84
5.1. Formazione ed informativa alle parti interessate	84
VI. SISTEMI DISCIPLINARI	86
6.1. Principi generali	86
VII. VERIFICHE PERIODICHE	88
PARTE SPECIALE	89
VIII. La Parte Speciale del Modello	90
8.1. I destinatari	90
8.2. Le fattispecie di reato.	90
8.3. La valutazione del rischio	91
8.4. Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio	95
8.5. Regole specifiche per il contenimento del rischio	96
8.6. Attività sensibili rientranti nell'area a rischio corruttivo	96
8.6.1. Principi e regole generali di comportamento nelle attività con la P.A.	97
8.6.2. Protocolli preventivi per le attività a rischio reati contro la Pubblica Amministrazione	98
8.7. Funzioni Aziendali, processi sottesi alle stesse, reati individuati, controlli in vigore e azioni consigliate	100

Consiglio di Amministrazione	100
Presidente e Vicepresidente	110
Ufficio Legale - Contratti	120
Ufficio Risorse Umane	125
Ufficio Amministrativo - Controllo di Gestione:	131
Area Acquisti:	142
Direzione commerciale	145
Ufficio Sistemi Informativi (SI)	152
Ufficio QUAS	154
Area Produzione	156
Direttore di produzione energy, services&hard services, divisione building	174

# **PARTE GENERALE**

## **I. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

### **1. 1. Il quadro normativo**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha rappresentato una grande novità per il diritto d'impresa perché ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità degli enti in sede penale che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Tale scelta di politica legislativa risponde all'esigenza di favorire la progressiva diffusione di una "cultura aziendale della legalità" e di trovare un punto di incontro con le norme presenti in molti Paesi europei che ammettono la responsabilità penale delle corporazioni. Ed è in questo contesto che è scaturita la Convenzione OCSE 17/9/1997 ratificata in Italia con la Legge 300/2000, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali a cui si aggiunge la responsabilità delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. La stessa legge ha ratificato anche la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziati della Comunità Europea siglata a Bruxelles nel 1995.

Prima dell'introduzione del D.lgs. 231/2001 l'art. 27 della Costituzione, il quale recita che *"la responsabilità penale è personale"*, impediva di attribuire la commissione di reati a persone giuridiche. A consentire di superare i dubbi di compatibilità costituzionale vi è la *c.d.* teoria "dell'immedesimazione organica" secondo la quale la società rappresenterebbe un vero e proprio soggetto di diritti al pari della persona fisica; i suoi rappresentanti, infatti, non si troverebbero in un rapporto di alterità rispetto alla stessa ma attraverso di essi si esprimerebbe la volontà dell'ente del quale ne costituiscono gli organi.

La medesima teoria aiuta inoltre a comprendere l'esclusione della responsabilità dell'ente se il reato non risulta commesso nel suo interesse o vantaggio. La natura della responsabilità si colloca a metà strada tra l'illecito penale e quello amministrativo, condividendo con il primo l'effetto di stigma e la gravità delle conseguenze sanzionatorie mentre con il secondo il nome e taluni profili di disciplina.

Le organizzazioni, dunque, dopo il Decreto 231 del 2001, possono essere ritenute responsabili e di conseguenza sanzionate per reati commessi loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

## 1.2. Tipologia di reati disciplinati

La sezione III del Decreto Legislativo 231/2001, prima intitolata “Responsabilità amministrativa per i reati previsti dal Codice Penale”, modificata nel 2002 con “Responsabilità amministrativa da reato”, prevedeva originariamente solo gli articoli 24 e 25 che richiamavano i reati in relazione ai quali era configurabile la responsabilità amministrativa degli enti. Attualmente, a seguito delle successive molteplici modifiche apportate al D.lgs. 231/2001, le ipotesi di reato per le quali si configura anche la responsabilità dell’organizzazione sono le seguenti:

- **Art. 24**            **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

*Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione europea*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate, anche se tale distrazione riguardi solo parte della somma erogata, e l’attività programmata si sia realmente svolta.

Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto; invece nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all’ottenimento del beneficio che rendono così tale ottenimento illegittimo.

Finalità della norma è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche distraendole dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l’erogazione.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzia in attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (sovvenzioni o contributi) o in atti negoziali ad onerosità attenuata (finanziamenti).

Consumazione del reato ed esecuzione della condotta criminosa coincidono, pertanto il reato può configurarsi anche in relazione a finanziamenti o agevolazioni ottenuti in passato e non destinati alle prefissate finalità.

Trattandosi di reato di pura omissione, il momento consumativo è individuato nella scadenza del termine entro il quale il finanziamento va utilizzato.

*Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione europea*

Tale reato si configura in caso di ottenimento, senza diritto e mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre rogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere erogazioni da parte dello Stato e può esplicarsi in senso commissivo (presentazione dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o omissivo (c.d. silenzio antidoveroso).

Ad esempio, concretizzano la fattispecie di indebita percezione: la presentazione di fatture indicanti un prezzo maggiorato per l'acquisto di beni con contributi pubblici; il conseguimento di finanziamenti con dichiarazioni attestanti un reddito imponibile non corrispondente a quello reale; l'ottenimento di indennità assistenziali per propri dipendenti esponendo dati anagrafici e contabili non veritieri o incompleti; l'attestazione da parte di un dipendente di circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, che faccia ottenere alla società un finanziamento pubblico

#### *Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture*

Tale norma tutela il buon andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Questo reato può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante.

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie.

Elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto. Infatti, il delitto in esame può concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640), qualora oltre alla malafede di cui sopra vi sia anche l'utilizzo di artifici o raggiri.

#### *Art. 640, c. 2 n.1 c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore o per arrecare un danno allo Stato, ad altro ente pubblico, o all'Unione Europea, al fine di realizzare un ingiusto profitto.

Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato.

Costituiscono ad esempio condotte di reato: il rilascio di cambiali firmate con false generalità; la dazione di un assegno accompagnata da assicurazioni circa la copertura e la solvibilità; la presentazione per il rimborso di note di spese non dovute; l'alterazione di cartellini segnatempo per percepire retribuzioni maggiori; la predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora la Pubblica Amministrazione proceda all'aggiudicazione della gara proprio alla società; l'omessa comunicazione all'ente pubblico di circostanze che si ha l'obbligo di comunicare (es. perdita di condizioni legittimanti un atto/permesso/ autorizzazione della Pubblica Amministrazione); le condotte costituenti truffa contrattuale a danno di enti pubblici (es. condotta dell'impresa che nella stipula/esecuzione di contratti con ASL, Comuni, Regioni ed altri enti pubblici, nasconde circostanze che, se conosciute dagli enti medesimi, avrebbero condotto ad una mancata sottoscrizione o ad una risoluzione dei contratti stessi); l'alterazione di registri e documenti che l'impresa periodicamente deve trasmettere agli istituti assicurativi e previdenziali; la compensazione illecita nel Modello F24 di credito imposta.

#### *Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

In questa fattispecie la truffa è posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Rispetto alla truffa aggravata (art. 640, c.2, n.1 c.p.) l'elemento specializzante è costituito dall'oggetto materiale, ossia:

contributi e sovvenzioni: erogazioni a fondo perduto;

finanziamenti: cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati;

mutui agevolati: cessioni di credito vantaggiose e con ampi tempi di restituzione;

altre erogazioni dello stesso tipo: categoria aperta in grado di ricomprendere qualsiasi altra attribuzione economica agevolata erogata dallo Stato, altri enti pubblici o Comunità europee

Per la realizzazione di tale fattispecie è necessario che al mendacio si accompagni una specifica attività fraudolenta (artifici e raggiri per indurre in errore), che vada ben oltre la



semplice esposizione di dati falsi, così da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo richiesta da parte delle autorità preposte: es. predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti pubblici con inserimento di informazioni supportate da documentazione artefatta; presentazioni di fatturazioni false o gonfiate per ottenere il rimborso delle relative somme dall'ente pubblico; presentazione di attestazioni false, dissimulanti o rappresentanti una realtà distorta; falsificazione di dati contabili per l'ottenimento di mutui o altri finanziamenti statali agevolati; false dichiarazioni per ottenere indebite prestazioni economiche dall'INPS a titolo di disoccupazione involontaria, indennità di maternità, sussidi per lavori socialmente utili; artifici e raggiri per procurarsi elargizioni della UE nel settore agricolo; presentazione di rendiconti non veritieri per la percezione di contributi pubblici finalizzati all'organizzazione di corsi professionali

La differenza tra il reato de quo e quello previsto e punito dall'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) consiste appunto nell'inclusione tra gli elementi costitutivi della prima fattispecie della induzione in errore del soggetto passivo: pertanto, qualora l'autore non si limiti a rendere dichiarazioni mendaci, ma predisponga una serie di artifici in grado di indurre in errore il soggetto pubblico, ricorrerà il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

#### *Art. 640 ter c.p. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo stato o ad altri enti pubblici.

La struttura e gli elementi costitutivi della fattispecie sono gli stessi della truffa (art. 640 c.p.), tuttavia l'attività fraudolenta dell'agente non investe direttamente la persona del soggetto passivo pubblico, ma il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.), le comunicazioni alla Camera di Commercio, l'invio di denunce e dati previdenziali ad INAIL ed INPS (es. DM10). Si pensi anche a società che nella partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, o nell'esecuzione di contratti con soggetti pubblici, debbano effettuare delle comunicazioni telematiche con i soggetti stessi o inserire dati in registri telematici pubblici (es. inserimento

in sistema informatico di un importo relativo ad un finanziamento pubblico superiore a quello ottenuto legittimamente).

*Art. 2 legge n. 898/1986 Frode comunitaria*

Quest'ultima disposizione, in materia di adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, ha provveduto a coordinare la disposizione con l'art. 640 bis c.p. mediante la clausola di riserva determinata «ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis». L'art. 2 legge n. 898/1986 rivive nei casi in cui la condotta si sia manifestata attraverso false attestazioni o presentazione di falsi documenti ed il fatto non sia riconducibile ad attività complessa di artifici e raggiri e sia stato commesso con riferimento ai contributi a carico del Fondo europeo agricolo.

Tra le due figure di reato sussiste un rapporto di specialità reciproca per aggiunta e specificazione di elementi costitutivi. Anche nell'art. 2 - così come nell'art. 316 ter c.p. - l'esposizione di dati o notizie false assume un minor disvalore, poiché mezzo meno insidioso degli "artifici e raggiri". Questi ultimi, risultano composti da fattori fraudolenti di maggiore gravità rispetto al primo dato.

L'oggetto materiale dell'art. 2 risulta "qualificato" dalle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feoga), il quale si configura come elemento "specifico" rispetto al genus di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni», indicati nella truffa aggravata e nella indebita percezione. All'ingiusto profitto dell'art. 640 bis, si sostituisce, tanto nella disposizione in esame quanto in quella di cui all'art. 316 ter c.p., quello di «indebito conseguimento» degli aiuti. Il danno, infine, che nella truffa è evento del reato, degrada nelle altre due fattispecie ad evento-condizione, la cui ricorrenza in termini di un certo ammontare determina il passaggio dall'illecito amministrativo a quello penale.

La figura di reato di cui all'art. 2 legge n. 898/1986, è in una relazione di specialità bilaterale con la disposizione di cui all'art. 640 bis c.p., con diversa descrizione (per sottrazione) della disposizione che determina una previsione sanzionatoria più mite. Il reato è punito a titolo di dolo generico.

Tra gli elementi specializzanti che concorrono a distinguere l'autonoma figura di reato di cui all'art. 2 legge n. 898/1986, vi sarebbe un elemento negativo, costituito dall'assenza di elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla mera falsa dichiarazione: la presenza di questi ultimi determinerebbe anche qui la sussistenza del solo reato più grave.

E, certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati costituisce una considerazione idonea a fornire una giustificazione non irragionevole per un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto a quello normale. Allo stesso tempo, però, la figura criminosa di cui all'art. 2 prevede un *quid pluris* rispetto alla truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p., costituito dall'oggetto materiale della condotta illecita. Pertanto, mentre, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'art. 316 ter si pone quale norma sussidiaria rispetto alla truffa aggravata, ad analoga conclusione non può giungersi in riferimento alla disposizione di cui all'art. 2.

- **Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

*Art. 615-ter c.p. Accesso abusive ad un sistema informatico o telematico*

La fattispecie di reato prevede e punisce chi si introduce o permane abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto.

Si prescinde dall'accertamento del fine specifico di lucro o di danneggiamento del sistema.

È prevista la punibilità di due tipologie di condotte:

a) introduzione abusiva (cioè senza il consenso del titolare dello ius excludendi) in un sistema informatico o telematico munito di sistemi di sicurezza;

b) la permanenza in collegamento con il sistema stesso, continuando a fruire dei relativi servizi o ad accedere alle informazioni ivi contenute, nonostante vi sia stato il dissenso anche tacito del titolare.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le aggravanti di cui al comma 2 (danneggiamento/ distruzione dati, programmi o sistema; interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema; abuso della funzione di pubblico ufficiale, investigatore, operatore del sistema; utilizzo di violenza; accesso a sistemi di interesse pubblico).

*Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*

Le condotte consistono nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico, nonché nella rivelazione all'esterno delle comunicazioni in tal modo raccolte.

Si tratta di una fattispecie perseguibile a querela della persona offesa, salvo che non si verificano le circostanze aggravanti di cui al comma 4 (danneggiamento di un sistema

pubblico; abuso o violazione dei doveri della funzione di pubblico ufficiale, o della qualità di operatore del sistema).

I mezzi tipici utilizzati per la commissione di tale reato sono normalmente software spyware, introduzione di virus, ma anche ad esempio l'installazione di software non autorizzati dall'azienda o non strumentali allo svolgimento delle proprie mansioni e aventi l'effetto di rallentare la comunicazione telematica. La condotta materiale è configurabile anche nell'utilizzo di una carta di credito contraffatta attraverso un proprio terminale POS, o nell'intrusione non autorizzata nella casella di posta elettronica altrui protetta da apposita password.

*Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*

Il reato, perseguibile d'ufficio, punisce la mera installazione di strumenti volti a rendere possibile l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni telematiche o informatiche. Si prescinde dunque dalla realizzazione dell'intercettazione in concreto.

Costituisce condotta di reato ex art. 617-quinquies c.p. l'installazione abusiva di una telecamera per captare codici di accesso di utenti di un sistema telematico o informatico, nonché l'utilizzo di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico.

*Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

La condotta punita si concretizza nelle attività di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione, soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Quanto tali condotte avvantaggino di fatto la società (es. distruggendo dati in vista di controlli/ispezioni delle autorità, o eliminando informazioni che diano evidenza del credito vantato da eventuali fornitori ecc.) quest'ultima potrà essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 635-bis c.p.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, a meno che non ricorra una delle circostanze aggravanti previste dalla norma (violenza o minaccia contro persone o abuso della qualità di operatore del sistema)

*Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*

La fattispecie punisce la commissione di fatti diretti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato, o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il reato è sempre perseguibile d'ufficio e per la sua realizzazione è sufficiente porre in essere "atti diretti" a realizzare gli eventi dannosi previsti, a prescindere dal loro concreto verificarsi.

*Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*

Il reato de quo punisce le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici. Viene altresì punita l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi che causi la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave malfunzionamento di sistemi informatici o telematici. È necessario che l'evento dannoso si verifichi in concreto.

*Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*

Medesime condotte di cui all'art. 635 bis c.p. che causino danni a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

*Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*

Il reato in questione punisce le condotte di procacciamento, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole-chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, con il fine di procurarsi un profitto o di arrecare un danno.

Il reato è perseguibile d'ufficio e la condotta criminosa può limitarsi alla mera detenzione di mezzi o dispositivi idonei all'accesso abusivo (virus, spyware), a prescindere dalla realizzazione concreta di detto accesso o del danneggiamento. Può configurare il reato anche la detenzione o diffusione abusiva di pics-card ossia di schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati, oppure il procacciamento abusivo di numeri seriali di apparecchi telefonici cellulari altrui al fine di clonarlo ed effettuare una illecita connessione ad una rete telefonica protetta. Per quanto riguarda le realtà aziendali

si può ipotizzare la condotta di un operatore che comunica ad un collega le credenziali per accedere alla casella mail di un altro dipendente al fine di controllarne l'operato, anche nell'interesse dell'azienda stessa.

*Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*

Il reato punisce il procacciamento, la produzione, la riproduzione, l'importazione, la diffusione, la comunicazione, la consegna, o la messa a disposizione in qualsiasi modo di programmi o dispositivi volti a danneggiare sistemi informatici o telematici, o dati e programmi ivi contenuti, o comunque volti ad alterare il loro funzionamento.

Le condotte tipiche si realizzano mediante l'introduzione di virus, worms, programmi contenenti le c.d. bombe logiche, ecc. Potrebbe, pertanto, ipotizzarsi una responsabilità della società nel caso in cui tali condotte siano poste in essere ad esempio con la finalità di distruggere dati, documenti o evidenze di attività ipoteticamente illecite in vista di un controllo/ispezione delle autorità competenti.

Rispetto alla fattispecie precedente, questo reato richiede già la realizzazione di una condotta attiva idonea a realizzare il danneggiamento.

*Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria*

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità di cui agli artt. 476-493 c.p. aventi ad oggetto documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

La norma punisce sia la falsità c.d. materiale che la falsità ideologica; nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione. L'ipotesi di falsità ideologica attiene, invece, alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

*Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del certificatore di firma elettronica*

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Le condotte di reato si concretizzano nella generica violazione degli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato, con il dolo specifico di procurare a sé un vantaggio o un danno ad altri.

Art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, recante “disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, ha disposto (con l’art. 1, comma 11-bis) la modifica dell’art. 24-bis, comma 3 ed ora l’ente è chiamato a rispondere anche in relazione ai delitti di cui all’articolo 1 comma 11 del Decreto Legge 105 del 2019. Con tale Decreto Legge, il legislatore ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, “al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale” (art. 1 D.L. 105/2019). La disposizione è in vigore dal 21/11/2019, seppure i previsti provvedimenti attuativi non siano ancora stati pubblicati.

- **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

*Art. 416 c.p. Associazione per delinquere*

L’art.416 c.p. punisce coloro i quali promuovono, costituiscono o organizzano una associazione allo scopo di commettere più delitti; anche la mera partecipazione costituisce reato e può essere altresì di secondaria importanza purché il contributo sia apprezzabile, concreto e dotato di effettiva stabilità. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l’autonomia dell’incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris, che se commessi concorrono infatti con la fattispecie di cui all’art. 416 c.p. e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto di associazione a delinquere. Il configurarsi dei reati associativi quali reati mezzo fa sì che la responsabilità dell’ente, ai sensi del D.lgs. 231/2001, si estenda a una serie indeterminata di fattispecie di reato commesse per la realizzazione del patto criminoso non necessariamente incluse nell’elencazione dei reati presupposto. Basti pensare per esempio all’illecita concorrenza con violenza o minaccia di cui all’art. 513-bis c.p., alla turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., ovvero all’inadempimento di contratti di pubbliche forniture p. e p. dall’art. 355 c.p. o anche alla frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. Il reato di associazione per

delinquere potrebbe altresì manifestarsi in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 260 del Codice dell'ambiente.

*Art. 416, commi 6 e 7, c.p. Associazione per delinquere*

Il comma 6 dell'articolo 416 c.p. punisce l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/1998.

Al comma 7 è invece prevista la punizione della condotta associativa finalizzata alla commissione dei delitti di prostituzione minorile (art.600-bis c.p.), pornografia minorile (art.600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), atti sessuali su minorenni (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art.609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

*Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere*

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte secondo una delle modalità di cui all'art. 416 c.p. si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire, ostacolare o influenzare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si sottolinea, infine, il fatto che l'art. 24ter D.lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente nelle ipotesi di commissione di reati "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis" o "al fine di agevolare l'associazione mafiosa"; tale inserimento, al limite del rispetto del principio di legalità, amplia di fatto in modo pressoché indefinito il numero di reati punibili ai sensi del D.lgs n. 231/2001.

*Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso*



Il disposto normativo dell'art. 416-ter ha subito nel corso degli anni svariare modifiche; l'ultima riforma è stata varata con la legge 21 maggio 2019, n. 43, recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" entrata in vigore lo scorso 11 giugno, che ha apportato sostanziali cambiamenti alla disciplina pregressa sia per quanto riguarda la condotta penalmente rilevante che per la dosimetria sanzionatoria.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, viene ampliato il novero dei possibili autori del reato: sia per il promittente che per il promissario viene specificato che può essere protagonista dell'accordo anche un soggetto intermediario; per il procacciatore di voti viene precisato che può trattarsi anche di un appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. oltre che chiunque si impegni a procacciare voti mediante il ricorso al metodo mafioso.

Relativamente alla condotta del promissario viene precisato che questo è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità (già contemplati nel testo ante riforma), anche qualora si renda meramente disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

In merito al trattamento sanzionatorio per ambedue le parti dello scambio elettorale politico-mafioso, il testo normativo riformato ha reintrodotto l'equiparazione sanzionatoria con il delitto di partecipazione associativa mafiosa (ex art. 416-bis, comma primo) ed i contraenti protagonisti del sinallagma illecito (ex art. 416-ter, commi primo e secondo), stabilendo che anche a questi ultimi si applicano le pene previste dal primo comma dell'articolo 416-bis (reclusione da dieci a quindici anni).

I commi 3 e 4 dell'art. 416-ter c.p. (così come sostituito ex art. 1, l. 21 maggio 2019, n. 43), introdotti dal nuovo conio legislativo prevedono una circostanza aggravante ad effetto speciale che prevede un aumento fisso della metà della pena base qualora il candidato alle elezioni risulti eletto a seguito della promessa elettorale di origine mafiosa (la forbice di pena raggiunge un vertiginoso incremento, sino alla reclusione compresa tra un minimo edittale di anni 15 ed un massimo edittale di anni 22 e mesi 6); in tal modo il legislatore viene a realizzare una controversa trasformazione dello scambio elettorale politico-mafioso in "reato di evento". Infine, il neo introdotto comma 4 prevede quale pena accessoria, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna dei protagonisti dell'intesa politico-mafiosa.

Il sequestro di persona ex art. 630 c.p. si realizza in caso di limitazione della libertà personale di un soggetto, in qualsiasi forma e durata, al fine di ottenere un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato complesso caratterizzato dal dolo specifico della mercificazione della persona.

Si può ritenere che la realizzazione di tale fattispecie appaia di difficile previsione, vista la necessità di accertare in ogni caso l'interesse o vantaggio ricavato dall'ente dalla realizzazione dell'illecito stesso.

*Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*

La condotta è quella descritta all'art. 416 c.p., con la specifica finalità di attuare o partecipare ad un traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

*Art. 407, c. 2, lett.a), n.5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo  
, della L. 18 apr. 1975, n. 110*

## **Art. 25 Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio**

*Art. 314 comma 1 c.p. Peculato*

Alcune considerazioni in merito all'introduzione del peculato:

- si è lamentato un ampliamento eccessivo del novero dei reati presupposto rispetto ai criteri indicati dalla Legge di delegazione europea del 2018. Quest'ultima, infatti, richiamandosi alla Direttiva PIF, attribuisce al Governo la possibilità di integrare gli artt. 24 ss., D.lgs. n. 231/2001, con esclusivo riferimento ai reati che «ledono gli interessi finanziari dell'Unione»;
- è previsto che l'autore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che si appropri di denaro o beni pubblici dei quali ha il possesso o la disponibilità in ragione del proprio ufficio. Dovendosi escludere la responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 per lo Stato e gli altri enti pubblici, non è chiaro come tali reati possano

essere commessi da un soggetto riferibile all'organizzazione di un ente privato, nel suo interesse o vantaggio.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto.

È ormai pacifica in giurisprudenza la parificazione tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.

L'appropriazione è infatti quel comportamento destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria *interversio possessionis*, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario.

Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio.

#### *Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

Non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314, che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato. Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato. Il reato può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di

pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio. Fatto tipico previsto dalla norma è la ricezione (accettazione non dovuta) e la ritenzione (trattenimento di ciò che è stato per errore consegnato). Il denaro o altre utilità devono essere ritenuti per sé o per terzi (non rientrando comunque la P.A. nella nozione di terzo). Presupposto ulteriore ed essenziale del delitto è che il terzo sia erroneamente convinto di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che la accetta o la ritiene sfruttando l'errore.

Il reato è punito a titolo di dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

Valgono per tale reato le stesse considerazioni fatte per l'art. 314 comma 1 c.p. circa le perplessità dell'introduzione nell'art. 24 del D.lgs. 231/2001 dei delitti di peculato tra i reati presupposto da parte dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371.

#### *Art. 317 c.p. Concussione*

Vi è concussione quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetto attivo del reato può dunque essere tanto un pubblico ufficiale quanto un incaricato di pubblico servizio.

L'abuso può estrinsecarsi in due forme: come uso antidoveroso dei poteri pubblici (utilizzo di poteri attinenti alle funzioni esercitate per scopi diversi da quelli previsti per legge, in violazione dei principi di buon andamento e imparzialità) oppure come abuso di qualità (strumentalizzazione della posizione di preminenza pubblica ricoperta dal soggetto, a prescindere dalle sue competenze specifiche).

Colui che subisce la costrizione non è correo ma persona offesa in quanto posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito; pertanto tale fattispecie potrà configurarsi in capo alla società in via residuale, o nella forma del concorso dell'extraneus tra una figura apicale o subordinata della società e il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (sempre che vi sia un interesse/vantaggio per la società), oppure in quei casi in cui la società gestisca attività a rilevanza pubblicistica.

Infatti, sia il legislatore sia la giurisprudenza prevalente ritengono che gli esponenti di fattispecie societarie a carattere privato ma depositarie dello svolgimento di un pubblico servizio, sono assolutamente equiparati a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio (es. soggetti che possono rappresentare all'esterno la volontà della PA o suoi poteri autoritativi, deliberativi o certificativi a prescindere da formali investimenti; componenti di vertice di enti ospedalieri o società esercenti prestazioni sanitarie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale; operatori di Istituti di credito; soggetti appartenenti a società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi; operatori per di società per la gestione di guardie giurate; operatori di società deputate alla gestione, organizzazione ed erogazione di formazione e addestramento professionale regolato dalla legge; costruttori nell'ambito della realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ecc.).

#### *Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione*

È l'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceve indebitamente o accetta da un privato la promessa, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (c.d. corruzione impropria). Prima della riforma del 2012 che ne ha mutato significativamente il testo, la norma era rubricata diversamente, ossia "Corruzione per un atto d'ufficio" e prevedeva tra le condotte punibili poste in essere dal pubblico ufficiale quella di "compiere un atto del suo ufficio", oltre a prevedere la punibilità per il pubblico ufficiale che riceveva una retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto. L'intervento legislativo del 2012, con l'eliminazione del riferimento al compimento di "atti" e ponendo l'attenzione sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, ha determinato un'estensione dell'area di punibilità in quanto l'articolo riformato configura una fattispecie onnicomprensiva della funzione pubblica (generica attività, generici poteri e generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto) e quindi non più il compimento, l'omissione o il ritardo di uno specifico atto. Sono dunque ricompresi tutti quei comportamenti, sia attivi che omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente rispettati da chi esercita una pubblica funzione.

Il reato in esame è proprio in quanto punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale, al quale però, l'art. 320 c.p., parifica anche l'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato stabilendo una pena ridotta fino a un terzo. Diversamente dalla concussione, le parti sono in posizione paritaria, pertanto entrambe punibili. Si tratta, infatti, di un reato plurisoggettivo, o a concorso necessario e ne rispondono sia il corruttore

che il corrotto; a tal proposito si distingue una corruzione attiva e una passiva a seconda che la si guardi dal punto di vista della condotta del privato o del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 318 inasprendone il trattamento sanzionatorio.

*Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

È l'ipotesi di un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 c.p., che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria).

Le riforme in materia di contrasto alla corruzione introdotte dalla Legge n. 69 del 2015 hanno determinato un notevole inasprimento sanzionatorio della condotta in esame nel tentativo di rafforzare la reazione statale ad una fenomenologia corruttiva sempre più capillare e diffusa.

Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio sia contraria ai doveri di quest'ultimo (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

*Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti*

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

*Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari*

Tale figura criminosa è stata introdotta dall'art. 9 della L. 86/1990. Inizialmente, infatti, le ipotesi considerate costituivano circostanze aggravanti della corruzione propria di cui all'art. 319 c.p.; oggi, con la previsione di un autonomo titolo di reato che non distingue tra corruzione propria ed impropria, restano sanzionati tutti i comportamenti corrotti. Il delitto può essere commesso da qualsiasi persona che rivesta la qualità di pubblico ufficiale e la

previsione principale concerne l'ipotesi che i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte di un processo civile, penale o amministrativo.

*Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità*

Secondo tale fattispecie di reato vi è induzione indebita quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro a oltre utilità non dovute.

Tale fattispecie è stata introdotta dal Legislatore per restringere l'ambito precettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p.; prima della riforma, infatti, la condotta si concretizzava nelle due forme dell'induzione e della costrizione. Lo sdoppiamento dell'originaria fattispecie ha introdotto l'art. 319 quater, in linea con le raccomandazioni di carattere internazionale provenienti in particolare dal "Rapporto sulla fase 3 dell'applicazione della Convenzione anticorruzione Ocse in Italia", ed è caratterizzato da una condotta suggestiva e persuasiva con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario rispetto alla vittima di concussione. Il soggetto passivo del reato in esame dispone di maggiori margini decisionali ma finisce per prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di ottenere un tornaconto personale indebito; per tale motivo è prevista la punibilità. È dunque la differenza tra queste due condotte, precedentemente ricomprese nella formulazione dell'art. 317 antecedente alla riforma, che segna la linea di confine tra l'ipotesi concussiva (costrizione) e l'induzione di cui all'art. 319 quater c.p.

*Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

Tale norma sancisce che le disposizioni degli articoli 318 e 319 di cui sopra, si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio, con riduzione delle pene in misura non superiore ad un terzo.

*Art. 321 c.p. Pene per il corruttore*

La norma in questione estende al corruttore le pene stabilite per il corrotto. Si tratta, pertanto, della disposizione principale attraverso cui gli enti possono essere chiamati a rispondere - insieme al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio - dei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320 c.p.

*Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione*

La condotta di reato è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

L'istigazione alla corruzione si realizza mediante le stesse condotte previste nei reati di corruzione propria o impropria, con la specifica circostanza della non accettazione della promessa/offerta del privato.

*Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*

L'articolo in questione è stato introdotto dall'art. 3, c.1 L. 29 settembre 2000, n. 300, modificato dalla L. 116/2009, dalla L. n. 190/2012, dalla L. 237/2012, dalla L. 161/2017 e, infine, dalla L. 3/2019.

Tale norma estende le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 317bis, 318, 319, 319bis, 319ter, 319 quater, 320 e 322, c. 3 e 4 c.p. ai fatti commessi dai soggetti indicati dall' articolo in esame (membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). Ha altresì previsto che le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, oltre che alle persone sopra indicate, alle persone che esercitano attività o funzioni che corrispondono a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri ovvero organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali oppure al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

*Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio*

Il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico. Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'abuso d'ufficio rappresenta un



reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

L'ingiusto vantaggio può essere soltanto patrimoniale e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un effettivo incremento economico.

Il danno per il terzo può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo. È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta, sia il vantaggio patrimoniale conseguito.

L'abusività della condotta deve consistere:

-nella violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, vadano ricomprese anche le mere norme procedurali, qualora atte a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto. L'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali non rientra invece nella fattispecie;

-nella violazione dell'obbligo di astensione, qualora vi sia un obbligo giuridico di astensione in presenza di una situazione di conflitto di interessi.

Il reato richiede il dolo generico.

Anche qui valgono le stesse considerazioni fatte per il reato di peculato.

#### *Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite*

Tale fattispecie di reato è stata introdotta dall'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Con la Legge n. 3/2019 (c.d. Legge Anticorruzione") il delitto di traffico di influenze illecite è entrato a far parte del novero dei reati in relazione ai quali può configurarsi un illecito amministrativo a carico dell'ente.

Attraverso l'art. 346 bis c.p. sono state rese penalmente rilevanti le condotte che, pur non estrinsecandosi nei reati di corruzione per l'esercizio delle funzioni, per atti contrari ai doveri d'ufficio, o in atti giudiziari, vengano poste in essere dal soggetto che vuole fungere da mediatore di una transazione illecita tra il privato ed il pubblico ufficiale, l'esercente un pubblico servizio, o uno dei soggetti di cui all'art. 322 bis c.p., facendosi dare o promettere denaro o altra utilità, per sé o per altri, quale prezzo dell'attività espletata. Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato in esame si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse,

volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, paritario o alternato, fra il Pubblico Ufficiale e il soggetto privato.

Il bene giuridico oggetto di tutela penale è l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, essendo tale norma diretta a schermare il pubblico agente, prima ancora che questi subisca pressioni dall'esterno.

L'elemento oggettivo è rappresentato dal *pactum sceleris* tra privato e mediatore, attraverso il quale si concorda la dazione di un'utilità patrimoniale affinché il mediatore eserciti un'influenza sul pubblico agente volta ad orientarne le decisioni amministrative a favore dell'istigatore iniziale.

L'art. 346 bis c.p. prevede due tipologie di influenze illecite:

- Nella prima ipotesi il committente dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale affinché remunerati il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ;
- La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo influenzi illecitamente il pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore rappresenta la ricompensa per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Si tratta di un reato comune poiché né il committente né il mediatore debbono possedere una particolare qualifica soggettiva.

La pena è tuttavia aggravata qualora a ricoprire il ruolo di mediatore sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

Oltre a prevedere la punibilità per il mediatore, la norma prevede altresì la punibilità del committente della mediazione; si tratta dunque di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio.

Il rapporto che il mediatore si impegna a far valere con il pubblico ufficiale, ovvero con l'incaricato di pubblico servizio, deve realmente sussistere e deve costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente; tale reato si pone dunque in rapporto di alternatività con la fattispecie di millantato credito in cui le relazioni devono essere falsamente rappresentate.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla volontà di stipulare un patto col fine precipuo di remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o perché ometta o ritardi un atto del suo ufficio, oppure al fine di influenzarlo illecitamente.

Il reato si consuma nel momento in cui si perfeziona il patto tra committente e mediatore; non è essenziale che la mediazione si realizzi o che quel soggetto effettivamente abbia la possibilità di portare a termine il compito assunto, essendo sufficiente la sola promessa indebita.

Il tentativo è astrattamente configurabile, sebbene comporti un'eccessiva anticipazione della tutela, qualora il mediatore, senza riuscirci, solleciti ad un altro soggetto la dazione di denaro o di un vantaggio patrimoniale in vista di un esercizio di una influenza illecita sul pubblico agente.

Il dettato normativo prevede altresì una circostanza attenuante speciale, che si esplica nella particolare tenuità del fatto, che prevede un dimezzamento della pena.

- **Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

*Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*

Attraverso tale disposizione, il legislatore mira a garantire la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali imprescindibili presupposti di una circolazione monetaria regolare. La fattispecie in questione si realizza mediante una molteplicità di condotte: contraffazione (fabbricazione di monete da parte di enti non autorizzati) o alterazione (modifica del valore della moneta genuina) di monete; introduzione nello Stato di monete falsificate, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete contraffatte o alterate; acquisto o ricezione di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; il tutto di concerto con il contraffattore.

*Art. 454 c.p. Alterazione di monete*

Tale norma tutela la certezza e l'affidabilità del traffico monetario e punisce chi altera monete della qualità indicata nel precedente articolo o chi, rispetto alle monete così alterate, le detiene, le spende o le mette in circolazione, le acquista o comunque riceve al fine di metterle in circolazione.

*Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate*

Il reato punisce l'introduzione, l'acquisto, la detenzione, al fine di metterle in circolazione, di monete falsificate, senza concerto con il falsificatore o con chi le ha alterate.

*Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*

È la messa in circolazione di monete false ricevute in buona fede; in questo caso la scienza della falsità delle monete è posteriore alla ricezione delle stesse mentre nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 455 c.p. tale consapevolezza della falsità deve sussistere nel colpevole al momento della ricezione.

*Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati*

Le condotte di reato sono quelle di cui agli artt. 453, 455, 457 c.p., ma hanno come oggetto materiale valori di bollo falsificati. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame, sono valori di bollo la carta bollata, i francobolli e gli altri valori ad essi equiparati da leggi speciali.

*Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo*

Le condotte punibili sono sia la contraffazione sia l'acquisto, la detenzione o l'alienazione della carta in oggetto. La ratio di tale norma consiste nella scelta di criminalizzare delle attività preparatorie alla falsificazione per rispondere alla necessità di rafforzare la tutela degli interessi protetti dalle norme in materia di falsità di valori di bollo.

*Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*

La fattispecie de quo punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, o l'alienazione di filigrane o di strumenti destinati elusivamente alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

*Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*

Il reato punisce il mero utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati; la pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

*Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*

Tale articolo, come sostituito dall'art. 15, c. 1, lett a) della L. 99/2009, punisce la contraffazione, l'alterazione nonché l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Commette tale reato chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, sia nazionali che esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Il secondo comma prevede la punizione per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Ai fini della punibilità la condizione essenziale è che siano state osservate le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

*Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

La norma, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dal precedente articolo, punisce l'introduzione nello Stato italiano di prodotti con segni falsi e commercio dei medesimi prodotti.

- **Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

*Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio*

Elemento essenziale per la configurazione dell'illecito è l'uso di violenza sulle cose o mezzi fraudolenti finalizzati a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La norma è stata introdotta al fine di garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta da privati.

*Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza*

La norma mira a sanzionare chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia usando cioè quelle forme tipiche di intimidazione che, nell'ambiente della criminalità organizzata

mafiosa, tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque, a condizionarle, incidendo sulla fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza libera e lecita. Tuttavia, non occorre che il reato si realizzi in ambienti di criminalità organizzati o che l'autore appartenga a tali ambienti. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta la qualifica di imprenditore, essendo anzi sufficiente l'esercizio, anche occasionale o temporaneo, di una delle suddette attività.

*Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali*

Tale articolo punisce chiunque cagioni un nocimento a un'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione su mercati nazionali esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

*Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio*

La condotta materiale consiste nella consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, di una cosa mobile non conforme a quella convenuta per essenza, origine, provenienza, qualità, quantità. La frode in commercio si sostanzia dunque in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace, anche se annullabile.

*Art. 516 c.p. Vendita di sostanze non genuine come genuine*

La condotta punita è concretizzabile con qualsiasi operazione comunque diretta allo scambio ed allo smercio di cibi e bevande non genuini; pertanto, è sufficiente porre in essere atti chiaramente rivelatori della finalità di vendere o porre in commercio: esposizione al pubblico, indicazione in offerte al pubblico, presenza del prodotto non genuino nel magazzino o deposito del venditore ecc..

*Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*

La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur se non contraffatti, sono idonei ad indurre in errore i consumatori.

*Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*

La condotta punita è la fabbricazione o l'uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale di cui sia a conoscenza. Ai sensi

della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione dei beni citati, al fine di ricavarne un profitto.

*Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*

L'art. 517 quater c.p. punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di indicazioni di origine di prodotti agroalimentari. Ai sensi della stessa norma è punita l'introduzione nello Stato, la detenzione per la vendita, l'offerta ai consumatori o la generica messa in circolazione di prodotti agroalimentari con le citate indicazioni contraffatte, al fine di ricavarne un profitto. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, i delitti previsti dai commi primo e secondo, sono punibili a condizione che sia stato osservato quanto previsto da leggi interne, da regolamenti comunitari e dalle convenzioni nazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

- **Art. 25-ter Reati societari**

*Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali*

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Per tale fattispecie di reato, prevista dal comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001 alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

La condotta illecita, nel nuovo articolo 2621 c.c., consiste nell'espone consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere consapevolmente fatti materiali

rilevanti, quando la comunicazione degli stessi è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore; salvo le ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità, il reato procedibile d'ufficio.

Il primo elemento di novità del nuovo reato di falso in bilancio di cui articolo 2621 del codice civile, è il passaggio da contravvenzione a delitto. Gli ulteriori principali elementi si possono così sintetizzare: scompaiono le soglie di non punibilità (previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 2621); per quanto riguarda il dolo, permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, ma viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" e viene espressamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello dell'omissione di "fatti materiali rilevanti" sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge; è stato introdotto l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Il riferimento alle modalità del falso, che deve essere "concretamente idoneo a indurre altri in errore" (2621 c.c.), appare collegato sia alla scomparsa delle soglie di punibilità che alla previsione delle ipotesi di lieve entità e particolare tenuità, di cui ai nuovi articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile.

#### *Art. 2621bis c.c. Fatti di lieve entità*

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, occorre richiamare l'art. 2621-ter c.c. secondo il quale "il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e 2621-bis".



*Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate*

La condotta illecita per il falso in bilancio nelle società quotate consiste nell'esporre consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore sulla situazione economica della società stessa. I principali elementi di novità del nuovo falso in bilancio delle società quotate, di cui al primo comma dell'articolo 2622 c.c., che parzialmente coincidono con quelli di cui all'articolo 2621, sono i seguenti: la fattispecie è configurata come reato di pericolo anziché di danno in quanto scompare ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società; le pene sono inasprite in quanto dalla reclusione da uno a quattro anni si passa alla reclusione da tre a otto anni; scompaiono, come nel falso in bilancio delle società non quotate, le soglie di non punibilità che erano previste dai commi 4 ss. del previgente art. 2622; anche in questo caso è mutato il riferimento al dolo in quanto permane il fine del conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto, tuttavia viene meno "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" mentre è esplicitamente introdotto nell'articolo in esame il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte; il riferimento all'omissione di "informazioni" è stato sostituito con quello all'omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; è stato introdotto, come nell'articolo 2621, l'elemento oggettivo ulteriore della "concreta" idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

*Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione*

Il D.lgs. 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati - ha introdotto il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, non accompagnata dall'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.lgs. 39/2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non

applicabilità della sanzione amministrativa ex D.lgs. 231/2001 al nuovo reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.

In un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

#### *Art. 2625 c.c. Impedito controllo*

La condotta criminosa si sostanzia nell'impedire, od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci o ad altri organi sociali dalla legge. Stante l'esplicito riferimento nel D.lgs. 231/2001 al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., il reato si può imputare alla società solamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, ovvero il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche previste dall'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Inizialmente, l'articolo in esame, prevedeva anche l'attività di revisione oltre a quella di controllo; l'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010 ha soppresso le parole «o di revisione» dalla presente norma e le attività d'impedito controllo ai revisori, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. che è espressamente ricompreso fra i reati presupposto ex D.lgs. 231, non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da reato degli enti. Difatti, la nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione è attualmente disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 che non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, è opportuno tener conto anche di tale fattispecie.

Il delitto di cui al secondo comma deve essere inquadrato all'interno dei reati contro il patrimonio, dal momento che il danno descritto dalla norma rappresenta il momento consumativo del reato. Il requisito del danno, dunque, consente di distinguere nettamente tale delitto dall'illecito amministrativo, di cui al primo comma, in cui non è prevista la causazione del danno e l'oggetto di tutela è rappresentato dall'attività di controllo in sé.

#### *Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti*

Tale fattispecie di reato è prevista a tutela dell'effettività e dell'integrità del capitale sociale, a garanzia dei diritti di creditori e di terzi, si configura nel caso in cui gli amministratori restituiscano, anche in maniera simulata, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci oppure liberino questi ultimi dall'obbligo di eseguirli.

L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626 c.c., dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

*Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Per quanto concerne la distribuzione degli utili, occorre distinguere tra i cosiddetti utili fittizi e reali; deve ritenersi fittizio e dunque non ripartibile, quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. È da ritenersi reale quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite e può quindi dirsi effettivamente conseguito. L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La norma prevede inoltre che, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Il presente articolo configura una contravvenzione sanzionata con una pena più mite rispetto alla previgente disciplina, che considerava la fattispecie come delitto, punibile con la stessa pena delle false comunicazioni sociali.

*Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione da parte degli amministratori, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. La disposizione considera dunque due ipotesi delittuose, già previste dalla passata disciplina, descrivendole però con maggiore tassatività e determinatezza, tipizzando l'illecito conformemente ai principi generali del diritto penale ed abbandonando la tecnica del mero rinvio alle disposizioni civilistiche.

*Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori*

Le operazioni di cui al reato in questione consistono in riduzioni di capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni, che, poste in essere in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionino danno ai creditori stessi. Perché il reato sussista è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori; il reato si estingue qualora i creditori

danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Tale norma è dunque finalizzata alla tutela dei creditori più che all'integrità del capitale sociale.

*Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi*

Il reato è configurabile quando un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - rechi alla stessa o a terzi un danno, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile. Il reato sussiste solo se dalla violazione siano derivati danni alla società od a terzi, da ritenersi di natura patrimoniale. Dunque, l'interesse protetto dalla norma è il patrimonio della società o dei terzi, in armonia con i principi ispiratori del nuovo sistema penale societario.

Inoltre, la norma in esame, introdotta dalla L. 262/2005, rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare, sia agli altri membri del consiglio che ai sindaci, ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.

In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

*Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale*

Le condotte, ascrivibili ad amministratori e soci conferenti, sono di tre tipi: formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio

della società nel caso di trasformazione. La disposizione, a tutela dei creditori, sanziona le condotte che intaccano l'integrità del capitale sociale nella fase della formazione e dell'aumento, impedendo i cosiddetti fenomeni di "annacquamento" ovvero che siano costituite società prive di un adeguato capitale.

*Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*

È un reato proprio dei liquidatori che, cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci ovvero senza aver provveduto all'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, prima della soddisfazione dei creditori stessi. Il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

*Art. 2635 c.3 c.c. Corruzione tra privati*

Tale fattispecie di reato è stata di recente modificata dal Decreto legislativo, 15/03/2017 n° 38. Il reato in esame precedentemente era di danno, e prevedeva come delittuosa la condotta, salvo che il fatto fosse previsto come più grave reato, di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di sindaci e dei liquidatori che, a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compivano ovvero omettevano di compiere atti in violazione di obblighi inerenti il loro ufficio o gli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La nuova fattispecie è invece costruita in termini di reato di mera condotta; tale condotta attualmente consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o in violazione degli obblighi di fedeltà che ne conseguono dal ricoprire le succitate cariche. È ugualmente punibile il fatto commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei predetti soggetti. La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Con la Legge n. 3/2019 il reato in esame è divenuto procedibile d'ufficio e per l'instaurazione di un procedimento penale, eventualmente anche ai sensi del D.lgs. 231/2001, sarà dunque sufficiente una denuncia/esposto.

*Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati*

L'articolo in esame è stato introdotto con il D.lgs. 38/2017 e prevede una fattispecie che si articola in due ipotesi: la prima consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti a soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci; liquidatori) o aventi funzioni direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o all'omissione di un atto in violazione di obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata; la seconda condotta prevede che amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo e si procede a querela di parte. La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (c.d. Legge Anticorruzione) ha modificato il presente articolo eliminando la querela quale condizione di procedibilità.

*Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea*

L'influenza de quo è la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. L'uso del termine "determinare" sottolinea che la condotta consiste in un contributo causale alla formazione della maggioranza, escludendo che si possa trattare di una mera influenza.

*Art. 2637 c.c. Aggiotaggio*

La fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Si tratta di un reato comune, nella cui fattispecie la riforma del 2002 ha unificato una molteplicità di figure al fine di realizzare una maggiore determinatezza del reato. I beni

giuridici tutelati sono rappresentati dagli interessi generali dell'economia pubblica e dal regolare funzionamento del mercato.

*Art. 2638 c.c. commi 1 e 2 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

Il reato in questione può realizzarsi in due diverse ipotesi: nella prima sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La seconda ipotesi invece si realizza indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva. Si precisa inoltre che, con il d.lgs. n. 180 del 2015, è stato aggiunto il comma 3-bis, secondo cui «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

Ai sensi del decreto di recepimento, ovvero il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, l'Autorità investita dei poteri di risoluzione è la Banca d'Italia; inoltre, per poteri di risoluzione si intendono quelli conferiti a tale Autorità per poter avviare, in caso di crisi di una banca, un processo di ristrutturazione, al fine di evitare l'interruzione nei servizi offerti e la liquidazione della stessa.

- **Art.25-quater            Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

L'art. 25 quater è una norma aperta che punisce i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale italiano, dalle leggi speciali, o in violazione della Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999.

La norma richiamata non fa rinvio a specifiche fattispecie di reato, mostrando così qualche carenza sotto il profilo della tassatività. La categoria di reati richiamata fa riferimento ad una molteplicità di fattispecie, la cui condotta criminosa può realizzarsi in diversi modi.

In particolare, il ventaglio di fattispecie ricompreso tra l'art. 270-bis e 270-sexies c.p. prevede una serie di condotte che vanno dalla promozione, costituzione, organizzazione o finanziamento di associazioni deputate a perpetrare azioni violente con finalità terroristiche e/o eversive, all'assistenza agli associati con finalità di terrorismo, all'arruolamento di soggetti per la realizzazione di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche, all'addestramento e preparazione di detti soggetti all'uso di armi e strumenti offensivi, fino alle generiche condotte qualificate in una vera norma di chiusura come aventi "finalità di terrorismo" (art. 270 sexies c.p.).

In ogni caso al di là delle singole fattispecie, l'art. 25 quater D.lgs. n. 231/2001 opera un vero rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi.

Nell'ambito societario il rischio non è escludibile a priori soprattutto se si considera che la Convenzione di New York ritiene penalmente rilevante anche l'appoggio economico indiretto (ma pur sempre doloso) ad organizzazioni o gruppi terroristici, nazionali o internazionali.

Infatti, la responsabilità penale (e dunque l'eventuale responsabilità amministrativa da reato della società), sorge non soltanto a carico di chi realizza la condotta tipica descritta nella singola fattispecie incriminatrice, ma anche a carico di chi concorra nel reato fornendo un contributo materiale o morale alla realizzazione dello stesso.

- **Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

*Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

La Legge n. 7 del 2006, per bandire le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (la norma precisa che ai fini della disposizione sono da considerarsi tali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica cagioni medesimi effetti), ha introdotto nel codice penale l'articolo 583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a dodici anni, "chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili."

La ratio della norma è di sanzionare enti e strutture (come ad esempio, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, etc.) che si rendano responsabili della realizzazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.



- **Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**

*Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù*

Il reato consiste nell'esercizio su una persona di un potere di proprietà o di soggezione continua, per costringerla a prestazioni lavorative o sessuali o comunque ad uno sfruttamento della stessa.

*Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile*

Il primo comma di tale articolo sanziona penalmente chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, ovvero ne trae profitto. Il secondo comma prevede inoltre la punizione, in via sussidiaria, per chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo di denaro o altra utilità, anche solo promessi.

*Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile*

Tale norma sanziona condotte eterogenee quali la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione di materiale pornografico utilizzando minori di diciotto anni, ovvero il reclutamento o l'induzione di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici, o il trarre comunque profitto dai suddetti spettacoli, oppure commerciare il materiale pornografico anzidetto. Fuori da tali ipotesi, la stessa norma sanziona inoltre chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché, de residuo, chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in questione. È prevista infine una sanzione anche per chi assiste ad esibizioni o spettacoli in cui siano coinvolti minori.

*Art. 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico*

È la condotta di chi dispone o si procura materiale pedopornografico.

*Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale*

Il reato stabilisce la punibilità delle condotte relative alla produzione, commercio, diffusione, cessione ed acquisto di materiale pornografico realizzato con l'utilizzo di minori degli anni diciotto, anche qualora le condotte in questione hanno ad oggetto immagini virtuali. Il legislatore, all'ultimo comma precisa la nozione di immagini virtuali: devono essere realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

*Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*

Il reato punisce la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione della prostituzione minorile.

*Art. 601 c.p. Tratta di persone*

Tale norma punisce chi "recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600, ovvero realizza le stesse condotte su una o più persone, mediate inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi" oppure realizza tali condotte nei confronti di minori di età. Il Decreto Legislativo n. 24/2014, "Attuazione della Direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime", con il quale è stata recepita la Direttiva 2011/36/EU, ha apportato rilevanti modifiche all'articolo in questione, che è stato interamente riscritto; è stato infatti specificato il modo con il quale avviene la tratta di persone, e stata eliminata la circostanza aggravante ad effetto speciale, mediante la quale, la previgente formulazione prevedeva l'applicazione nel caso in cui i delitti (ex art. 601 c.p.) avessero come vittime i minori infradiciottenni e finalizzati allo sfruttamento della prostituzione ed al prelievo di organi. Per il reato di cui all'articolo 601 del Codice Penale, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni, anche nel caso in cui la persona offesa è un minore; infatti l'ultimo comma del citato articolo non prevede alcun inasprimento di pena laddove la vittima sia un infradiciottenne, aggiungendo anche che tale pena si applica anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma. Dal novellato articolo 601 del Codice Penale si

comprende come il Legislatore abbia voluto conformarsi a quanto stabilito al paragrafo 1, articolo 2 della Direttiva 36/2011/EU, non solo ampliando il concetto del delitto di tratta, ma anche specificando le diverse modalità con le quali essa si realizza. Inoltre, al fine di porre un ulteriore freno al fenomeno del traffico di essere umani, il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera f)) l'introduzione di due nuovi commi dopo il secondo all'art. 601, i quali puniscono con un'apposita circostanza aggravante specifica, il comandante o l'ufficiale della nave che trasporta i soggetti indicati dalla norma.

*Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi*

Acquisto o alienazione di persone in stato di schiavitù ex art. 600 c.p.

*Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 bis del c.p. e inserito lo stesso nell'elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata. La fattispecie in esame, attualmente risulta infatti slegata dal requisito dello svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento", ma anche chi "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno". Deve inoltre aggiungersi che, rispetto alla fattispecie previgente, l'uso di violenza, minaccia o intimidazione sono oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato. Anche gli "indici di sfruttamento" di cui all'art. 603-bis c.p., assumono un significato più ampio, essendo oggi alcuni di essi parametrati, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a tali condotte anche solo "reiterate".

Di particolare importanza risulta essere anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

*Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni*

Risponde di tale delitto, introdotto dalla Legge n.172/2012 (ratifica della Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il legislatore del 2012 ha voluto tipizzare espressamente la condotta di adescamento, intendendo per tale qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

- **Art. 25-sexies            Abusi di mercato**

*Art. 184 D.lgs. 58/1998. Reato di Abuso di informazioni privilegiate*

Le condotte criminose possono essere realizzate da due tipologie di soggetti: soggetti in possesso di informazioni privilegiate in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; e soggetti comunque in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose. La condotta di riferimento può esplicarsi in più modalità: acquisto, vendita, o compimento di altre operazioni su strumenti finanziari, o induzione di altri alla realizzazione di tali azioni; comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri.

*Art. 185 D.lgs. 58/1998. Reato di Manipolazione del mercato*

Il reato si perfeziona con la diffusione di notizie false ovvero con lo svolgimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

*Art. 187bis D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Abuso di informazioni privilegiate*

L'art. 187-bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari, già punite come reato dall'art. 184 TUF, sia quelle realizzate dagli insiders secondari, e quindi quei soggetti che abbiano acquistato, venduto o compiuto operazioni su strumenti finanziari quotati sulla base di informazioni privilegiate che hanno ottenuto da un "intraneo", laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari. L'unica differenza consiste nel fatto che le condotte poste in essere dagli insiders secondari sono punite sia a titolo di dolo che se commessi con colpa.

*Art. 187ter D.lgs. 58/1998. Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato*

La presente disposizione amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa di cui al precedente art. 185, e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o "siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", a prescindere quindi dagli effetti e senza richiedere dunque, ai fini della sanzionabilità, quel carattere di concreta idoneità delle notizie false ad alterare i prezzi previsto dall'art. 185.

- **Art. 25-septies      Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

*Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 delinea due fattispecie di illecito dell'ente in relazione al delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p., sanzionate con pene diverse nei limiti edittali e proporzionate alla gravità del fatto, ognuna delle quali è relativa alla commissione di due distinte ipotesi delittuose: la prima consiste nel delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, d.lgs. 81/2008; la seconda riguarda il medesimo delitto commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per tali fattispecie di illeciti, sia omicidio colposo che lesioni gravi e gravissime di seguito trattate, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro il criterio di "vantaggio", di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2001, per l'ente è

rappresentato dal risparmio delle spese necessarie per l'attuazione delle norme cautelari previste dalla legge per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

*Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*

L'articolo in questione punisce chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri lesioni gravi - malattia che mette in pericolo la vita o comunque superiore a 40 giorni - o gravissime - malattia insanabile, perdita di un senso, di un arto, di un organo, deformazione o sfregio del viso.

- **Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

*Art. 648 c.p. Ricettazione*

Il reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto o si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare.

*Art. 648 bis c.p. Riciclaggio*

Il riciclaggio è l'attività di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, o comunque compie altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza. Il secondo comma dell'articolo in esame prevede l'aggravante specifica se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale e cioè di un'attività svolta in maniera stabile e per la quale sia previsto un compenso economico.

*Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

È un'ipotesi residuale rispetto alle precedenti e si sostanzia nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto.

*Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio*

La Legge n. 186 del 15 dicembre del 2014 ha determinato l'inserimento dell'art. 648 ter.1 nel codice penale, subito dopo i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La disposizione prevede la punibilità per chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo e successivamente ha impiegato, sostituito, trasferito,

in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi (denaro, beni o altre utilità) della commissione del suddetto delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono tuttavia punibili le condotte per cui tali beni o altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione ovvero al godimento personale. È considerata un'aggravante il verificarsi di queste condotte nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di qualsiasi altra attività professionale. La pena è invece diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità provenienti dal delitto.

- **Art. 25-novies            Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

*Art. 171, primo comma, lett. a-bis) della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa*

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere dell'ingegno protette o parte di esse. Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

*Art. 171, terzo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione*

La condotta punita consiste nel mettere a disposizione del pubblico, tramite immissione in rete telematica con qualsiasi connessione, opere altrui non destinate alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, purché tali condotte offendano l'onore e la reputazione dell'autore.

*Art. 171-bis, primo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: , Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori*

*Art. 171-bis, secondo comma, della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati*

La norma punisce due tipologie di condotte: a) l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, o l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; b) la riproduzione, su supporti non contrassegnati SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies; ovvero l'esecuzione, l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

*Art. 171-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa*

Il reato sussiste se la condotta descritta è posta in essere per un uso non personale.

*Art. 171-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: . Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione*

La norma punisce: a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla



univoca identificazione dei supporti medesimi; b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2.

*Art. 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633: Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale*

- **Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

L'articolo in questione sanziona le condotte poste in essere da chiunque, con violenza, minaccia, o offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La ratio della norma sta nel tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale.

- **Art. 25-undecies Reati ambientali**

REATI PREVISTI NEL CODICE PENALE

*Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")*

La norma prevede la punibilità per chiunque cagiona abusivamente una compromissione (condotte lesive caratterizzate dalla produzione di danni almeno potenzialmente irreversibili) o un deterioramento (richiama condotte rimediabili che causano comunque lesioni non irrilevanti) significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La norma prevede inoltre una configurazione aggravata ad efficacia comune, qualora "l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

*Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")*

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 del codice penale (che sanziona il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) risponde penalmente chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale. La norma fornisce le seguenti puntuali definizioni del concetto di disastro ambientale penalmente rilevante:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche qui è prevista un'aggravante ad efficacia comune nel caso in cui il "disastro venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta al vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette".

*Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")*

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

*Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")*

Risponde penalmente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività". È previsto un aumento di pena se da tali condotte ne consegue in pericolo di compromissione

o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Ulteriormente vengono ritenute aggravate le condotte dalle quali derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

*Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti (Articolo introdotto come reato presupposto dalla Legge n.68/2015 "Legge Ecoreati")*

La disposizione in esame prevede un aumento delle pene qualora:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra;
- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei nuovi reati ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

*Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.*

Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

*Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*

Distruzione, prelievo o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (salvo non si tratti di quantità trascurabili e vi sia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie).

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN  
MATERIA AMBIENTALE

ACQUA

*art. 137* - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili.

- *Art. 137 c. 2:* Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.
- *Art. 137, c.3:* Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.
- *Art. 137, c.5, primo periodo:* Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente.
- *Art. 137, c.5, secondo periodo:* scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006.
- *Art. 137, c.11:* Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.
- *Art. 137, c. 13:* Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in forza delle Convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

## *RIFIUTI*

*D.lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.*

- *Art. 256, c.1, lett. a):* attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.
- *Art. 256, c.1, lett. b):* attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

- *Art. 256 c.3*, primo periodo: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c.3*, secondo periodo: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 4*: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
- *Art. 256, c. 5*: attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione.
- *Art. 256, c. 6*, primo periodo: effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

#### *BONIFICA DEI SITI*

- *Art. 257, c.1*: Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.
- *Art. 257, c.2*: omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

#### *VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI*

- *Art. 258, c.4*, secondo periodo: predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

#### *TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI*

- *art. 259, c.1*: "Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) 87, del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con

l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

#### *ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.*

- *Art. 260, c.1, 2:* “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”;

#### *SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI*

- *Art. 260-bis c. 6 e 7 secondo e terzo periodo, e 8 primo e secondo periodo:* “Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. (...) Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.”

La condotta criminosa riguardava la gestione fraudolenta del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 (c.d. Sistri, che prevede una serie di procedure dirette a garantire il tracciamento digitale dei rifiuti, dal momento della loro produzione al momento del loro smaltimento o recupero finale).

Sono previste 3 condotte di reato alternative:

- a) falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti in merito a natura, composizione, e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; suo inserimento nel Sistri;

- b) trasporto rifiuti con certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- c) trasporto rifiuti con copia cartacea scheda Sistri fraudolentemente alterata.

Si precisa tuttavia che le sanzioni cui agli articoli 260-bis e 260-ter del d.lgs. 152 del 2006 (e vale a dire le sanzioni relative al SISTRI) non sono più applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Permane tuttavia la responsabilità amministrativa per gli illeciti commessi anteriormente a tale data, vigendo per il sistema delle sanzioni amministrative il principio della tendenziale irretroattività della norma (anche se più favorevole).

Con la Legge di conversione del decreto semplificazioni - ossia con la legge n. 12 del 11 febbraio 2019 - sono infatti state adottate nuove misure in tema di tracciabilità dei dati ambientali concernenti la produzione ed il trasporto dei rifiuti.

il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è stato ufficialmente abolito con effetto a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che i relativi contributi non sono dovuti ad alcun titolo.

In sostituzione dell'abolito SISTRI, la succitata legge ha introdotto un nuovo sistema di tracciabilità elettronica denominato "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti" le cui modalità operative e le cui procedure e termini utili all'iscrizione dei Soggetti obbligati o aderenti su base volontaria saranno stabiliti con successivo apposito Decreto interministeriale.

Orbene, secondo le nuove previsioni, i soggetti obbligati all'adesione al nuovo sistema di tracciabilità elettronica sono:

1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2. i produttori di rifiuti pericolosi;
3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
4. gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
5. i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
6. i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del TUA, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, e cioè:
  - oltre a tutti i soggetti sopra richiamati;
  - i produttori di rifiuti non pericolosi che svolgono le attività artigianali, industriali e di trattamento delle acque con più di dieci dipendenti.

Nelle more della piena operatività del nuovo Registro elettronico, la tracciabilità dei rifiuti continuerà ad essere garantita dagli operatori ottemperando ai previgenti oneri, vale a dire la tenuta e l'uso dei tradizionali Registri di carico e scarico, nonché dei Formolari per il trasporto dei rifiuti.

#### *SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA*

*art. 279, c.5 – Emissioni in atmosfera:* Emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

#### REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 - COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

*Art. 1, c.1:*

- importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari, specificate nella licenza o nel certificato;
- - utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- - commercio di piante (tra quelle elencate nell'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97;
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

*Art. 1, c.2*

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 1 c.1.

*Art. 2, c.1.*



- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti alle specie elencate negli Allegato B e C del Reg. (CE) n. 338/97 senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi;
- Inosservanza delle prescrizioni finalizzate alla incolumità degli esemplari sopra richiamati e specificate nella licenza o nel certificato;
- Utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza o al certificato;
- Trasporto dei predetti esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;
- - commercio di piante (tra quelle elencate negli Allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97) riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7, paragrafo 1, lett. b) del Reg. (CE) n. 338/97 e del Reg. (CE) n. 939/97; - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta di vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Reg. (CE) n.338/97.

*Art. 2, c. 2.*

Comportamento recidivo rispetto alle condotte specificamente indicate, all'art. 2 c.1.

*Art. 6, c. 4.*

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

*Art. 3 bis, c.1.*

- Falsificazione o alterazione di certificati o licenze;
- False dichiarazioni o comunicazioni di informazioni al fine di acquisire un certificato o una licenza;
- Utilizzo di un certificato o di una licenza falsi, falsificati o non validi ovvero alterati senza autorizzazione;
- omessa o falsa notifica all'importatore.

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

*art. 3, c.6.*

Autorizzazione di S.p.A. che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla Tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal REG. CE n. 3093/94.

REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 -  
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO  
PROVOCATO DALLE NAVI

*Art. 8, c. 1 e 2 - Inquinamento doloso dei mari.*

Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

*Art. 9, c.1 e 2 - Inquinamento colposo dei mari.*

Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol 73/78; aggravante in caso di danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

• **Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

*Art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998*

Il comma 12 dell'art. 22 del D.lgs. 286/1998 sancisce una pena per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

L'art. 12-bis richiamato espressamente dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001, stabilisce che le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

*Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 286/1998 e successive modificazioni*

La Legge 161/2017 ha modificato l'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che prevedono la punibilità per gli enti nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art.12 commi, 3, 3-bis e 3-ter del D.lgs. 286/1998). La responsabilità penale dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D.lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. La pena è aumentata se ricorrono due o più delle condizioni precedenti (comma 3-bis). La pena è ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art 12 comma 3-ter, se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, oppure se sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. È prevista una sanzione ridotta se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998).

- **Art. 25-terdecies Razzismo e Xenofobia**

*Art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966"*

Il 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 20 novembre 2017, n. 167 con «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

Europea - Legge Europea 2017» che, con lo scopo di adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario, ha introdotto, nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

L'art. 5 della succitata Legge Europea ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies rubricato "Razzismo e xenofobia" che prevede la punibilità dell'ente in relazione alla commissione del reato di cui all'art. 3 comma 3 bis, della L.654/1975. L'articolo in questione punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla Legge Europea 2017- della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. Occorre però precisare che il recente D.lgs. 21/2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, ha disposto - con l'art. 7, comma 1, lettera c) - l'abrogazione dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 in quanto norma sostituita dall'art. 604-bis del Codice Penale, e particolarmente dal comma 3 che riproduce integralmente l'abrogato comma 3-bis, senza però intervenire sull'articolo 25-terdecies del Decreto Legislativo 231/2001, con evidente difetto di coordinamento tra le due norme in relazione al reato in esame.

Pur tenendo presente il principio di legalità di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001 che sembrerebbe deporre a favore di una non rilevanza del nuovo 604-bis c.p. a fini 231, la mancanza di precedenti giurisprudenziali in merito, in un'ottica prudenziale, induce tuttavia a tener conto anche di tale fattispecie.

In termini concreti, è pertanto raccomandabile che:

- il Codice Etico contenga apposita disposizione per i destinatari di divieto di comportamenti o atti nell'esercizio delle attività aziendali configurabili come fattispecie rilevanti ai fini del predetto 604-bis comma 3.
- siano adottati appositi protocolli per la corretta gestione delle risorse umane;
- per le aziende che utilizzano forme di comunicazione esterna e pubblicità, siano introdotti appositi protocolli di controllo preventivo volti ad evitare messaggi configurabili quali violazioni della predetta norma penale.

**Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

La Legge 3 maggio 2019, n. 39, entrata in vigore il 17/5/2019, ha disposto – con l'art. 5, comma 1 – l'introduzione dell'art. 25-quaterdecies che dispone quanto segue: «1. *In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».*

L'art. 1 della L. 401/1989, a cui il predetto art. 25-quaterdecies rimanda, punisce il delitto di frode in competizioni sportive; l'art. 4, invece, riguarda e l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

Solo per i delitti sarà possibile applicare sanzioni interdittive, con una durata minima di 1 anno.

Il reato di frode sportiva punisce *chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; punisce con le stesse pene il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

L'art. 4 ricomprende numerose fattispecie sia di delitti che di contravvenzioni. Prevede la punibilità per:

- chi esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse oppure di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- chiunque organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o da UNIRE;
- l'esercizio abusivo dell'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- coloro i quali vendano sul territorio nazionale, senza autorizzazione alcuna da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;

- chi partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- chi organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
- chiunque, quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse, in qualsiasi modo pubblicizzi il loro esercizio;
- chiunque in Italia pubblicizzi, in qualsiasi modo, giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti in maniera abusiva;
- chi, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero;
- chi effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la suddetta raccolta o prenotazione, del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi.

- **Art. 25-quinquiesdecies Reati Tributari**

Il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha introdotto la previsione della responsabilità amministrativa da reato degli enti in caso di commissione di delitti in materia tributaria a vantaggio degli stessi, limitando tuttavia l'intervento al reato di frode fiscale di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000. La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha disposto – con l'art. 1, comma 1 – la conversione, con modificazioni, del suddetto Decreto estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a chi si avvalga nella dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (art. 3 del D.lgs. n. 74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni

simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell'erario (art. 11).

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della c.d. Direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), sono state apportate modifiche sia al codice penale sia al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Fra l'altro, l'art. 5, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 75 del 2020 aggiunge all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge n. 157/2019, un nuovo comma 1-*bis* con il quale si estende l'elenco dei reati tributari che possono determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, introducendo i delitti di: dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000); indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.lgs. n. 74/2000). Tali reati rilevano ai fini del D.lgs. n. 231/2001 esclusivamente se commessi «anche in parte nel territorio di un altro Stato membro, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Di seguito una disamina degli articoli del D.lgs. 74/2000 richiamati nell'articolo 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001.

#### *Art. 2 commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000*

L'articolo in esame è stato riformato dall'art. 39, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 124/2019. Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Ai fini della configurabilità del reato non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova quindi applicazione indipendentemente dall'ammontare di imposta evaso.

La dichiarazione, oltre ad essere infedele è altresì fraudolenta perché supportata da documentazione falsa, idonea ad ostacolare le attività di accertamento o a suffragare l'esposizione non veritiera dei dati in essa indicati. L'oggetto materiale del reato è costituito dalle fatture e da altri documenti equivalenti alla fattura (nota, parcella, conto e simili) ovvero da altri documenti – quali, ad esempio, scontrini fiscali, ricevute fiscali, note di credito e di addebito, DDT, schede carburante – cui la normativa tributaria attribuisce livello

probatorio. L'inesistenza di tale documentazione può essere oggettiva (qualora sia riferita ad operazioni, in tutto o in parte, realmente mai avvenute) o soggettiva (se l'operazione documentata sia in realtà intercorsa tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella fattura stessa). Si tratta di reato commissivo che si realizza in due momenti distinti: l'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quale condotta strumentale e propedeutica rispetto all'azione tipica del reato che consiste nella successiva indicazione degli stessi in una dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'I.V.A.

Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 74/2000, non è punibile a titolo di tentativo. L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, rappresentato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione). Secondo un indirizzo giurisprudenziale (Cfr. Cass. Sez. 3, n. 52411 del 19/6/2018), tale elemento soggettivo è compatibile con il dolo eventuale che può ravvisarsi nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evento evasivo della norma.

L'art. 39, comma 1, lett. b), del D.L. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inserito alla norma in esame l'art. 2-bis che prevede una pena più bassa quando l'ammontare degli elementi passivi indicati è inferiore a centomila euro. Superata tale soglia, l'illecito è dunque ritenuto di maggiore gravità e per tale ragione pare possa ritenersi come circostanza attenuante. Tuttavia, la natura autonoma potrebbe essere argomentata dalla distinzione nell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 delle due ipotesi come se si trattasse di reati diversi, riconducendo ad essi differenti sanzioni.

Giova precisare che l'art. 39, comma 1, lett. q), prevede per il reato de quo l'applicazione della confisca "in casi particolari" ex art. 240-bis c.p. quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a duecentomila euro.

#### *Art. 3 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*

Si tratta di una fattispecie residuale rispetto al reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". La condotta costitutiva del delitto in esame, così come modificato dall'art. 3 del D.lgs. 158/2015, ha una struttura "bifasica", in quanto il reato si perfeziona con la dichiarazione mendace (prima fase), supportata dalla commissione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente,



ovvero, in via alternativa, l'utilizzo di documentazione falsa o di altri mezzi fraudolenti (seconda fase). I mezzi fraudolenti, in questo caso, devono essere diversi dalle fatture false e possono essere considerati tali, ad esempio, l'uso di contratti simulati, l'intestazione di beni o conti bancari a prestanome eccetera. Qualora l'attività ingannatoria prodromica sia posta in essere da altri, il soggetto agente deve averne consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione. Secondo una recente pronuncia della Cassazione (cfr. Sez. 3 n. 19672/2019), nel caso in cui un professionista abilitato rilasci un mendace visto di conformità (ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 241/1997) o un'infedele certificazione tributaria (ex art 35 del succitato decreto) ai fini degli studi di settore, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento e ad indurre l'amministrazione finanziaria in errore così da integrare il concorso del professionista nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il reato è ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

È richiesto il dolo specifico rappresentato dal fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta inesistente. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e non è punibile a titolo di tentativo.

Anche per questo reato è prevista la confisca allargata quando l'imposta evasa è superiore ad euro centomila.

#### Art. 4 D.lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

Tale norma si applica in via residuale rispetto alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.lgs. 74/2000 ed a quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.lgs. 74/2000.

È escluso il concorso con la fattispecie ex art. 2 D.lgs. quando la condotta materiale ha ad oggetto la medesima dichiarazione, mentre non opera laddove le condotte siano diverse (omissione di elementi attivi; dichiarazione di elementi passivi inesistenti).

La norma punisce chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando ricorrono congiuntamente due soglie di punibilità:

- 1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000;

- 2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000.

Il reato, che si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti). Se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza dei controlli, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali; se le valutazioni complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 % da quelle corrette.

La legge n. 157/2019 ha elevato la cornice edittale della norma: il decreto fiscale prevedeva che si passasse dalla reclusione da uno a tre anni alla reclusione da 2 a 5 anni, mentre la legge di conversione ha assestato la cornice da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni e sei mesi.

#### Art. 5 D.lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

Tale norma punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità. Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione). Il reato si consuma al momento scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Se i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli, ispezioni, verifiche o dell'inizio di

qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. È prevista la reclusione da 2 a 5 anni.

*Art. 8 D.lgs. 74/2000 commi 1 e 2-bis Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

Ai sensi dell'articolo in esame, soggetto attivo del reato può essere chiunque emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti utilizzabili da terzi per fini di evasione fiscale. Il reato sussiste anche qualora non sia conseguito il risultato di evasione fiscale in quanto è sufficiente che lo stesso costituisca lo scopo della falsità. L'emissione di fatture per operazioni inesistenti rientra tra i reati c.d. "non dichiarativi". Rappresenta il caso speculare alla dichiarazione fraudolenta di mediante uso di fatture o altri documenti, di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000, che punisce l'autore che percepisce e utilizza il documento, al fine di evadere l'imposta diretta o sul valore aggiunto; l'art. 8 punisce infatti la condotta di chi, a monte, emette la fattura o il documento - per operazioni inesistenti - destinato ad altro soggetto al fine di consentirgli l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Il momento consumativo del reato coincide con l'emissione o il rilascio della fattura o del documento inesistente all'utilizzatore non essendo richiesto che pervenga al destinatario né che quest'ultimo lo utilizzi; qualora vi siano più episodi in un unico periodo di imposta, si consuma nel momento di emissione dell'ultima fattura o dell'ultimo documento inesistente. In generale, possono considerarsi "altri documenti per operazioni inesistenti" quei documenti che attestano l'esistenza di una prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione: parcella, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, nota di credito o di addebito, bolla doganale, c.d. autofattura, scheda carburanti.

Il comma 2-bis, inserito dal D.L. 124/2019, prevede un'attenuante che fissa una pena più bassa quando l'importo relativo ad operazioni inesistenti indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore, per il periodo di imposta considerato, ad euro centomila

*Art. 10 D.lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili*

La norma in esame è posta a tutela di un corretto esercizio dell'attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria. Questa fattispecie trova applicazione in via residuale, qualora non ricorra un più grave reato. Si tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque per favorire l'evasione di terzi. La condotta consiste nell'occultamento o nella distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili e dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione così da non consentire la determinazione del reddito o del

volume di affari. Costituiscono scritture contabili il libro giornale, registri IVA acquisti, corrispettivi, fatture emesse, libro inventari, registro cespiti ammortizzabili etc; tra i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali vi sono invece fatture emesse, fatture acquisto, ricevute fiscali, scontrini fiscali, bolle di accompagnamento o DDT. Il dolo specifico è ravvisabile nella finalità di evadere le imposte o consentire a terzi l'evasione; trattandosi di reato di evento e non essendo tale fattispecie richiamata dall'art. 6 del D.lgs. 74 /2000, è punibile il tentativo quando, nonostante l'occultamento o la distruzione della documentazione contabile, l'amministrazione finanziaria ricostruisca ugualmente e in maniera analitica il reddito o il volume di affari in base ad altri elementi.

#### Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 Indebita compensazione

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato si consuma nel momento della realizzazione dell'indebita compensazione. Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, sono stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. È prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni nel caso di compensazione con crediti non spettanti, e la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nel caso di compensazione con crediti inesistenti.

In tema di reati tributari, l'utilizzo in compensazione di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa integra il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti. Ad affermarlo è la Cassazione che si è pronunciata sul caso di un legale rappresentante di una cooperativa, condannato per omessa presentazione della dichiarazione e indebita compensazione di crediti Iva inesistenti, ex articoli 5 e 10 quater del Dlgs 74/2000, per aver omesso il versamento delle imposte utilizzando un credito Iva scaturente dalla dichiarazione dell'anno precedente non presentata. In particolare, con una interpretazione molto rigida della disciplina, la Corte ha affermato che possono essere utilizzati in compensazione solo i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche (*ex multis* Cass. penale sez. III, 21/06/2018, n.43627).

Art. 11 D.lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Tale articolo punisce la condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su quelli altrui, idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario. Il bene giuridico tutelato consiste nel corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dello Stato.

La condotta può consistere nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti su beni propri o di altri (materiale sottrazione di disponibilità), oppure può consistere nell'indicare elementi attivi o passivi diversi da quelli reali nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale (attività di falsificazione relativamente alla consistenza del patrimonio).

Nel primo caso, la consumazione avviene nel momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti su beni propri o altrui; nel secondo caso richiamato dal secondo comma il momento consumativo è quello in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale che viene corredata da elementi attivi o passivi diversi da quelli reali.

Relativamente alla prima ipotesi, si potrebbe configurare il tentativo qualora il contribuente tenti di vendere simulatamente un proprio bene ma poi per cause a lui esterne il negozio non si perfezioni; nel secondo caso, invece, appare non configurabile in quanto fino al momento in cui non viene presentata la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale (momento in cui il reato si consuma) si tratterebbe solo di mere intenzioni.

Nonostante la norma faccia riferimento a "chiunque", si tratta di un reato proprio poiché sono potenziali soggetti attivi del reato coloro i quali siano già qualificati come debitori di imposta.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto scopo della condotta è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva o di ottenere un pagamento delle somme dovute. Il debitore di imposta, attraverso l'impoverimento reale o fittizio del proprio patrimonio, persegue così il fine di pregiudicare la pretesa erariale.

La norma individua anche una soglia di punibilità, al di sotto della quale il reato non è comunque qualificabile: è quindi necessario che l'ammontare complessivo dei debiti, intesi

nel loro ammontare complessivo di capitale, sanzioni amministrative correlate ed interessi legali, non sia inferiore a cinquantamila euro.

La confisca allargata è prevista per la fattispecie in esame quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore centomila euro ovvero quando l'ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all'ammontare effettivo di oltre duecentomila euro.

- **Art. 25-sexiesdecies            Contrabbando**

L'art. 5, lett. d), del D.lgs. 14 luglio 2020 di attuazione della Direttiva PIF, introduce nel D.lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-sexiesdecies, estendendo la responsabilità da reato degli enti alle fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Le sanzioni comminate sono sia di natura pecuniaria, modulate a seconda del valore dei diritti di confine dovuti, sia di natura interdittiva, essendo richiamata l'applicazione dell'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) che prevedono, rispettivamente, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La nuova disposizione rinvia ai "reati" del Testo Unico Doganale, quindi:

-ai delitti del Titolo VII Capo I, intendendosi per tali i fatti ivi previsti ma solo se superano 10mila euro di diritti di confine evasi (nulla quaestio per quelli che prevedono la reclusione):

-Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

-Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

-Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

-Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

-Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

-Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

-Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)

-Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

-Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).

-Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

-Art. 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

-Art. 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

-Art. 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

-Art. 292 (Altri casi di contrabbando)

-Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

-alle contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

Un aspetto rilevante anche ai fini della compliance preventiva, sarà rappresentato dal rapporto con lo spedizioniere doganale, che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci (esercitandone la rappresentanza). In virtù di tale disposizione andrà, inoltre, approfondito il rapporto tra la responsabilità dell'ente e la sua responsabilità civile dipendente dai delitti di contrabbando prevista del Testo Unico Doganale (articolo 329): "Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'Ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, lo esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolubile. Le persone e gli enti suddetti sono, inoltre, solidalmente responsabili con i condannati per il pagamento dei diritti dovuti".

Di particolare attenzione sarà il tema delle conseguenze della responsabilità dell'ente in relazione all'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa (articolo 334): "Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale può consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato". Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 231, l'estinzione del reato non esclude la responsabilità dell'ente, anche se il pagamento in oggetto è effettuato dallo stesso.

- **Reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146)**

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha dato esecuzione alla Convenzione ed ai protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì il catalogo dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. n. 231/2001.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa da quella utilizzata nell'introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.lgs. n. 231/2001 per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

A tal fine il legislatore ha innanzitutto offerto una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro.

I reati presupposto sono i seguenti:

- l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 74, del DPR 309/90 (vedi sopra);
- l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p. (vedi sopra);
- favoreggiamento personale;
- traffico di migranti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (vedi sopra).

*Art. 292 quater DPR 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*

Il reato si realizza quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti all'art. 291 bis DPR 23 gennaio 1973, n. 43. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nell'esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato – il



diritto dello Stato a percepire il tributo – per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

*Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale*

Si configura il reato di favoreggiamento personale in capo a chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, "aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa". Oggetto della tutela penale è l'interesse dell'Amministrazione della Giustizia al regolare svolgimento del processo penale che viene turbato dai fatti che mirano a fuorviare od ostacolare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

### **1.3. Il Modello Organizzativo quale possibile condizione esimente della responsabilità amministrativa e autori del reato**

L'articolo 6 del D.lgs. 231/01 prevede una forma di esonero dalla responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti in posizione apicale, qualora l'ente fornisca provi:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di avere affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito OdV) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne il loro aggiornamento
- che a commettere il reato siano state persone che hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

L'articolo 7 del Decreto stesso prevede l'esonero della responsabilità amministrativa, per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, se la condotta illecita è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza o se prima della commissione del reato l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'onere della prova, in questo caso, spetterà alla pubblica accusa.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero il reato si sia estinto, per una causa diversa dall'amnistia. Inoltre, la responsabilità amministrativa dell'Ente investe, per gli Enti aventi la sede principale in Italia, anche i reati commessi all'estero da soggetti funzionalmente legati all'Ente, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

Viceversa, l'Ente, non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, sempre ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, deve soddisfare le seguenti necessità:

- individuare nell'ambito di quali attività può verificarsi la commissione di reati;
- prevedere protocolli specifici in merito alla formazione e all'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- stabilire in che modo avviene la gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione di condotte illecite;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Legge 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha integrato i requisiti di idoneità richiesti dai Modelli Organizzativi. L'art. 2 della predetta legge ha determinato l'inserimento all'art. 6 del D.lgs. 231/2001 - dopo il comma 2 - i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater e in concreto prevedere che:

- i modelli organizzativi contemplare l'attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni a tutela dell'integrità dell'ente in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione oltre a prevedere almeno un canale alternativo che garantisca anche la riservatezza con modalità informatiche;
- le segnalazioni debbano fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti;
- nei modelli organizzativi devono essere stabilite sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante;

- siano previste altresì sanzioni per chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

#### **1.4 Le sanzioni e i delitti tentati**

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si caratterizza per l'applicazione all'Ente di una sanzione pecuniaria, commisurata per quote. Il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito ed assegna ad ogni singola quota un valore economico.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni interdittive quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le misure interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.

Chiudono il catalogo delle sanzioni la pubblicazione della condanna che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione amministrativa, e la confisca, anche per equivalente, prevista come conseguenza automatica dell'accertamento della responsabilità dell'Ente.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto 231 nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto 231).

## **II. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **2.1 Riorganizzazione societaria e modello di Governance**

L'Operosa S.p.a. (di seguito anche "**Società**") nasce dal progetto di fusione per incorporazione delle Società a r.l. BO.FI. Park Management e Clipper – Cleaning Logistic, Industrial Service, Parking, da parte della controllata L'Operosa Impianti S.r.l., società interamente controllata da L'Operosa Scarl.

La Società, pertanto, opera sottoforma di società per azioni a far data dal 1 luglio 2020: tale forma societaria, in un'ottica di raggruppamento delle attività sociali delle incorporate, è stata ritenuta la più consona dal punto di vista organizzativo rispetto alla precedente.

La fusione, tuttavia, non ha apportato cambiamenti con riferimento agli elementi soggettivi (quali la sede sociale e l'importo del capitale sociale) ma mirava ad ampliare strategicamente l'oggetto sociale. Conseguentemente, gli incarichi e composizione dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale, della società esterna incaricata della revisione legale e dell'Organismo di Vigilanza mantengono invariati i rispettivi incarichi fino a chiusura del triennio in corso, mentre l'oggetto sociale è stato interessato da un sostanziale ampliamento che, ad oggi, comprende le seguenti attività:

- costruzione di edifici, realizzazione di opere di ingegneria civile, installazione, manutenzione e riparazione di impiantistica destinata ad immobili e manufatti edili di qualsivoglia natura;
- trasporto merci e passeggeri, comprendenti - a titolo esemplificativo - gestione del trasporto su strada, gestione trasporto passeggeri per conto terzi, gestione del servizio, in conto proprio o per conto terzi, di materiale di vario genere (rifiuti, prodotti alla rinfusa, trasporto di pasti, bevande, prodotti farmaceutici, materiale biologico, ecc);
- gestione di infrastrutture, o parti di esse e logistica, con progettazione di: terminal, parcheggi, scale, stazioni e lavori ferroviari, centri di movimentazione e magazzinaggio, ecc;
- progettazione servizi logistici integrati;
- attività di facchinaggio;
- recupero mezzi su strada e rotaia;
- gestione magazzini e magazzinaggio, in conto proprio o in conto terzi, gestione logistica, anche integrata ospedaliera, ecc.;

- gestione di parcheggi (parcometri, casse automatiche, segnaletica stradale, ecc.);
- consulenza informatica e attività connesse;
- progettazione e gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili e ai patrimoni immobiliari, sia pubblici che privati (es. gestione contratti, riscossione canoni d'affitto, amministrazione condominiale, ecc.);
- progettazione di attività di supporto alla direzione e gestione aziendale;
- progettazione/consulenza di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- manutenzione, riparazione e installazione di macchinari (apparecchi elettromedicali, apparecchiature elettroniche, elettriche, ecc.);
- fornitura di energia elettrica, del gas, del vapore e dell'aria condizionata.
- Gestione dei rifiuti pericolosi e non;
- Manutenzione autoveicoli e macchine speciali;
- Servizi di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande;
- Servizi di vigilanza, custodia e sorveglianza;
- Servizi destinati agli uffici e alla cura del paesaggio;
- Progettazione e gestione delle attività forestali;
- Servizi ospedalieri e attività ausiliarie;
- Servizi di lavanderia e noleggio biancheria;
- Servizi in ambito cimiteriale e funerario;
- Lavori e interventi di meccanica generale (fresatura, tornitura, molatura, saldatura, ecc.);
- Commercializzazione diretta di prodotti (apparecchiature ICT, cancelleria, arredi, ecc.) comunque utili allo svolgimento di attività sociali;
- Commercio all'ingrosso di prodotti (sementi e mangimi, fiori e piante, articoli antincendio, apparecchi e macchinari telefonici, ecc.).

Contestualmente al perfezionamento della fusione, è stato finalizzato un contratto di service tra L'Operosa Scarl e l'Operosa SpA (soc. interamente partecipata dalla prima) sottoscritto in data 01 luglio 2020 e avente ad oggetto l'erogazione dei seguenti servizi:

A) Servizi amministrativi, contabili e fiscali;

B) Servizi di payroll, amministrazione e contrattualistica del lavoro;

C) Servizi legali.

A seguito delle operazioni di fusione, e con delibera del CDA del 23 dicembre 2020, il capitale sociale, a far data dall'1 gennaio 2021, è stato portato da 600.000 a 1.500.000 euro mediante cessione del ramo d'azienda da parte della Capogruppo, L'Operosa Scarl, capitale sociale che è stato interamente versato. La sede legale, infine, con delibera del 01 dicembre 2020, è stata spostata all'interno del medesimo comune, localizzandola in via Via Don Minzoni 2 - Granarolo dell'Emilia.

L'attuale modello di Governance include i seguenti organi societari:

- assemblea dei soci (presieduta dall'amministratore unico);
- consiglio di amministrazione (composto ad oggi da tre amministratori ai quali spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società);
- collegio dei sindaci (quest'ultimo composto da cinque membri, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento);
- revisore legale dei conti esterno alla società.

## 2.2 Adozione del Modello

L'Operosa S.p.A. ha ritenuto opportuno, poiché idoneo alle proprie politiche aziendali mantenere (aggiornandolo al nuovo assetto societario) il Modello di organizzazione, gestione e controllo, già in essere con riferimento a L'Operosa Impianti S.r.l. Tale Modello continuerà a rispondere alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, nonché dal la norma UNI ISO 37001:2016 che ha la specifica finalità di prevenire, rintracciare e affrontare le condotte corruttive configurabili all'interno della Società.

Il Modello si ispira alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001" emanate dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative il 21 settembre 2010, nonché alle Linee Guida in merito approvate da Confindustria il 31 marzo 2008.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la Società ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.lgs. n. 231/2001, ma migliorino la propria *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Tale iniziativa è stata assunta, tra l'altro, nella convinzione che l'adozione del Modello rappresenta e rappresenterà un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Società e tutti gli altri soggetti, a diverso titolo con la stessa cointeressati/coinvolti (ad esempio clienti, soci, amministratori, fornitori, partners e collaboratori) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività in e/o con la Società, comportamenti ispirati alla trasparenza, correttezza gestionale, fiducia e cooperazione.

Il CdA della preesistente società assunta in fusione (l'Operosa Impianti S.r.l.) aveva già provveduto a nominare l'Organismo di Vigilanza in conformità alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001. Tale Odv è composto come segue:

- Dott. Afro Stecchezzi (Presidente);
- Paola Abundo, componente esterno;
- Lucio Collina, componente esterno.

### **2.3 Finalità e caratteristiche generali del Modello**

Il Modello è stato predisposto con lo scopo di sistematizzare in modo organico e strutturato, ed implementare, per quanto occorra, le procedure di controllo interno delle varie attività aziendali della Società, al fine di dotarla di adeguati presidi per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Il Modello è stato redatto in conformità ai requisiti richiesti dall'art. 6, c.2 e c.3, del D.lgs. n. 231/2001; in particolare, sono state:

- individuate ed isolate le attività all'interno delle quali possono essere commessi i reati-presupposto rilevati ai fini del D.lgs. n. 231/2001;
- previste specifiche procedure finalizzate alla gestione della formazione del personale e finalizzate a dare attuazione alle decisioni dell'ente al fine di prevenire i reati-presupposto;
- introdotti specifici protocolli per la gestione delle diverse attività aziendali, ed in particolare di quelle finanziarie, al fine di limitare la possibilità di commettere specifici reati.

Inoltre, mediante tale sistema di procedure e regolamenti interni, anche richiamati dal modello e dal Codice Etico, la Società potrà sensibilizzare e diffondere, a tutti i livelli aziendali, le regole comportamentali e le procedure istituite per il loro esatto e regolare adempimento, determinando, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società

nelle “aree a rischio”, la consapevolezza che, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, si commette un illecito passibile di sanzioni.

Per quanto concerne la prevenzione ed il contrasto di fenomeni corruttivi, attraverso il presente Modello e i relativi allegati, la Società intende:

- stabilire e diffondere la propria policy anticorruzione;
- precisare ruoli e responsabilità del management in materia anticorruzione;
- individuare, a seguito di valutazione del rischio, i processi aziendali e le attività maggiormente esposte al rischio di reati corruttivi;
- identificare i rischi di corruzione ragionevolmente prevedibili, analizzare e mettere in ordine di priorità i rischi individuati valutando l’idoneità dei controlli in essere per mitigarli;
- diffondere a tutti i livelli dell’organizzazione le tematiche inerenti all’anticorruzione;
- prevedere controlli e attività di due diligence nei processi più sensibili al rischio di reati corruttivi (finanziario, commerciale, approvvigionamento, selezione del personale).

## **2.4 Struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La prima parte, di carattere generale, riporta i profili normativi del Decreto, le componenti essenziali del Modello tra cui l’Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le verifiche periodiche sullo stesso. La seconda parte speciale, partendo dall’analisi dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 delle direzioni/funzioni/aree aziendali, descrive i protocolli di contenimento/eliminazione dei rischi individuati.

Sono parte integrante del modello i seguenti documenti:

- Procedure e altri regolamenti interni introdotti nel tempo e atti a mantenere la piena conformità normativa e la piena applicazione del codice comportamentale;
- Codice Etico;
- All. I Elenco figure apicali;
- All. II Sistema sanzionatorio;
- All. III Analisi dei rischi;
- All. IV Rischi Corruttivi;
- All. V Procedura di Comunicazione con l’OdV;



- All. VI Regolamento interno dell'OdV;

L'inserimento di parti più operative nella forma di allegati al Modello è stato compiuto per agevolarne la diffusione e la loro eventuale revisione nel tempo.

## **2.5 Modifiche ed integrazioni del Modello**

Essendo il presente Modello un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a, del Decreto), la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, su indicazione scritta da parte dell'ODV, ad eccezione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza; tale regolamento, è infatti approvato e modificato dall'ODV stesso che ha la facoltà di definire autonomamente la propria operatività e organizzazione.

### **III. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO**

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, lett. *b*, D.lgs. n. 231/2001).

L'esistenza di un tale organismo è condizione necessaria, insieme all'efficace adozione ed applicazione del Modello Organizzativo, affinché l'ente goda dell'esonero dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati di cui al Decreto.

Si sottolinea che l'organismo in parola non deve essere inteso come un nuovo organo sociale (al pari dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale), bensì quale parte integrante del sistema di controllo interno all'impresa.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento della propria attività, si è dotato di un apposito regolamento, conforme a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 che ne disciplina il concreto funzionamento. Tale regolamento, in cui sono definiti i poteri, le funzioni, la composizione, i requisiti che i componenti devono avere, i criteri di ineleggibilità, decadenza rinuncia e revoca nonché la disciplina sui flussi informativi e la gestione costituisce l'allegato VI del presente Modello, al quale si rimanda.

#### ***IV. FUNZIONE DI CONFORMITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE***

All'interno della Società, il Consiglio di Amministrazione ha assegnato a una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione la responsabilità e l'autorità di:

- Supervisionare la definizione e l'implementazione del sistema di gestione per prevenzione della corruzione;
- Fornire consulenza e rappresentare un punto di riferimento per il personale in merito al sistema di gestione per l'anticorruzione nonché per tutte le tematiche legate a condotte corruttive;
- Assicurare la conformità del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato dalla Società ai requisiti dello standard UNI ISO 3700;
- Relazionare sulle performance del predetto sistema il Consiglio di Amministrazione, i vertici aziendali e l'Organismo di Vigilanza.

Caratterizzano tale funzione la competenza per svolgere i compiti sopra richiamati, l'autorità necessaria nell'espletamento degli stessi nonché l'indipendenza necessaria a garantire l'assenza di sovrapposizioni tra la funzione anticorruzione e attività esposte a rischio corruttivo.

Autonomia e indipendenza sono inoltre garantite dalla destinazione, da parte del CDA, di un budget specifico per le attività di prevenzione anticorruzione. La funzione di conformità ha altresì accesso diretto e tempestivo al Consiglio di Amministrazione e ai vertici aziendali per riportare direttamente alle stesse eventuali criticità relative ad atti di corruzione o a violazioni del sistema di gestione; fa inoltre da tramite tra la Società e l'Organismo di Vigilanza, di cui fa parte, per tutte le tematiche afferenti all'anticorruzione.

La funzione di conformità per la corruzione, infine, valuta e verifica in modo continuativo che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia attuato in modo efficace e sia adeguato a prevenire e fronteggiare i rischi corruttivi cui potrebbe essere sottoposta la Società.

## V FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 5.1. Formazione ed informativa alle parti interessate

La Società promuove attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti e gli altri portatori di interesse che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione delle Risorse Umane gestisce in cooperazione con l'OdV, la formazione del personale che in linea generale è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- Personale direttivo e funzioni apicali: momento informativo di un'ora, momento formativo specifico, nota informativa interna; pubblicazione del Modello 231 e del Codice Etico nell'intranet aziendale; *e-mail* di aggiornamento.
- Altro personale: momento informativo, nota informativa interna; pubblicazione del modello e del codice di comportamento nell'intranet aziendale; invio cartaceo del codice etico unitamente alla busta paga; affissione in bacheca; *e-mail* o comunicazione di aggiornamento.
- Amministratori: consegna e presentazione del Modello 231 e del Codice Etico.
- Collaboratori/Agenti: comunicazione in forma scritta o elettronica relativa all'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico da parte della Società (che saranno resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole che diano atto della conoscenza del D.lgs. n. 231/2001, richiedendo l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto, e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di cui alla clausola.
- Fornitori/Partner: comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del Modello Organizzativo e del Codice di Etico (resi disponibili nel sito internet aziendale), inoltre si procederà ad inserire nei contratti specifiche clausole con cui i fornitori/partner si impegneranno ad operare nel rigoroso rispetto della legge e a rispettare il Codice Etico nella gestione dei rapporti con la Società;
- I soci: saranno informati dell'adozione del Codice Etico e del Modello 231 e saranno invitati a prenderne visione.

- Clients: potranno prendere visione del Modello e del Codice Etico tramite il sito internet aziendale, inoltre saranno affisse specifiche segnalazioni negli appositi spazi presso le sedi.

## VI SISTEMI DISCIPLINARI

### 6.1 Principi generali

L'efficacia e l'effettività del Modello Organizzativo e del Codice Etico sono strettamente connesse alla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio. A riguardo, sia l'art. 6, comma 2, lettera e) che l'art. 7, comma 4, lettera b) del Decreto sanciscono che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*. Ai sensi dell'art 6 comma 2bis lett. d), inoltre, tale sistema disciplinare deve prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, introdotte con la Legge 179/2017, e per chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Al sistema disciplinare è affidata una duplice funzione:

- sanzionare in termini disciplinari, *ex post*, le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello Organizzativo;
- stigmatizzare e quindi prevenire la realizzazione di condotte inosservanti, attraverso la minaccia della sanzione disciplinare.

La Società prevede l'applicazione di sanzioni anche in caso di mancata o non corretta applicazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; a tal proposito riconosce l'importanza del contributo dei singoli nella prevenzione della corruzione attraverso la segnalazione di casi sospetti, garantendo la tutela dei segnalanti e l'applicazione di sanzioni in caso di violazione delle garanzie agli stessi riconosciute.

La previsione di una sanzione disciplinare per un determinato comportamento deve rispondere ad esigenze di proporzionalità connesse alla concreta gravità del fatto. È chiaro che deve esservi, comunque, un riscontro in termini di effettività. Anche nel caso di violazioni poco rilevanti, deve essere comunque prevista una sanzione dotata di un'adeguata efficacia deterrente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

In caso di accertata violazione del Modello o del Codice Etico, l'OdV riporta la segnalazione e richiede l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie all'Organo Amministrativo e la direzione aziendale; deve essere inoltre informato il Collegio Sindacale.

L'Organo Amministrativo e la competente funzione aziendale approvano i provvedimenti da adottare, anche a carattere sanzionatorio, secondo le normative in vigore, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza.

Qualora non venga comminata la sanzione proposta dall'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo ne dovrà dare adeguata motivazione all'Organismo stesso ed al Collegio Sindacale.

La Società, insieme al Codice Etico ed al Modello, pubblicizza adeguatamente anche il sistema disciplinare, affinché tutti i portatori di interesse abbiano piena conoscenza delle conseguenze connesse al compimento di condotte vietate dal Codice Etico o difformi rispetto alle procedure stabilite nei Modelli Organizzativo.

Per le ipotesi di inosservanza alle prescrizioni del Modello e le conseguenti misure disciplinari adottate dalla Società nei confronti di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci, soci nonché collaboratori esterni, agenti, consulenti e partners si rimanda all'All. II "Sistema Sanzionatorio" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società.

## ***VII VERIFICHE PERIODICHE***

Il presente Modello è soggetto alle seguenti verifiche periodiche:

- verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello ed il Modello stesso: tale verifica si svolge attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello ed in particolare che sono state rispettate le indicazioni e i contenuti del presente Modello e che sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma;
- verifica delle procedure esistenti: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

A seguito delle verifiche summenzionate, viene redatto un report da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società (contestualmente al rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le eventuali azioni da intraprendere.



# **PARTE SPECIALE**

## **VIII. *La Parte Speciale del Modello***

### **8.1. I destinatari**

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di L'OPEROSA S.P.A., ossia dipendenti, collaboratori e amministratori, i quali sono tenuti, senza distinzioni o eccezioni, a osservare e a far rispettare i principi riportati nello stesso.

Il Modello, nei suoi principi generali, si rivolge altresì a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, per le attività che svolgono presso o per la Società, sono coinvolti nei processi considerati a rischio per la commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001.

A fronte di ciò, L'OPEROSA S.P.A. promuove la più ampia diffusione del Modello 231 presso tutti i soggetti interessati, la corretta interpretazione dei suoi contenuti, e fornisce gli strumenti più adeguati a favorirne l'applicazione.

L'OPEROSA S.P.A. mette in atto, inoltre, le necessarie misure al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio dell'applicazione del Modello stesso.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto descritto nel presente Modello, al fine di impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Per tale ragione L'OPEROSA S.P.A. ha istituito appositi canali che consentono a coloro i quali fossero a conoscenza di comportamenti che non rispettano le prescrizioni descritte nel presente documento di darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, ovvero alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione, secondo le modalità previste in apposita procedura.

### **8.2. Le fattispecie di reato.**

L'elenco aggiornato delle fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001 è contenuto nella Parte Generale del Modello, a cui si rimanda. L'elenco delle fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001 e delle condotte rilevanti L'OPEROSA S.P.A. è contenuto nel documento Allegato III "Analisi dei Rischi", nell'ambito di ciascun processo analizzato; per quanto riguarda

invece un approfondimento su condotte corruttive e processi a rischio per il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione si rimanda all'all. IV del Modello "Rischi Corruttivi".

### **8.3. La valutazione del rischio**

La valutazione del rischio per le singole attività della Società L'OPEROSA S.P.A. è stata effettuata seguendo una metodologia derivante dal c.d. metodo FMEA (Failure Modes & Effect Analysis). Si tratta di un sistema di individuazione dei rischi ampiamente utilizzato in ambito industriale per valutare l'affidabilità di strumenti e processi produttivi, e che deriva dagli studi di affidabilità meccanica, ma che si è rivelato efficace anche nell'ambito dei sistemi societari.

Le tappe dell'analisi prevedono, innanzitutto, l'identificazione chiara dell'elemento da osservare, ovvero il processo aziendale a rischio, o meglio le fasi più critiche dello stesso.

L'analisi dei comportamenti delle singole funzioni aziendali è stata svolta mediante interviste ai vari responsabili di area.

La suddetta analisi è stata supportata dalla raccolta di dati storici (Statuto, Visura Camerale, regolamenti interni, carte dei servizi, procedure esistenti, deleghe e procure, ecc.).

Per ciascuna fase sono poi individuate le "modalità" di commissione dei reati nelle aree a rischio indicate, e la conseguente valutazione dei possibili effetti in termini di gravità, frequenza del rischio e rilevabilità del comportamento scorretto.

Pertanto, è stata effettuata una la valutazione quantitativa del rischio, mediante i seguenti parametri:

- Gravità del comportamento scorretto (G);
- Frequenza di esposizione al rischio (P);
- Rilevabilità da parte dell'organizzazione del comportamento scorretto (R).

Per la valutazione quantitativa dei parametri sopra indicati sono stati utilizzati i criteri di seguito riportati.

### INDICE DI GRAVITÀ (G)

Criterio		Punteggi o
Ininfluyente:	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un effetto estremamente poco significativo e non rilevabile dall'esterno	1
Bassa:	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un effetto di natura minore e mai configurabile come reato	2
Moderata:	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito amministrativo di lieve entità	3
Alta:	Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca un illecito, ma la sua estensione è contenuta	4
Molto alta:	Il manifestarsi del comportamento scorretto genera un illecito che espone l'Organizzazione a grave rischio di sanzione e ne mina il buon nome	5

### INDICE DI PROBABILITÀ - FREQUENZA (P)

Criterio		Punteggi o
Remota:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza annuale o più bassa	1
Bassa:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bimestrale o più bassa	2
Moderata:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza mensile	3
Alta:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza settimanale	4
Molto alta:	L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza giornaliera	5

### INDICE DI RILEVABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ (R)

Criterio		Punteggi o
Molto alta:	Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti	1
Alta:	Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	2
Moderata:	Il programma di controllo ha una probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti inferiore al 50%	3

Bassa:	Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti	4
Remota:	Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti	5

Nella valutazione della potenzialità criminogena nelle singole aree si è tenuto conto anche delle attività di controllo interno già operanti nelle stesse (quali, ad esempio, l'esistenza di un sistema di verifica delle decisioni strategiche adottate, l'avvenuta formalizzazione dei flussi decisionali, l'esistenza di un sistema di deleghe formalizzato, l'esistenza di un sistema di report periodici delle attività delegate alle figure apicali, l'affidamento di un potere decisionale in capo ad organi collegiali, l'esistenza di sistemi di gestione certificati da terzi, ecc.).

Pertanto, per le singole attività svolte da ciascuna funzione/area aziendale è stato calcolato, quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, un indicatore, definito **Fattore di Rischio Totale (FRT)**.

Per poter determinare i valori di soglia accettabili per le singole aree aziendali e selezionare le aree giudicate a rischio, sulle quali intervenire, sono state preventivamente concordate con la Società le seguenti classi di rischio:

RISCHIO ALTISSIMO	FRT > 60 Interventi radicali, immediata segnalazione al CDA e società di revisione	A
RISCHIO ELEVATO	FRT compreso tra 31 - 60 Priorità elevata = interventi urgenti e segnalazione all'ODV	E
RISCHIO MODERATO	FRT compreso tra 19 - 30 Priorità media = interventi a medio termine	M
RISCHIO BASSO	FRT compreso tra 5 - 18 Interventi da valutare in sede di riesame annuale	B
RISCHIO TRASCURABILE	FRT compreso tra 1 - 4 Interventi non necessari	T

In base al valore assunto da FRT, la Società può decidere se introdurre protocolli volti ad abbassare, ove necessario, il livello rischio residuo, e ridurlo a un livello di accettabile attraverso la creazione di un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato, se non fraudolentemente.

Dal documento di analisi dei rischi è risultato che la Società L'OPEROSA S.P.A., nelle attività ordinarie, ha già implementato prassi e controlli tali da ridurre il rischio residuo, portandolo a un livello generalmente MODERATO, e solo in pochi casi ELEVATO.

La soglia di accettabilità è da considerarsi entro il livello MODERATO, che si ha quando per un processo i livelli di controllo garantiti sono almeno tre.

#### **Note per il sistema di gestione anticorruzione ISO 37001:2016:**

*Nota 1. Il rischio moderato (M), basso (B) e trascurabile (T) è da intendersi basso ai sensi della norma ISO 37001:2016 poiché il valore moderato, che rappresenta il livello di accettabilità per il rischio commissione reati di cui al D.lgs. 231/2001, garantisce almeno tre livelli di controllo sul processo aziendale analizzato;*

*Nota 2. Ai fini della valutazione dei rischi, nell'analisi del contesto non si ritiene utile approcciarsi al rischio in maniera diversa rispetto ai diversi territori in cui opera la Società, in quanto il rischio corruttivo risulta essere omogeneamente e allo stesso modo diffuso in ogni parte d'Italia e un abbassamento della soglia di attenzione solo in base alla localizzazione geografica non terrebbe conto dell'imprevedibilità di condotte fraudolente in ambito corruttivo.*

*Nota 3. Nell'analisi dei singoli processi, il personale che non ricopre compiti decisionali o di controllo è stato ritenuto a rischio corruttivo trascurabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 in quanto non può agire in nome e per conto dell'organizzazione. In un senso più ampio non è comunque autorizzato a porre in essere comportamenti in contrasto con la politica aziendale ed è altresì vincolato al rispetto del Codice etico e di comportamento. Per quanto riguarda, invece, il personale apicale e deputato ai controlli, la valutazione è stata effettuata all'interno delle singole aree aziendali nella valutazione dei rischi.*

#### **8.4. Regole generali e procedure specifiche per il contenimento del rischio**

La mappatura dei processi sensibili e delle aree considerate maggiormente a rischio, e la descrizione degli strumenti di controllo preventivo già in atto, ha portato alla definizione di protocolli necessari a garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della Società, e in altri termini l'efficacia del Modello 231.

In particolare, tale efficacia è garantita dal rigoroso rispetto di alcune regole generali:

- Diffusione e pieno rispetto dei contenuti riportati nel Codice di Comportamento (o Codice Etico) aziendale da parte di tutti gli operatori, amministratori, soci, collaboratori, partner, fornitori, ecc.;
- Predisposizione di un sistema organizzativo interno sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità, dei poteri e delle funzioni;
- Gestione dei poteri autorizzativi e di firma, fondata sulla coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; questa regola si traduce in un adeguato sistema di attribuzione di deleghe e procure: rivolte a soggetti interni dotati di autorità, con specifica descrizione delle aree di azione e dell'estensione dei poteri di gestione conferiti, aggiornate, formalmente accettate, adeguatamente pubblicizzate;
- Comunicazione e diffusione del contenuto del Modello 231 di L'OPEROSA S.P.A. in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice di Comportamento;
- Formazione del personale sul contenuto del Modello 231 di L'OPEROSA S.P.A. in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel Codice di Comportamento;
- Implementazione di eventuali procedure operative e di specifici canali informativi/autorizzativi, aggiuntivi a quelli già esistenti, e finalizzati a garantire la separazione di compiti e funzioni, la pluralità dei controlli di contenuto e di forma, la tracciabilità e la documentazione delle operazioni svolte;
- Previsione di un sistema di report costante all'Organismo di Vigilanza su determinate informazioni/operazioni sensibili, e attribuzione al suddetto organo dei necessari poteri di verifica, ispezione, controllo, proposta sanzionatoria.

## **8.5. Regole specifiche per il contenimento del rischio**

Alle misure generali di contenimento del rischio descritte nel paragrafo precedente, si aggiungono alcuni protocolli specifici, individuati per ciascuna area/processo sensibile. Un'analisi completa delle aree, dei reati configurabili e del rischio individuato, è contenuta nell'All. III al Modello "Analisi dei rischi". Prima dell'elenco - più avanti riportato - delle funzioni aziendali esaminate, dei processi in capo alle stesse e le modalità di svolgimento delle attività ed i controlli in vigore, ai sensi della UNI ISO 37001:2016, è opportuno un approfondimento sulle attività sensibili rientranti nell'area a rischio reati corruttivi e sui protocolli preventivi adottati.

### **8.6. Attività sensibili rientranti nell'area a rischio corruttivo**

Nell'ambito dell'area a rischio relativa ai "rapporti con la Pubblica amministrazione" sono state individuate le seguenti "attività sensibili", ossia quell'insieme di attività comportanti - da un lato- un rapporto diretto con la P.A. e - dall'altro - il rischio di commissione di reati corruttivi.

Tali attività sensibili sono le seguenti:

- Adempimenti obbligatori nei confronti della P.A.;
- Partecipazioni a procedure di gara d'appalto indette da P.A., enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- Esecuzione di commesse pubbliche;
- Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica a terzi;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati ed il loro concreto impiego;
- Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- Gestione della liquidità e contabilità;
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;



- Gestione dei controlli/ispezioni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza;
- Gestione dei servizi informatici, aventi ad oggetto la realizzazione e/o la gestione di collegamenti telematici con enti pubblici e/o autorità di vigilanza ovvero la trasmissione a questi ultimi di dati su supporti informatici;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione e gestione di rifiuti, scarichi ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico, soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici.

#### **8.6.1. Principi e regole generali di comportamento nelle attività con la P.A.**

Oltre all'obbligo del rispetto di quanto previsto dal Codice Etico, in cui è contenuta la Politica Anticorruzione, e di quanto previsto dal Modello Organizzativo, dalla documentazione societaria, dalle procedure e istruzioni operative aziendali e dalle disposizioni inerenti, la struttura organizzativa gerarchico-funzionale, a carico dei destinatari del Modello Organizzativo vi è l'obbligo di garantire:

- una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- una gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Ciò posto è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo, offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione

di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'ente. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. (italiana o straniera) o loro congiunti;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei partners (qualora siano P.A.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partners stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

#### ***8.6.2. Protocolli preventivi per le attività a rischio reati contro la Pubblica Amministrazione***

I rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte della Società.

I soggetti aziendali che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso chi opera con gli enti pubblici devono seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- per le suddette aree di attività a rischio, i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario e solo da chi espressamente delegato in tal senso;
- gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a L'OPEROSA S.P.A. secondo il sistema di deleghe definito dalla Società;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura o in contanti, eccezion fatta per i pagamenti in contanti che rientrano entro la soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio. Tali pagamenti in contanti dovranno comunque essere registrati in un apposito registro di cassa;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività di pagamento di fatture e di destinazione di finanziamenti pubblici devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare *flow chart* procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
- occorre procedere alla tracciabilità e verifica ex post delle transazioni fatte con la Pubblica Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- occorre verificare le procedure adottate dalla Società in tema di partecipazione a bandi pubblici;
- occorre monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative da rilasciare con riferimento ad adempimenti relativi sia ai bandi vinti "sia a quelli a cui si decide di partecipare;
- è necessario definire procedure che disciplinino la partecipazione alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;

- è necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS) nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro, partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;
- Nell'eventualità in cui la società partecipi a gare d'appalto, occorrerà assicurare il rispetto della "PRO.07 ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DEL CLIENTE" relativa:
  - ☐ alla ricezione dell'informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare, anche in forma associata;
  - ☐ alla valutazione del bando stesso;
  - ☐ agli adempimenti connessi alla partecipazione alla gara d'appalto;
  - ☐ alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente che indice la gara d'appalto;
  - ☐ alla gestione di eventuali conflitti di interesse;
  - ☐ ai relativi controlli.

## **8.7. Funzioni Aziendali, processi sottesi alle stesse, reati individuati, controlli in vigore e azioni consigliate**

### **Consiglio di Amministrazione**

È necessario premettere che le attività tipicamente legate a organi quali il Consiglio di Amministrazione, la Presidenza e la Direzione, sono caratterizzate da un rischio intrinseco all'attività stessa.

Infatti, buona parte dei reati societari idonei a far scattare la responsabilità amministrativa dell'ente sono reati "propri", di amministratori, direttori e liquidatori (indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili, formazione fittizia del capitale, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori ecc.), in relazione al ruolo da questi ricoperto.

Per tale motivo il rischio intrinseco può essere ridotto, ma mai del tutto eliminato.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, un contributo alla corretta gestione del rischio è comunque dato dalla natura collegiale di tale organo societario, che rappresenta di per sé una forma di autocontrollo.

Inoltre, al fine di tenere sotto controllo quest'area sensibile, soprattutto nell'esercizio dei poteri attribuitele da Statuto, si è ritenuto di vincolare esplicitamente e individualmente i componenti del CdA al rispetto del Codice di Comportamento, con espressa accettazione del suo contenuto. Inoltre, gli amministratori si impegnano a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, oppure, in caso di esistenza di tali conflitti, devono chiarirne la natura all'Organismo di Vigilanza e alla Società.

A questo controllo generale e preventivo si aggiunga l'obbligo, comunque previsto nel Codice di Comportamento e nella Procedura di Comunicazione (All. V al Modello), di intrattenere un canale di comunicazione costante con l'Organismo di Vigilanza in relazione alla gestione dei rapporti con la P.A., sia da parte dei singoli Amministratori, sia da parte del CdA nella sua collegialità.

In L'OPEROSA S.P.A., le attività tipiche del CdA caratterizzate da un maggior indice di rischiosità sono le seguenti:

- **Esercizio dei poteri di gestione attribuiti da Statuto.**

**Reati configurabili:** Esposizione di fatti materiali e rilevanti falsi o omissione di informazioni obbligatorie (nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie dirette ai soci o al pubblico) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari (art. 2621, 2621bis c.c. False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 2625 c.c. Impedito controllo); Sopravvalutazione di un credito (Art. 2632 c.c. Creazione fittizia di capitale). Reati contro la Pubblica Amministrazione (soprattutto corruttivi) per l'ottenimento di favori o vantaggi illegittimi e reati di corruzione tra privati (Art. 2635, comma 3, c.c. Corruzione tra Privati ed art 2635 bis c.c. comma1 Istigazione alla Corruzione tra Privati). Ricezione di denaro o valori di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione) Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa (Art. 648-bis c.p. Riciclaggio) Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p.), Impiego,

sostituzione o trasferimento in attività economico-finanziarie di beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto che si è commesso o concorso a commettere (Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)..Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Deleghe a Presidente, Vicepresidente, Amm.ri e manager per l'esercizio dei poteri di gestione con obbligo di riferire periodicamente in merito. Obbligo di riferire al CDS e alla società di revisione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate da L'Operosa S.p.a.. Sono in vigore procedure Amministrative Contabili di Tesoreria e di Controllo di Gestione delle commesse, Acquisti e Personale. Il CDG verifica l'andamento delle commesse rispetto al budget; il Responsabile Amministrativo (vicepresidente) effettua controlli sull'efficacia dei processi amministrativi anche se ad oggi non sono formalizzati; Tesoreria, verifica l'allineamento delle operazioni di cassa e contabili; CS verifica l'attività dei delegati.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** applicazione della procedura di comunicazione con ODV da parte delle figure apicali. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte di amministratori e dirigenti. Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sul D.Lgs. 231/2001 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria e anche in relazione ai reati tributari. Applicazione delle procedure Amministrazione e contabilità, Procedura tesoreria e reporting da parte della presidenza di Anomalie evidenziate da CDG. Formalizzazione di una griglia di controlli amministrativi sulla bontà delle procedure da parte del Resp.

Amministrazione di Operosa (vicepresidente) che assicuri la tracciabilità degli stessi controlli e reporting in CDA di eventuali anomalie riscontrate.

- **Gestione attività strumentali alla convocazione e deliberazione di assemblea; predisposizione e approvazione di atti e documenti da presentare all'assemblea. Formazione del bilancio annuale e predisposizione della bozza da presentare in assemblea**

**Reati configurabili:** Compimento di atti simulati o fraudolenti che determinano la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto; False comunicazioni sociali anche di lieve entità (art. 2621 c.c. e art. 2621 bis c.c.); comportamenti sia commissivi che omissivi volti ad impedire od ostacolare il controllo spettante per legge ai soci o agli altri organi sociali o condotte volte semplicemente ad ostacolare, ossia intralciare o rallentare, le attività di controllo (Art. 2625 c.c. Impedito controllo). Esposizione di fatti non veri in relazione alla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società (Art. 2636 c.c. Illecita influenza assemblea). Redazione di documenti contabili societari, da parte di amministratori o sindaci che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati, art. 2635bis cc istigazione alla corruzione tra privati). Reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

**Controlli in vigore:** controllo continuo da parte del socio sulle principali delibere del CDA. Applicazione Statuto; Verifica da parte del CDS e della società di revisione. Presente procedura budgeting, per verificare spese esecuzione appalti e spese della sicurezza. Controllo dell'andamento del Budget da parte di CDG e reporting periodico alla Presidenza.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei

dipendenti sul D.Lgs. 231 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria e anche in relazione ai reati tributari; Istituzione di riunioni periodiche tra collegio sindacale e ODV anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei conseguenti comportamenti da parte degli amministratori, del management, dei dipendenti; Estendere la procedura di budgeting anche al piano industriale in ottica di garantire la continuità di azione su base triennale. Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Previsione di una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Resp. Amministrativo, attestante la conformità dei dati inseriti nella bozza di bilancio, nonché l'effettuazione degli opportuni controlli volti a prevenire i reati tributari. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, formalizzazione di una procedura amministrativa in cui siano evidenziati: ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali, principali controlli svolti ai fini dell'elaborazione della bozza di bilancio, sistemi di tracciabilità ed archiviazione della documentazione.

- **Rapporti con società di revisione /società di revisione.**

**Reati configurabili:** Concorso eventuale degli amministratori ex art. 110 c.p. nel determinare o istigare la società di revisione/controllo contabile ad occultare gravi perdite in sede di valutazione dei cespiti patrimoniali (Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione); Gli Amministratori, occultando documenti o con altri artifici (es. occultamento azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti), impediscono o ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione/controllo contabile (Art. 2625 c.c. Impedito controllo). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: es. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

**Controlli in vigore:** Attribuzione collegiale dell'incarico alla società di revisione/controllo contabile.

**Indice di rischio:** BASSO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione tempestiva all'ODV di qualsiasi altro incarico che si intenda conferire alla società di revisione/controllo contabile che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione di bilancio; Procedura che preveda



una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra società di revisione, CDS, ODV prima della seduta del CDA per approvazione dello stesso. Previsione di una dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite sottoscritta dal Responsabile Amministrativo. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, formalizzazione di una procedura amministrativa in cui siano evidenziati: ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali e sistemi di tracciabilità ed archiviazione della documentazione.

- **Gestione doni, omaggi, regalie, sponsorizzazioni ecc.**

**Reati configurabili:** Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art.317 Concussione, art.318 Corruzione per l'esercizio della funzione, art.319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art.319 bis Circostanze aggravanti, art.319 ter Corruzione i atti giudiziari, art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art.321 Pene per il corruttore, art.322 Istigazione alla corruzione); Violazione degli obblighi afferenti le cariche di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o all'obbligo di fedeltà che ne consegue dal ricoprire tali cariche a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); istigazione dei soggetti che ricoprono le suddette cariche a venir meno ai loro obblighi e all'obbligo di fedeltà ovvero il caso in cui siano essi stessi a sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis).

**Controlli in vigore:** Presenza nel Codice Etico di specifici principi e sua diffusione. Applicazione di una procedura specifica. Controllo di tesoreria su tutti i movimenti sui conti

correnti, controllo di amministrazione ex post sui bilanci infra-annuali, controllo sulle poste di bilancio conseguenti di CS e soc. di revisione.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Accettazione esplicita del modello 231 e del codice etico; Comunicazione all'ODV dell'elenco dei soggetti destinatari delle elargizioni; Approvazione e diffusione policy gestione omaggi, regalie e liberalità; compatibile con le norme anticorruzione. Approvazione del CDA preventiva dei budget. Formalizzazione dei rapporti con enti giuridici per sponsorizzazioni e liberalità e evidenza tracciabile dell'effettivo uso della sponsorizzazione e liberalità. Controllo CS e ODV almeno annuale di tali attività Archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la PA.

- **Attribuzione deleghe/potere di rappresentanza/funzioni ai singoli amministratori o procuratori speciali.**

**Reati configurabili:** Attribuzione di deleghe e procure senza adeguata pubblicità e specifico trasferimento di poteri coerenti, al fine di agevolare attività di mala gestio a vantaggio della società o a discapito dei soci o creditori. Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** presenza nel Codice Etico di specifici principi e sua diffusione, Attribuzione di deleghe formalizzate e procure depositate. Presenza di contratti infragruppo per sanare eventuali conflitti d'interesse. Tracciabilità degli atti amministratori. Controllo CS e Società di revisione e ODV sull'operato dei delegati, applicazione dei poteri in procedure formalizzate.

**Indice di rischio:** MODERATO.**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** comunicazione all'ODV del sistema di deleghe/procure esistente e di ogni variazione

sopravvenuta; report ad ODV e CDA in relazione all'operato dei singoli amministratori con deleghe. Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Garanzia della corrispondenza fra deleghe e poteri. Definire deleghe puntuali.

- **Assunzione o nomina/risoluzione rapporto con dirigenti società.**

**Reati configurabili:** Attribuzione di deleghe e procure senza adeguata pubblicità e specifico trasferimento di poteri coerenti, al fine di agevolare attività di mala gestio a vantaggio della società o a discapito dei soci o creditori. Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Condivisione decisione con Presidente. Discussione collegiale con Responsabili dei processi ed organi amministrativi. Controllo di Operosa Scarl attraverso service e CDG.

**Indice di rischio:** BASSO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Dichiarazione dei neoassunti di assenza/presenza di conflitto di interesse ed accettazione esplicita del Modello 231 e del Codice Etico. Comunicazione ad ODV di eventuali decisioni di assunzione, risoluzione e modifica contratti del personale dirigente. Comunicazione a ODV dei cambi organizzativi

- **Delibere aventi ad oggetto aspetti economico-finanziari rilevanti (prestazione garanzie, contratti di elevato valore, transazioni, ecc.).**

**Reati configurabili:** Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni/quote sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della

società in caso di trasformazione; sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate (art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale); restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli (Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti); riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; distribuzione di riserve indisponibili per legge (art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori (art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori); agevolazione all'indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati).; erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art.640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio). Reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

**Controlli in vigore:** L'attività di deliberazione per aspetti economici rilevanti è inserita nelle attività di Budgeting e revisione dalle procedure di Amministrazione, Tesoreria e di gestione commessa e CDG, sono monitorate da amministrazione operosa Scarl per service, da CDG, da società di revisione, CS e dal CDA della controllante.

**Indice di rischio:** ELEVATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione all'ODV di eventuali delibere aventi ad oggetto particolari aspetti economico-finanziari. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti. Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Procedura che preveda una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra società di revisione, CDS, ODV prima della seduta del CDA per approvazione dello stesso. Applicazione della procedura amministrazione e contabilità. Formalizzazione della griglia dei controlli che fa R. Amministrazione e tracciabilità.

- **Delibere di approvazione dei premi aziendali alle figure apicali.**

**Reati configurabili:** Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: -attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; -sottoscrizione reciproca di azioni/quote -sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; -sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; -sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate (art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale); Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli (Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti); Riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: -distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; -distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; - distribuzione di riserve indisponibili per legge (art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori (pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni) (art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori); Agevolazione alla Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art.

2633 c.c.); Violazione degli obblighi afferenti le cariche di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o all'obbligo di fedeltà che ne consegue dal ricoprire tali cariche a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); istigazione dei soggetti che ricoprono le suddette cariche a venir meno ai loro obblighi e all'obbligo di fedeltà ovvero il caso in cui siano essi stessi a sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati).

**Controlli in vigore:** Approvazione del CDA preventiva; Presenza nel Codice Etico di specifici principi e sua diffusione. Controllo da parte del CDS, della società di revisione, amministrazione Operosa Scarl tramite contratto di service e del CDA di Operosa Scarl.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Invio all'Odv delle delibere di approvazione dei premi aziendali concessi alle figure apicali.

### *Presidente e Vicepresidente*

La tenuta di comportamenti non conformi al Modello 231 e alla legge da parte del Presidente e del Vicepresidente presenta margini di gravità molto alti, in quanto l'illecito che ne scaturisce può condurre a conseguenze anche estreme (si pensi ad esempio alla sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure all'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi), e comportare per l'intera azienda una grave perdita di credibilità.

Le attività/processi relativi alla Presidenza e alla Vicepresidenza caratterizzati da maggiore rischiosità sono:

- **Esercizio dei poteri di rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, previsti ex lege e per Statuto.**

**Reati configurabili:** Condotte connesse al ruolo di legale rappresentante non conformi alla legge, allo Statuto, al Codice Etico, al Modello 231, tali da configurare in capo alla Società una responsabilità per reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 (vedi reati previsti per gli amministratori nella parte relativa al CdA).

**Controlli in vigore:** Attribuzione potere di rappresentanza da Statuto. Obbligo di riferire al CDA e al CDS (con periodicità bimestrale) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Reporting dell'ODV al Presidente del CDA come da Regolamento ODV. Garantire un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro; Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte del Presidente, nonché di altri amministratori e dirigenti.

- **Richieste alla P.A. per autorizzazioni e licenze all'esercizio attività aziendale.**

**Reati configurabili:** Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc. Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; art. 318-322 c.p. Corruzione; art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche). Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p.). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3).

**Controlli in vigore:** controllo veridicità dei dati inoltrati alla PA da parte degli uffici interni (operatore e Resp. dell'attività); reporting al CDA delle commesse rilevanti. Verifica degli enti di certificazione per sistemi di gestione della compliance.

**Indice di rischio:** BASSO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Sistema di report, memorandum all'ODV; Previsione nel Codice Etico e sua diffusione. Tracciabilità delle comunicazioni intercorse con PA sia nella fase precontrattuale che di negoziazione,

- **Costituzione ATI, società consortili, Organismi, ecc.**

**Reati configurabili:** Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio. (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Associazione a delinquere transazionale). False dichiarazioni circa il possesso di determinati requisiti per la partecipazione/costituzione ATI per partecipare a gare pubbliche (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata); Rischio reati contro PA nella gestione dei servizi Consip (ente a partecipazione statale); Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).



**Controlli in vigore:** Sistema di controlli duplice. Esistenza di procedura formalizzata e regolamenti specifici per l'assegnazione incarichi Consip. Richiesta doc. formali ai subappaltatori (DURC, CCIA, antimafia); Previsione nel Codice Etico e sua diffusione

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Informativa Cda e Odv su costituzione ATI e trasmissione dei relativi contratti di servizio, anche per l'effettuazione di verifiche inerenti la prevenzione dei reati tributari; incontro periodico su conduzione ATI. Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive.

- **Rappresentanza della società nei confronti della P.A. (anche in procedure giudiziali, fallimentari, verifiche tributarie, giuslavoristiche, ecc.).**

**Reati configurabili:** Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione). Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione ecc. Utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; art. 318-322 c.p. Corruzione; art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato; art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche). Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p.). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta

mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3).

**Controlli in vigore:** Controllo da parte del CDA; Gestione del contenzioso legale e nomina/coordinamento dei legali da parte della Presidenza, dell'Ufficio Legale, e dei Legali esterni incaricati, nonché continuo flusso informativo a CDA. Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Sistema di report, memorandum della persona che intrattiene rapporti con la P.A. all'ODV; Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi.

**Trattative e firma accordi e contratti con privati e P.A. per affari connessi alle attività delegate**  
**Reati configurabili:** erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio; False dichiarazioni circa il possesso di determinati requisiti per la partecipazione/ costituzione ATI per partecipare a gare pubbliche (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee). Associazione di almeno tre soggetti (interni e/o esterni) finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss); Reati di criminalità organizzata attraverso la contrattazione con controparti di dubbia professionalità ed onorabilità (art. 416 e 416 bis c.p. Associazione per delinquere e di stampo mafioso; Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso); Atti di concorrenza sleale che si concretizzino anche in fattispecie di reato (Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia); Reati di ricettazione e riciclaggio nel favorire investimenti di clienti di dubbia onorabilità e professionalità (Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. 638 bis c.p. Riciclaggio; Art. 648

ter-1 c.p. Autoriciclaggio; Art. 648 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

**Controlli in vigore:** L'attività è svolta dai manager e verificata dall'ufficio legale di Operosa Scarl in service e poi portata alla firma dei legali rappresentanti. Applicazione della procedura gestione gare e CDG. Controllo di CDA, CS, e CGD, Legale e Amministrazione sulle singole attività, Informativa al CDA, coordinamento con ufficio legale per la predisposizione della documentazione. CDS relativamente aspetti patrimoniali e giuridici.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Previsione, all'interno del contratto, di apposite clausole che vincolino il contraente al rispetto del codice etico e del modello ex 231. Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive. Comunicazione all'ODV della stipula, modifica e risoluzione di contratti con la P.A. e trasmissione dei relativi contratti di servizio se richiesti, anche per l'effettuazione di verifiche inerenti la prevenzione dei reati tributari. Applicazione delle procedure amministrative tesoreria e CDG. Completamento sistema deleghe ai manager, formalizzazione del sistema dei controlli amministrativi del Responsabile amministrativo.

- **Trattative, partecipazioni ad aste pubbliche, sottoscrizione di contratti con privati e p.a., in caso di aggiudicazione appalti.**

**Reati configurabili:** erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio; False dichiarazioni circa il possesso di determinati requisiti per la

partecipazione/costituzione ATI per partecipare a gare pubbliche (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee). Associazione di almeno tre soggetti (interni e/o esterni) finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss); Reati di criminalità organizzata attraverso la contrattazione con controparti di dubbia professionalità ed onorabilità (art. 416 e 416 bis c.p. Associazione per delinquere e di stampo mafioso; Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso); Atti di concorrenza sleale che si concretizzano anche in fattispecie di reato (Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio; Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con violenza o minaccia); Reati di ricettazione e riciclaggio nel favorire investimenti di clienti di dubbia onorabilità e professionalità (Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. 638 bis c.p. Riciclaggio; Art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio; Art. 648 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

.

**Controlli in vigore:** Informativa al CDA, coordinamento con ufficio legale per la predisposizione della documentazione. Applicazione della procedura gestione gare e CDG. Controllo di CDA, CS, e CGD, legale e amministrazione sulle singole attività.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive. Sistema di report all'ODV di ogni nuovo progetto che coinvolge la p.a.; Comunicazione periodica (almeno annuale) all'OdV della stipula, modifica e risoluzione di contratti con la P.A. e partecipazione a gare d'appalto, trattative, etc. e trasmissione dei relativi contratti di servizio se richiesti, anche per l'effettuazione di verifiche inerenti la prevenzione dei reati tributari. Applicazione delle procedure amministrative tesoreria e CDG. Completamento sistema deleghe ai manager, formalizzazione del sistema dei controlli amministrativi del Responsabile amministrativo.

- **Rapporti con Istituti di credito e compimento di Operazioni bancarie (es. fideiussioni, garanzie, quietanze, affidamenti ecc.).**

**Reati configurabili:** Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621 -2621 bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico). Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati); Ricezione di denaro o valori di provenienza illecita (Art. 648 c.p. Ricettazione) Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa (Art. 648-bis c.p. Riciclaggio) Impiego in attività economiche o finanziarie di beni o altre utilità provenienti da delitto (Art. 648-ter c.p.), Impiego, sostituzione o trasferimento in attività economico-finanziarie di beni, denaro o altre utilità provenienti da delitto che si è commesso o concorso a commettere (Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio). Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 L. 74/2000) attraverso: Redazione di fatture o altri documenti

per operazioni inesistenti e registrazione degli stessi nelle scritture contabili obbligatorie ovvero la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria; indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati.

**Controlli in vigore:** Attività svolta da Tesoreria (come da procedura), Legale e Amministrazione, ove necessario in service da Operosa Scarl, Controllo CDA e Collegio Sindacale; Coordinamento con Resp. Amministrativo per gli aspetti economico contabili. Report trimestrale al CDA ad Amministrazione, segnalazione da parte di CDG di anomalie rispetto a Budget di commessa, segregazione delle attività di verifica di primo livello tra operatori e Responsabile tesoreria.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** rispetto delle procedure Amm. e di tesoreria. Applicazione delle deleghe anche in Home banking, con aggiornamento dei mansionari di chi opera su mandato della Presidenza. Predisposizione del piano finanziario annuale e sua revisione periodica. Trasmissione dello stesso all'ODV. Applicazione delle procedure amministrative tesoreria e CDG. Completamento sistema deleghe ai manager, formalizzazione del sistema dei controlli amministrativi del R.am Diffusione Modello 231 e Codice Etico.

- **Delibere di approvazione dei premi aziendali alle figure apicali**

**Reati configurabili:** Formazione, aumento e rappresentazione di un capitale sociale fittizio: -attribuzione di azioni/quote di valore complessivamente superiore all'entità del capitale sociale; -sottoscrizione reciproca di azioni/quote sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione; sottoscrizione di contratti fittizi o non veritieri con società controllate o collegate (art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale); Restituzione illegittima, palese o simulata, dei conferimenti effettuati dai soci o liberazione di costoro dall'obbligo di eseguirli (Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti); Riduzione illegittima del patrimonio sociale indisponibile, tramite: -distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti; distribuzione di utili o acconti su utili destinati per legge a riserva; distribuzione di riserve indisponibili per legge (art. 2627 c.c.). Illegale ripartizione degli utili e delle riserve); Lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non

distribuibili, tramite acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie fuori dei casi consentiti dalla legge (art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); Effettuazione di operazioni di riduzione capitale, fusione o scissione senza il rispetto delle tutele poste dalla legge a tutela dei creditori (pubblicità e termini dilatori funzionali a eventuali opposizioni) (art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori); Agevolazione alla indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Violazione degli obblighi afferenti le cariche di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o all'obbligo di fedeltà che ne consegue dal ricoprire tali cariche a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); istigazione dei soggetti che ricoprono le suddette cariche a venir meno ai loro obblighi e all'obbligo di fedeltà ovvero il caso in cui siano essi stessi a sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati); Razzismo e Xenofobia.

**Controlli in vigore:** Approvazione del CDA preventiva; Condivisione decisioni con PRES, Inserimento nel Codice Etico di specifici principi e sua diffusione.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Invio all'Odv delle delibere di approvazione dei premi aziendali concessi alle figure apicali.

- **Funzione DDL ex D.lgs. 81/2008.**

**Reati configurabili:** Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/08 e ss.mm., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa. (si veda apposita scheda in Sicurezza e Ambiente).

**Controlli in vigore:** Le deleghe sono state aggiornate a dicembre 2020. Formazione generale/specifica lavoratori ed istruzione operative sono organizzate da RSPP e da RESP. Sistemi di Gestione di OPEROSA SPA secondo contratto di service e procedure dei sistemi ISO 45001 e 14001; Controllo periodico ed aggiornamento DVR da parte del RSPP con trasmissione al RLS; Nomina formale per i preposti; Controllo del medico-competente DVR e nomine Addetti Emergenze. Riunione periodica sicurezza svolta annualmente e verbalizzata. Presenza nel Codice Etico di specifici principi e sua diffusione. In possesso certificazione ISO 45001: l'area che si occupa del sistema di gestione è interna a OPEROSA SCARL (a mezzo contratto di service) e supporta RSPP interno. Verifica da parte di DNV x 45001, CS e interne da RESP sistemi di SCARL.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Nomina/formazione dirigenti sicurezza e relativa esplicitazione in visura (con esplicitazione potere di spesa): necessità di formalizzare il ruolo al fine di responsabilizzare le figure individuate in ordine a poteri di spesa e di firma esercitati solo "di fatto" dal Presidente . Informativa periodica a ODV in ordine a: qualsiasi evento di infortunio si verifichi a carico di dipendenti o collaboratori con prognosi superiore ai 20 gg. Invio all'ODV della relazione della riunione periodica. Audit annuale OdV presso una sede. Diffusione Codice Etico e Modello 231. Diffusione Modello 231. Invio all'ODV dei verbali di audit interni ISO 45001 e di terza parte.

### Ufficio Legale - Contratti

- **Predisposizione e stesura di statuti, regolamenti di A.T.I. e di consorzi, contratti appalto e subappalto, contratti di assunzione, ed ogni altro atto legale di natura societaria e commerciale.**

**Reati configurabili:** Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 640 c.p. Truffa); Affidamento incarichi a persone/società gradite all'ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (art.318 corruzione per l'esercizio della funzione, art.319 corruzione per un atto



contrario ai doveri di ufficio, art.319 bis Circostanze aggravanti, art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art.321 Pene per il corruttore, art.322 Istigazione alla corruzione); Art. 316 c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 316 c.p. Malversazione ai danni dello stato; artt. 648 e 748 bis c.p. Ricettazione/riciclaggio). Contratti di acquisto/vendita con controparti di dubbia provenienza; investimenti, sponsorizzazioni. Truffa per uso materiali/prodotti non a norma capitolato o non di qualità (Art. 640 c.p. Truffa). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Presenza di un contratto di service tra Operosa Scarl e Operosa S.p.A. avente ad oggetto l'erogazione di servizi di natura amministrativa e finanziaria della prima in favore della controllata (per il tramite dei propri dipendenti). Controllo CDS e società di revisione. Obbligo del Presidente e del Resp. Area Legale di riferire al CDA e al CDS in merito alle operazioni indicate. Esistenza di contratto in service con l'Operosa SCARL.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Applicazione procedura gestione appalti /subappalti formalizzata. Richiesta immediata doc. formali (DURC, CCIA, antimafia, legale rappresentante, assenza sottoposizione a controllo enti terzi, elenco del personale per cantieri mobili, autorizzazione del committente all'utilizzo del subappaltatore dichiarazione idoneità tecnico-professionale, contratto con spese per la sicurezza e relativa fatturazione, ecc.). Diffusione del Mod. 231 e inserimento nei relativi contratti di clausola risolutiva espressa per violazione del Modello. Comunicazione all'ODV dei contratti/statuti/regolamenti redatti o di eventuali assunzioni/licenziamenti di figure apicali. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti. Relativamente

al favoreggiamento alle immigrazioni clandestine, occorre introdurre una specifica clausola contrattuale che imponga ai fornitori/collaboratori/subappaltatori/partner il rispetto di tutta la disciplina sul lavoro, ivi compreso il divieto di utilizzo di personale clandestino.

- **Gestione della procedura amministrativo/legale inerente la post-aggiudicazione (contrattualistica e documenti per affidamento dei lavori, come polizze, cauzioni e fideiussioni a garanzia).**

**Reati configurabili:** Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., limitatamente ai poteri delegati, nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Attività corruttiva per rilascio autorizzazioni, certificati, concessioni ecc.(Art.317 Concussione, art.318 corruzione per l'esercizio della funzione, art.319 corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art.319 bis Circostanze aggravanti, art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art.321 Pene per il corruttore, art.322 Istigazione alla corruzione);In materia di appalti esiste anche il rischio di: Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 316 c.p. Malversazione ai danni dello stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione, art. 648-bis c.p. Riciclaggio).Commissione o omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o i propri obblighi di fedeltà, con documento alla società, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri (Art. 2635, c.3, c.c. Corruzione tra privati). Rischi inerenti la corretta gestione contributiva e

contrattuale del personale, nonché il rispetto delle norme inerenti salute e sicurezza sul lavoro. Compimento, registrazione, autorizzazione, anche in collaborazione con altre funzioni aziendali, di operazioni finalizzate a sostituire, trasferire, reimpiegare beni o utilità provenienti dalla commissione di un delitto (Autoriciclaggio art. 648ter1 c.p.). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite) Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

**Controlli in vigore:** Aggiornamento, predisposizione e/o raccolta di tutta la documentazione inerente l'accertamento dei requisiti di idoneità tecnico professionali, della nostra azienda e dei nostri fornitori, in relazione ai rapporti di subforniture e/o di appalto, il tutto in conformità della vigente normativa OHSAS 18001, istituendo un apposito albo fornitori; In caso di appalti interni esiste un attento sistema di controllo accessi, presenze, corretta operatività, rispetto regole di sicurezza, confinamento operatori esterni. Controlli della Resp. Ufficio Gare sulla gestione gare, CDA, Presidenza. Esistenza di contratto in service con l'Operosa SCARL.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Applicazione procedura di gestione appalti, oltre ai presidi generali già previsti in materia di sicurezza, è necessaria una tempestiva comunicazione all'O.D.V. (o discussione nelle riunioni periodiche dedicate) delle informative previste dalla Procedura di Comunicazione. Inoltre ODV elenco partecipazione bandi, appalti, subappalti, contratti d'opera che interessino la cooperativa; NC, Incidenti di qualsiasi tipo, sopralluoghi, verbali. Incontro annuale con ODV.

Tracciabilità delle comunicazioni intercorse con PA sia nella fase precontrattuale che di negoziazione.

- **Gestione di contenziosi in sede giudiziale e stragiudiziale ed eventuali azioni di recupero crediti; Gestione rapporti con terzi debitori.; Accordi transattivi; sinistri.**

**Reati configurabili:** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Artt. 416 c.p., 416 bis c.p. Reati di associazione a delinquere anche di stampo mafioso; Violazione degli obblighi afferenti le cariche di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o all'obbligo di fedeltà che ne consegue dal ricoprire tali cariche a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); istigazione dei soggetti che ricoprono le suddette cariche a venir meno ai loro obblighi e all'obbligo di fedeltà ovvero il caso in cui siano essi stessi a sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati) Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

"**Controlli in vigore:** Controllo CDS, Presidente, CDA, in ordine alle operazioni indicate. Esistenza di contratto in service con l'Operosa SCARL.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Riunione annuale con ODV con elenco dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e di eventuali accordi transattivi. Comunicazione tempestiva all'OdV inerentemente l'instaurazione di nuove cause e/o controversie sia attive

che passive. Diffusione Modello 231 e Codice Etico. Tracciabilità delle comunicazioni intercorse con PA sia nella fase precontrattuale che di negoziazione.

### ***Ufficio Risorse Umane***

Il Resp. Ufficio Risorse Umane dipende gerarchicamente dalla Presidenza alla quale si rapporta direttamente, ed assicura: la definizione degli standard delle metodologie e degli strumenti per una corretta gestione, selezione, formazione e sviluppo delle risorse umane (anche per l'avvio di nuove commesse); la corretta amministrazione del personale.

- **Gestione e Amministrazione del personale (gestione cedolini e buste paga, rapporti con Istituti previdenziali e assicurativi, apertura/chiusura/liquidazione di posizioni territoriali con INAIL; apertura/chiusura/posizioni DM10 con INPS; Richiesta cassa integrazione INPS; gestione pratiche malattia/infortuni sul lavoro; comunicazione telematica all'Ufficio Provinciale del Lavoro; richiesta e trasmissione documenti e certificati alla PA inerenti condizioni o requisiti del personale, es cert. casellario penale).**

**Reati configurabili:** Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o corruzione per garantirsi esito positivo di controllo in corso (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 322 c.p., Istigazione alla corruzione); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o truffa volta a garantirsi esito positivo di controlli in corso; es. alterazione registri informatici della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali; (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; Art. 640 ter c.p. Frode informatica). Assunzione e utilizzo di personale clandestino (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22 comma 12bis art 12 commi 3,3bis, 3ter, 5 D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare). Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.). Reati connessi alla violazione della normativa in materia antinfortunistica. Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni

simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** Chiara esplicitazione dei poteri esercitati in apposito mansionario (manuale sistema integrato qualità). Coordinamento con Ufficio Amministrativo sulle autorizzazioni ai pagamenti, sul flusso dati relativo alle paghe, recessi (TFR) e assunzioni per quadratura con contabilità.; Utilizzo sistema informatizzato con coordinamento addetto Ufficio Paghe e contributi; Rispetto della normativa a tutela della privacy dei dipendenti; Rispetto del contenuto del DPS e delle misure di sicurezza in esso indicate.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Presente sistema di deleghe e procure in relazione alle relazioni sindacali e gestione paghe. La conclusione di accordi sindacali e la gestione controversie, nonché l'effettuazione di contestazioni disciplinari (fino alla sospensione), sono in capo agli addetti ufficio relazioni sindacali provvisto di procura speciale. I procedimenti di assunzione e licenziamento del personale sono gestiti da resp. RU, condivisione/ decisione e avallo del Presidente. Previsione, nel Codice etico, del divieto di partecchie corruttive. Presente inoltre Politica Anticorruzione che richiede di operare con professionalità, trasparenza, imparzialità e nel rispetto del Sistema Anticorruzione adottato. Applicazione procedura Selezione e gestione del personale.

- **Gestione paghe, elaborazione cedolini.**

**Reati configurabili:** Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o corruzione per garantirsi esito positivo di controllo in corso (Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio; Art. 322 c.p., Istigazione alla corruzione); Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio, es. riduzione dei contributi dovuti per legge o truffa volta a garantirsi esito positivo di controlli in corso; es. alterazione registri informatici

della PA per modificare dati o informazioni personali al fine di partecipare a gare ed appalti, o per modificare dati fiscali/contributivi/previdenziali; (Art. 640 c.p. Truffa; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640 ter c.p. Frode informatica).

**Controlli in vigore:** L'attività di elaborazione cedolini è gestita internamente dall'Area Paghe e Contributi della Direzione Risorse Umane. Pagamenti effettuati da TESORERIA. Le presenze del personale vengono rilevate con marcatempo o mediante compilazione di un foglio presenze. L'elaborazione dei dati avviene mediante software gestionale HR Infinitye i cedolini mensili vengono caricati sul portale, dove possono essere visionati o scaricati dai lavoratori. Presente Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000:2008 certificato. Specifica previsione nel Codice Etico del divieto di pratiche corruttive, e sua diffusione.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Inserimento, nel contratto con il consulente del lavoro, delle clausole 231. Diffusione Modello 231, Codice Etico e di comportamento e Politica Anticorruzione.

- **Rapporti con agenzie interinali per assunzioni spot presso cantieri.**

**Reati configurabili:** Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Le agenzie per il lavoro vengono gestite con accordo quadro, finalizzato alla somministrazione, firmato dal Responsabile Risorse Umane e/o Presidente e/o Datore di Lavoro. Richieste assunzioni spot formulate da RESP. COMMESSA, in coordinamento

con Resp. RU. I contratti di assunzione, elaborati dall'agenzia per il lavoro, vengono firmati dal Responsabile RU. Mensilmente, le fatture pervenute dalle A.P.L. vengono controllate ed autorizzate dalla DIR. PRODUZIONE e RESP. RU. Contabilizzazione da parte di Amm.ne (come ciclo passivo). Applicazione PROCEDURA SELEZIONEE GESTIONE DEL PERSONALE. Applicazione Istruzione Operativa Contratti con agenzie interinali. Verifiche di terza parte all'interno del sistema di gestione SA 8000.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Definizione contratti specifici in cui vengano chiariti ruoli e responsabilità tra la società interinale e L'OPEROSA. Invio report all'ODV dell'elenco degli interinali assunti. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

- **Rapporti con Enti Pubblici in materia di gestione del rapporto di lavoro (INPS, INAIL, etc.)**

**Reati configurabili:** Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari; Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** La gestione delle verifiche ispettive è in capo al RESP. RU. Condivisione dei documenti con il Direttore RU e il Amm.ne. Previsione, nel Codice etico, del divieto di partecche corruttive. Presente Politica Anticorruzione che disapprova, vieta e condanna la corruzione in tutte le sue forme nei confronti sia di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio che di soggetti privati. Esistenza procedura ad hoc PRO. Gestione verifiche ispettive PA.

**Indice di rischio:** BASSO



**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Invio all'OdV dei verbali rilasciati dagli enti preposti allo svolgimento di ispezioni, con evidenza delle non conformità rilevate. Invio a OdV di un elenco dei soggetti dotati di delega/procura formale per la rappresentanza della Società davanti alle autorità competenti, e comunicazione di eventuali modifiche apportate alle suddette deleghe/procure. Comunicazione a OdV di eventuali problematiche/sanzioni ricevute in materia tributaria e fiscale. Diffusione Modello 231, Codice Etico e di comportamento e Politica Anticorruzione.

- **Selezione del personale (rapporti con la PA, in particolare per l'obbligatoria presa in carico del personale già operante prevista in alcune gare).**

**Reati configurabili:** Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Artt. 318 e 319 c.p. Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione); Assunzione e utilizzo di personale clandestino (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina); assunzione di lavoratori cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel D.Lgs. 231/01 art 25 duodecies il 9 Agosto 2012 dal D.L.vo 16 luglio 2012, n. 109). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati).

**Controlli in vigore:** Le attività di selezione, assunzione e gestione del personale sono rese dalla DIR. RU, che può avvalersi, all'occorrenza, anche della collaborazione di Agenzie per il Lavoro e di Società specializzate di ricerca e selezione del personale c.d. "Head Hunter". I fabbisogni di risorse umane, relativi alle risorse operative destinate ai cantieri, sono evidenziati direttamente dal RESP. COMMESSA E DIR. PRODUZIONE. Annualmente la Direzione Risorse Umane e i Responsabili di Produzione/Capi Commessa trasmettono al Controllo di Gestione il "Budget personale" in cui sono illustrate le previsioni sui costi del personale per l'esercizio di riferimento, con il dettaglio delle stime suddiviso per centro di costo/commessa. Per fabbisogni di risorse umane il cui costo non è stato previsto in fase di

predisposizione del "Budget personale", i Responsabili di Funzione, il DIR. PRODUZIONE, DIR. RU chiedono approvazione del Presidente/Datore di Lavoro e del CDA. Per assunzioni dirigenti e quadri la competenza è della Presidenza/CDA. Presente Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000:2008 certificato. Previsione, nel Codice Etico, del divieto di partecche corruttive. Presente Politica Anticorruzione che richiede ai destinatari di operare con professionalità, trasparenza, imparzialità e nel rispetto del Sistema Anticorruzione adottato, con l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interessi.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Garantire che il processo selettivo venga gestito da almeno due soggetti responsabili sulla scorta della procedura esistente. Nella gestione dei contratti con la PA chiedere alla stessa di consegnare all'Operosa i documenti attestanti le competenze, l'idoneità alle mansioni e la formazione del personale da prendere in carico; Relativamente al favoreggiamento alle immigrazioni clandestine, occorre introdurre una specifica clausola contrattuale che imponga ai fornitori/collaboratori/subappaltatori/partner il rispetto di tutta la disciplina sul lavoro, ivi compreso il divieto di utilizzo di personale clandestino. Diffusione Codice Etico e protocolli contenuti nel Modello. Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori e del management sul D.Lgs. 231/01 e sui relativi illeciti amministrativi, soprattutto in materia societaria e comprensiva delle pratiche anti-corruttive nonché sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; relativamente al favoreggiamento alle immigrazioni clandestine, occorre introdurre una specifica clausola contrattuale che imponga ai fornitori/collaboratori/subappaltatori/partner il rispetto di tutta la disciplina sul lavoro, ivi compreso il divieto di utilizzo di personale clandestino. Nei contratti con le agenzie per la ricerca e la selezione del personale, devono essere inserite clausole che vincolino in contraente al rispetto del Modello 231 e del Codice Etico.

### ***Ufficio Amministrativo - Controllo di Gestione:***

#### **Dichiarazioni periodiche alla P.A. e Rapporti con Soggetti Pubblici (p.u. o inc. p.s.) in relazione agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali. Reati configurabili:**

Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio da un ente pubblico (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari; erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un' utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati Tributari: occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** Presenza di un contratto di service tra Operosa Scarl e Operosa S.p.A. avente ad oggetto l'erogazione di servizi di natura amministrativa e finanziaria della prima in favore della controllata (per il tramite dei propri dipendenti). Controllo di dati, dichiarazioni, informazioni che impegnano la Società effettuato dalla direzione amministrazione e verificate prima dell'invio dal Resp. Dir. Amministrativa. Per gli adempimenti fiscali l'azienda si avvale di un consulente esterno Studio Moscatielli (regolarmente contrattualizzato) e vengono portati reporting al CDA su imposte e tasse in occasione dei bilanci infra-annuali e annuali. Controllo del CDS e società di revisione, allineamento di tutte le operazioni contabili di cassa da parte di tesoreria

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Tracciabilità degli atti; Comunicazione periodica all'ODV dei rapporti intercorrenti con la PA e delle verifiche svolte dalle autorità; Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono essere integrati con clausole volte alla prevenzione dei reati tributari. Implementazione della procedura attività amministrativa e contabile. Formalizzazione dei controlli svolti e conseguente costruzione della rintracciabilità degli atti da parte del Resp. Direzione amministrativa. Mantenimento aggiornato del contratto di service tra Operosa scarl e SPA. Implementazione della procedura gestione sponsorizzazione, omaggi e liberalità. Esplicita accettazione del Codice Etico da parte di consulenti che offrano la propria prestazione per aspetti contabili, fiscali, tributari, amministrativi in genere. .

- **Redazione dei bilanci infra-annuali, annuali e delle relazioni allegate.**

**Reati configurabili:** Esposizione nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dovute, di fatti materiali non veri o omissione informazioni dovute per legge, con scopo di ingannare soci o pubblico e conseguire ingiusto profitto (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali; Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori); Iscrizione di un ammontare di crediti superiore al dovuto per non far emergere perdite; concorso con la società di revisione per occultare perdite (Art. 2625 c.c. Impedito controllo). Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** Controllo del Collegio Sindacale; Verifica effettuata dalla Società di Revisione; Controllo e supervisione del Resp. Amm.vo anche attraverso procedure informatizzate vincolanti di tutte le attività riconducibili alla tenuta delle scritture contabili; Verifica-approvazione CDA; Controllo di CGD sull'andamento delle commesse e

quadratura trimestrale dell'attivo con report in comitato di Direzione. Controllo di tesoreria dei flussi finanziari e uso dei conti.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Protocolli consigliati Previsione di una dichiarazione sottoscritta dal Resp. amm.vo attestante la conformità dei dati inseriti nella bozza di bilancio, Formalizzazione dei controlli svolti e conseguente costruzione della rintracciabilità degli atti da parte del Resp. Direzione amministrativa. Incontro con OdV, CdS e Società di revisione prima dell'approvazione del bilancio annuale in Assemblea. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono essere integrati con clausole volte alla prevenzione dei reati tributari. Garanzia di tracciabilità e rintracciabilità dei documenti che generano il bilancio, nonché degli operatori che hanno collaborato alla loro formazione. Diffusione Codice Etico e protocolli contenuti nel Modello. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte degli Amministratori (quindi anche Vicepresidente-Responsabile Amministrativa).

- **Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale. Predisposizione di budget economico e finanziario.**

**Reati configurabili:** Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita; Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio e 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione

o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** Presenza di un contratto di service tra Operosa Scarl e Operosa S.p.a avente ad oggetto l'erogazione di servizi di natura amministrativa e finanziaria della prima in favore della controllata (per il tramite dei propri dipendenti). Separazione dei compiti fra chi reperisce i dati e chi redige i documenti finali; coordinamento Presidente, comitato di direzione; controllo Assemblea, CDA, Società di revisione, CDS. Applicazione procedura Amministrazione e contabilità. e procedura Tesoreria, e controllo di CDG su situazioni economiche delle commesse (controllo su ammortamenti, ricavi, costi ed altri).

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Tracciabilità degli atti; Comunicazione ODV di eventuali operazioni straordinarie su patrimonio o capitale societario. Previsione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti. Dichiarazione di veridicità da parte del Responsabile Area del contenuto delle informazioni e dei dati da trasmettere. Applicazione della procedura di budgeting . Ai fini della prevenzione dei reati tributari, corretta applicazione procedura amministrativa completata anche con il ciclo passivo in dettaglio. Formalizzazione dei principali controlli da parte del Responsabile amministrativo e tracciabilità degli stessi, Applicazione della procedura nuove commesse e CDG. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. I contratti con i fornitori di servizi

amministrativo-contabili o dichiarativi, devono contenere clausola di vincolo al rispetto del modello e codice etico.

- **Gestione di un nuovo appalto in contabilità con Gare e produzione e CDG (controllo di gestione)**

**Reati configurabili:** Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

**Controlli in vigore:** L'amministrazione decide l'apertura di nuovi conti e la modifica dei conti esistenti in contabilità generale o industriale, garantendo che qualsiasi attività, sia attiva o passiva all'interno di un appalto aggiudicato abbia un conto di riferimento, l'abbinamento tra la voce economica e il conto di riferimento in contabilità è un percorso guidato viene fatto da produzione e controllo di gestione verificherà l'andamento, come da procedura CDC commesse e budgeting e procedura Attività amministrativa e contabile. Tutte le voci contabili di una commessa sono quindi inserite in un conto. Le operazioni attive e passive seguono la procedura Amministrazione e contabilità, quelle finanziarie seguono la procedura tesoreria. Controlli ex ante nelle procedure ed ex post da CDG, r. Amministrativo, CDS e soc. di revisione.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli contenimento del rischio consigliati:** Formalizzazione delle deleghe e dei poteri decisionali ai Manager di SPA e SCARL con aggiornamento contratto di Service. Informazione all'ODV da produzione delle gare aggiudicate e verifica a campione della correttezza dell'invio dati da parte dell'ODV; corretta applicazione procedura amministrativa completata anche con il ciclo passivo in dettaglio. Formalizzazione dei principali controlli Responsabile amm. e tracciabilità degli stessi, Applicazione della procedura nuove commesse e CDG stabilendo quali variazioni arrivano per conoscenza al CDA. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono contenere clausola di vincolo al rispetto del modello e codice etico.

- **Ciclo attivo.**

**Reati configurabili:** Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita; Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Riciclaggio di denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio e 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Reati Tributari: indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000)

**Controlli in vigore:** Presenza di un contratto di service tra Operosa Scarl e Operosa S.p.A. avente ad oggetto l'erogazione di servizi di natura amministrativa e finanziaria della prima in favore della controllata (per il tramite dei propri dipendenti). In caso di subappalti è prevista l'imputazione dei costi sui singoli cantieri e il pagamento delle fatture previa aut. del Resp. Amm.vo e del Resp. Commessa. Il ciclo attivo e passivo dei pagamenti si basa su una procedura formalizzata gestita a livello informatico (procedura in fase di aggiornamento). A ciascuna entrata corrisponde un formale documento giustificativo. Utilizzo di tutte le risorse finanziarie secondo un processo di: registrazione, autorizzazione



formale, verifica e documentazione. Coordinamento con Responsabili di Processo per raccolta dati. Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Formalizzazione nei mansionari degli addetti ciclo attivo del loro ruolo di verifica svolto prima dell'emissione delle fatture come da procedura. Aggiornamento dei mansionari. Formalizzazione dei controlli di R. amm. e tracciabilità degli stessi. Applicazione delle procedure Amministrazione contabile completando la descrizione del ciclo attivo, Applicazione procedura relativa alla gestione commessa, CDG e Tesoreria. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. Segnalazione ad ODV e CS di NC o contestazione dei clienti pubblici e privati di fatture attive per importi superiori a € 50.000. I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono contenere clausola di vincolo al rispetto del modello e codice etico.

- **Ciclo passivo e contabilità fornitori.**

**Reati configurabili:** Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita; Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa; Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Riciclaggio di denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio e 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità), Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione

di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** Presenza di un contratto di service tra Operosa Scarl e Operosa S.p.a avente ad oggetto l'erogazione di servizi di natura amministrativa e finanziaria della prima in favore della controllata (per il tramite dei propri dipendenti). Applicazione della procedura Acquisti e procedura Amministrazione contabilità e procedura tesoreria. La fatturazione passiva è generata da Contratti e ordini verificati da ufficio Acquisti e Uff. Legale. Al ricevimento di una fattura passiva prima della contabilizzazione Amministrazione verifica la completezza del Processo ricevimento merci/servizi con la presenza di un (RIC.MAT, SAL o vista fattura da ufficio tecnico) solo a questo punto la fattura è contabilizzata, e sbloccata per il pagamento, il quale viene verificato da tesoreria. Il flusso di inserimento e blocco fatture è tracciato su gestionale. I pagamenti escono alla firma del Presidente. Il ciclo passivo è verificato per commessa da CDG (IL CONTROLLO DI GESTIONE VERIFICA SE CI SONO IMPEGNI DI SPESA A CUI NON È SEGUITA UNA FATTURA e se la fatturazione passiva è in linea con la commessa) Ufficio tecnico controlla la correttezza della fatturazione passiva e chiude il processo ricevimento merci e servizi. CDG segnala eventuali criticità andamentali e Tesoreria segnala eventuali difformità di cassa. Controlli di R.AMM. periodici ma non tracciati, controlli di CS e soc. Revisione sulle procedure. **Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Formalizzazione nei mansionari degli addetti ciclo attivo del loro ruolo di verifica svolto prima delle emissioni delle fatture come da procedura. Aggiornamento dei mansionari. Formalizzazione dei controlli di R.amm. e tracciabilità degli stessi. Applicazione delle procedure Amministrazione contabile completando la descrizione del ciclo attivo, Applicazione procedura relativa alla gestione commessa, CDG e Tesoreria. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o

problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. Segnalazione ad ODV e CS di NC o contestazione dei clienti pubblici e privati di fatture attive per importi superiori a € 50.000. I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono contenere clausola di vincolo al rispetto del modello e codice etico.

- **Rapporti con società di revisione/controllo contabile**

**Reati configurabili:** Concorso eventuale degli amministratori ex art. 110 c.p. nel determinare o istigare la società di revisione/controllo contabile ad occultare gravi perdite in sede di valutazione dei cespiti patrimoniali (Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione); Gli Amministratori, occultando documenti o con altri artifici (es. occultamento azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti), impediscono o ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione/controllo contabile (Art. 2625 c.c. Impedito controllo). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: es. occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

**Controlli in vigore:** R.amm Riferisce e CS e CDA sullo svolgimento dell'incarico della società di revisione e gli uffici amministrativi predispongono tutta la documentazione richiesta. Rilascia una dichiarazione di conformità dei dati e coordina l'attività perché ci sia il pieno rispetto delle legge dei tempi tecnici. La società di revisione è contrattualizzata e fornisce report sull'attività svolta e relazione per il bilancio. R. amm svolge a sua volta controlli sulle procedure amministrative ma non sono formalizzati. Controllo del CS e CDA.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione tempestiva all'ODV di qualsiasi altro incarico che si intenda conferire alla società di revisione/controllo contabile o a sua partecipata o controllata che sia aggiuntivo a quello in essere; Formalizzazione dei controlli del R.amm e tracciabilità degli stessi. Svolgimento di una riunione (verbalizzata) che abbia ad oggetto il bilancio, tra società di revisione e ODV prima della seduta del CDA per approvazione dello stesso. Inserimento anche nel contratto con Soc. di revisione delle clausole di rispetto del modello ed accettazione codice etico.

- **Gestione delle verifiche/ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative da parte della autorità competenti.**

**Reati configurabili:** Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari; erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un' utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati Tributari: occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** Presenza di un contratto di service tra Operosa Scarl e Operosa S.p.A. avente ad oggetto l'erogazione di servizi di natura amministrativa e finanziaria della prima in favore della controllata (per il tramite dei propri dipendenti) Partecipazione alla fase di soggetti provvisti di deleghe/procure formali (potere firma Pres.); Conservazione a livello informatico e cartaceo di tutta la documentazione fiscale, tributaria e contabile al fine di agevolare eventuali verifiche delle autorità competenti.

**Indice di rischio:** MODERATO.

- **Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione tempestiva all'OdV di qualsiasi verifica in corso, nonché dell'elenco dei soggetti dotati di delega/procura formale per la rappresentanza della Società davanti alle autorità competenti. Comunicazione ODV di NC sulle procedure amministrative contabili, dei controlli una volta formalizzati svolti da R.amm. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono contenere le clausole di rispetto del modello e del Codice etico.  
i. Diffusione Codice Etico e protocolli contenuti nel Modello. Rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte delle fig. apicali;

Implementazione della procedura gestione sponsorizzazione, omaggi e liberalità.

**Ufficio Tesoreria: Gestione cassa, recupero crediti, cashflow.**

**Reati configurabili:** Pagamento false fatture o fatture alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio ad esempio nell'ottenimento/rendicontazione di contributi (Art. 640 c.p. Truffa; Art 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Inserimento in contabilità di documenti contabili falsi o con valutazioni fittizie di crediti (Art. 2621-2621bis c.c. False comunicazioni sociali); Creazione di fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico); Pagamento di fatture di beni di provenienza illecita; (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio). Impiego, sostituzione o trasferimento di denaro o altra utilità provenienti da delitto in modo da occultarne o ostacolarne l'identificazione della provenienza (art. 648 ter-1 c.p. Autoriciclaggio). Reati tributari (vedi ciclo attivo).

**Controlli in vigore:** L'attività di tesoreria è in staff al Resp. Amm., con un ufficio dedicato. Svolge l'attività di controllo simile al CDG per i flussi finanziari. Quindi verifica e chiude le casse, verifica tutti i movimenti eseguiti sui conti correnti, supporta la presidenza al Responsabile amministrativo nella previsione della gestione dei conti e dei bisogni finanziari e nella predisposizione dei pagamenti. Prepara per CDA il piano finanziario e fornisce gli aggiornamenti periodici. Tiene monitorati i crediti, procede all'invio dei solleciti e concorda con il legale le azioni di recupero forzoso tramite legale tramite l'uso del gestionale. Fornisce le informazioni ad Amministrazione per la valutazione del merito creditizio su richiesta senza frequenza pianificata. Decide insieme a R.amm la svalutazione del credito per importi entro € 5000, confrontandosi con uff. legale. È presente la procedura tesoreria.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Applicazione procedura amministrazione contabilità e tesoreria. Formalizzazione di eventuale Procura e costante aggiornamento dei mansionari dell'ufficio con l'inserimento delle attività di controllo. Separazione delle permissioni nei gestionali del Responsabile Tesoreria e Responsabile amministrativo. Diffusione Codice Etico e protocolli contenuti nel Modello. Rilascio di una

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di esplicitazione di eventuali cariche pubbliche rivestite e partecipazioni a società concorrenti da parte delle fig. apicali; Implementazione della procedura gestione sponsorizzazione, omaggi e liberalità. Comunicazione da parte di Responsabile Amministrativo o Responsabile Tesoreria dei crediti inesigibili durante l'incontro annuale e dello stato dei crediti. definizione della del reporting sul credito e sull'andamento finanziario in CDA.

### *Area Acquisti:*

- **Acquisti Beni e servizi di business nell'ambito di commesse ed appalti aggiudicati.**

**Reati configurabili:** Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Artt. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 c.p.; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 316 c.p. Malversazione ai danni dello stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio).Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite)Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000);

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** Esistenza contratto di service SCARL. Per l'espletamento delle attività di Acquisto ciascuna funzione, dopo aver ricevuto il contratto/scrittura privata sottoscritta da legale rappresentante, inserisce un apposito ordine (c.d. "ordine interno") nel gestionale Ad Hoc Infinity. Tutte le Richieste di Acquisto per poter essere prese in carico da parte della Direzione Acquisti dovranno seguire il seguente iter approvativo: sotto i 1.000 € DIR. Acquisti; da 1.000 € a 5.000 € approvazione RESP. COMMESSA; oltre 5.000 € RESP. COMMESSA e DIR. PRODUZIONE, nei limiti di budget di commessa. Tracciabilità flussi di acquisto. Il resp. ACQUISTI si occupa di selezionare i fornitori e partner commerciali (Presente procedura per la selezione e qualifica fornitori - PRO. qualificazione in ALBO). Una volta individuato il fornitore idoneo l'Ordine di Acquisto viene autorizzato singolarmente o congiuntamente tra diversi soggetti a seconda la soglia di spesa: fino a 30.000 i DIR. ACQUISTI; da 30.000 € a 100.000 i ACQUISTI/PRES.; oltre 100.000 ACQUISTI/PRES/CDA. Coordinamento AREA AMMINISTRATIVA che si occupa della contabilizzazione/registrazione fatture. AREA TESORERIA effettua i pagamenti. Applicazione della procedura ad hoc (PRO. ATTIVITA' AMM.VO E CONTABILE/ATTIVITA' DI TESORERIA). CONTROLLO PRODOTTI/SERVIZI ACQUISTATI da parte di CAPO SQUADRA/RESP. COMMESSA/SEGRET.PRODUZIONE (verifica DDT, buono lavorazione, SAL "stato avanzamento lavori" per servizi). La verifica della documentazione è in capo all'UFF. LEGALE che si occupa anche della redazione del contratto (presente clausola risolutiva che vincola al rispetto del Modello 231 e del Codice Etico e della Politica Anticorruzione) Controllo di CDG, Amministrazione e Legale, CDA, PRES per la firma contratti e Tesoreria per pagamenti. Processo sotto controllo da Sistemi di gestione SCARL per certificazioni ISO 9001, 45001, 37001, SA 8000. Verifica da parte degli enti di certificazione.

**Indice di rischio:** MODERATO

- **Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** definizione nei mansionari il soggetto che si occupa di vistare fatture o chiudere il processo ricevimento materiali/servizi. Applicazione rigorosa procedure ACQ, e Amministrative

Tesoreria e CDG; Stipula dei contratti commerciali con fornitori con inserimento della clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231; Tracciabilità scritta delle comunicazioni e degli accordi con i fornitori, Monitoraggio periodico degli acquisti gestiti fuori procedura. Comunicazione O.d.V. annuale. Diffusione Codice Etico (con esplicitazione di divieto di pratiche corruttive) e Modello 231. Implementazione procedura omaggi, sponsorizzazioni e liberalità. Utilizzo unica modalità per il controllo delle forniture come ciclo passivo senza visto fattura (garantisce migliore tracciabilità dei controlli sui fornitori). **Acquisti relativi a manutenzioni.**

**Reati configurabili:** reati Tributarî - indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000). **Controlli in vigore:** Applicazione della procedura manutenzioni. Le manutenzioni sono inserite anche nel Budget dedicato e verificate da CDG. Acquisti inserisce materialmente in gestionale ordini di acquisti effettuati. Il resp. ACQUISTI si occupa di selezionare i fornitori e partner commerciali (Presente procedura per la selezione e qualifica fornitori - PRO. qualificazione in ALBO). Tutti gli acquisti vengono effettuati nell'ambito del range di budget stabilito per ogni commessa (in riunioni trimestrali con Presidente/RESP. AMM.VO/DIR.PRODUZIONE). Per acquisto di materiali (DPI) o attrezzature specifiche è coinvolto anche RSPP (come da procedura). Coordinamento AREA AMMINISTRATIVA che si occupa della contabilizzazione/registrazione fatture. AREA TESORERIA effettua i pagamenti. Applicazione della procedura ad hoc (PRO. ATTIVITA' AMM.VO E CONTABILE/ATTIVITA' DI TESORERIA). Tracciabilità flussi di acquisto mediante dati inseriti su gestionale AD HOC INFINITY. Controllo di CDG, Amministrazione e Legale, CDA, PRES per la firma contratti e Tesoreria per pagamenti. Processo sotto controllo da Sistemi di gestione SCARL per certificazioni ISO 9001, 45001, 37001, SA 8000.

**Indice di rischio:** MODERATO



**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Inserimento delle responsabilità delle cooperative in ATI nei relativi contratti, per quanto concerne la manutenzione delle strutture. Comunicazioni ODV: - modifiche apportate alle procedure interne e al DVR; - comunicazione del piano dei corsi di formazione per la sicurezza annuale; incontro annuale di verifica sullo stato di conformità delle strutture. Diffusione del Codice Etico. Formalizzazione delle riunioni sul budget di commessa tra resp. produzione e Pres/DL e CDG. Implementazione policy omaggi, sponsorizzazioni e liberalità. Per reati tributari, vedi protocolli inseriti nelle precedenti schede. Inserimento nel BDG di voci specifiche e segnalazione da parte di CDG anche di non SPESE per Manutenzioni.

### *Direzione commerciale*

- **Fasi propedeutiche alla partecipazione a gare di appalto**

**Reati configurabili:** Offrire/elargire (o essere indotti a offrire/elargire somme di denaro o altre utilità a funzionari pubblici per favorire l'assegnazione di un appalto. Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Le gare di interesse vengono individuate giornalmente da addetti dell'ufficio commerciale che trasmettono al DIR COMM e della RESP AREA ING. OFFERTA gli estratti dei bandi di gara. Individuate quelle a cui potenzialmente partecipare vengono sottoposte all'UFF AMM OFFERTA affinché proceda ad una pre-analisi (in merito alla parte documentale necessaria) e all' UFF ING. OFFERTA (per una pre-analisi economica). Tutte le gare, partecipate e non, aggiudicate e non, vengono inserite in un file Excel in una cartella condivisa sulla rete aziendale. Presente procedura "Partecipazione a gare d'appalto" che definisce altresì principi e norme comportamentali. Audit interni nell'ambito del SGPC adottato e certificato secondo la norma UNI ISO 37001 e audit di terza parte; monitoraggio del processo anche da parte dell'ODV sia attraverso incontri periodici con il Direttore

Commerciale che attraverso audit. Adozione della Politica Anticorruzione (al cui rispetto tutti i dipendenti sono vincolati) che disapprova, vieta e condanna la corruzione in tutte le sue forme nei confronti sia di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio che di soggetti privati.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Trasmissione (almeno semestrale) all'ODV dell'elenco gare partecipate e non, aggiudicate e non o discussione in apposito incontro periodico con il Direttore Commerciale. Trasmissione all'ODV dei rapporti degli audit effettuati nell'ambito dei sistemi di gestione. Diffusione del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione. Garantire la tracciabilità delle comunicazioni intercorse con PA sia nella fase precontrattuale che di negoziazione.

- **Svolgimento di sopralluoghi e adempimenti inerenti ai bandi di gara, compreso presenziare alle sedute di aggiudicazione, firmare atti e documenti inerenti i contratti di appalto stipulati**

**Reati configurabili:** Instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione volti ad ottenere indebiti vantaggi (es. richiesta di inserimento nel bando di requisiti tecnici economici calibrati sulle capacità di Operosa S.p.A.); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** I soggetti autorizzati a rappresentare la società innanzi alla P.A. sono individuati attraverso procura e vincolati alla sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e al rispetto della Politica Anticorruzione. In caso di procura conferita per specifico sopralluogo, e quindi a soggetto che non ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, il rischio è attenuato dalla rara frequenza di tali casi e dal vincolo del rispetto della Politica Anticorruzione e dalle norme comportamentali definite

anche nella procedura "Partecipazione a gare di appalto". Ogni sopralluogo effettuato è formalizzato tramite compilazione di modulo, come previsto dalla procedura "Partecipazione a gare di appalto". Ogni comunicazione non la P.A. è trasmessa via pec. Audit interni nell'ambito del SGPC adottato e certificato secondo la norma UNI ISO 37001 e audit di terza parte; monitoraggio del processo anche da parte dell'ODV sia attraverso incontri periodici con il Direttore Commerciale che attraverso audit. Certificazione ai sensi delle norme ISO 9001, 45001, 14001 e 37001.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione all'ODV di nuove procure conferite in tema di rapporti con la P.A. ovvero eventuali modifiche/revoca delle stesse. Trasmissione dell'elenco delle gare di appalto a cui la società partecipa. Tracciabilità delle comunicazioni intercorse con PA sia nella fase precontrattuale che di negoziazione. Trasmissione all'ODV dei rapporti degli audit effettuati nell'ambito dei sistemi di gestione. Diffusione Modello 231, Codice Etico e di comportamento. Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno dei mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe.

- **Predisposizione di offerte, preventivi, elaborazione di valutazioni tecniche; Predisposizione, Verifica e Trasmissione doc. amministrativi per partecipazione a gare pubbliche.**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ad omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente erogazioni dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio

dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Presente procedura "Partecipazione a gare di appalto". La documentazione amministrativa viene predisposta dall'AREA AMM OFFERTA di cui fanno parte quattro risorse che effettuano controlli incrociati tra loro sulla correttezza dei dati inseriti. La firma digitale sui documenti viene sempre apposta dal Presidente. La documentazione relativa al progetto tecnico viene elaborata dall'AREA ING. OFFERTA (eccetto per le gare che non richiedono un progetto o di valore molto contenuto - vedi infra § successivo). L'offerta economica viene sempre verificata dal DIR COMM e dalla RESP AREA ING OFFERTA e approvata e firmata dal PRES. Certificazione ai sensi delle norme ISO 9001, 45001, 14001 e 37001.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Programma di informazione/formazione periodica rivolta agli amministratori, al management e ai dipendenti sul D.Lgs. 231/01 e sui relativi illeciti amministrativi, nonché sul Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato. Formalizzazione attraverso mansionari di ruoli e responsabilità degli addetti dell'ufficio commerciale. Diffusione del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione.

"

- **Predisposizione offerta economica da parte dell'Ufficio Tecnico di Produzione**

**Reati configurabili:** Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta all'interno della Società a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati).

**Controlli in vigore:** Le gare di valore molto contenuto (ad esempio su MePa o su SDA) o che non richiedono la fase di redazione del progetto ma solo un preventivo economico, vengono sviluppate direttamente dall'Ufficio Tecnico di Produzione (Massimiliano Galeazzi), con supporto dell'AREA AMM.OFFERTA per la predisposizione della documentazione. Il processo di acquisizione/gestione offerte per nuovi servizi o servizi straordinari su cliente in portafoglio è gestito da Produzione e Ufficio Tecnico, in coordinamento con Commerciale (Ing. D'offerta) e Controllo di gestione. Esistente procedura ad hoc (PROC. gare di appalto/Acquisizione nuovi clienti o nuovi servizi su clienti in portafoglio). UFF. TECNICO gestisce RDO di nuovo servizio/integraz. servizio di commessa esistente per CLIENTE IN PORTAFOGLIO occupandosi della valutazione/analisi della richiesta e la predisposizione della documentazione di offerta/preventivo. Generalmente, RDO (richiesta di offerta) di un NUOVO CLIENTE viene gestita da COMM. (area Ing. d'Offerta), tuttavia, può accadere che RDO, per un nuovo cliente, arrivi dal c.d. "canale produzione", in questo caso viene gestita direttamente da Ufficio Tecnico. L'Ufficio Tecnico in coordinamento al Dir. PRODUC., dopo aver analizzato la documentazione pervenuta, organizza/pianifica il sopralluogo e successivamente predispone la documentazione per l'offerta tecnica/ economica.

#### APPROVAZIONE OFFERTE:

per cliente pubblico: approvazione del Dir. PROD. e firma del Legale Rappresentante;

Per cliente privato:

- fino a € 200.000: approvazione e firma del DIR. PROD.;
- oltre a € 200.000: approvazione del DIR. PROD. e PRESIDENZA. Firma del Legale Rappresentante o del delegato. RDO una volta firmata viene inviata al cliente per finalizzazione contratto.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Formalizzazione nel mansionario del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del potere di vistare preventivi; sottoscrizione da parte dello stesso, della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in quanto si interfaccia, dopo l'aggiudicazione, con soggetti pubblici per modifiche contrattuali, richieste aggiuntive, disservizi.

- **Esternalizzazione della progettazione.**

**Reati configurabili:** Conferimento di incarichi professionali o di consulenza a funzionari della P.A. o privati (o società agli stessi riconducibili) per ottenere favori.

**Controlli in vigore:** L'80% dei progetti viene redatto internamente (AREA ING.OFFERTA). La decisione di esternalizzare la progettazione viene di fatto presa dal DIR COMM previo confronto con la Responsabile AREA ING OFFERTA. Presente procedura "Consulenze e prestazioni professionali" che disciplina le modalità di gestione e le responsabilità relative all'assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali. Certificazione ai sensi delle norme ISO 9001, 45001, 14001 e 37001.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Garantire il puntuale rispetto di quanto previsto dalla Procedura "Consulenze e prestazioni professionali". Formalizzazione attraverso mansionario del potere in capo al DIR COMM di approvare i preventivi degli studi di progettazione esterni, con definizione anche dell'importo massimo. Invio annuale dell'elenco degli incarichi conferiti o discussione in incontro periodico con il DIR COMM.

- **Partecipazione a gare attraverso ATI/RTI.**

**Reati configurabili:** Scelta di partner senza adeguati controlli che potrebbero commettere condotte illecite, rendere dichiarazioni false o società riconducibili a P.U. al fine di ottenerne favori. Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta all'interno della Società a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati associativi e di criminalità organizzata. **Controlli in vigore:** La scelta di partecipare in ATI è decisa dal DIR COMM sulla base di un'opportunità commerciale o perché non si hanno tutti i requisiti dettati dal bando di gara; la scelta del partner è effettuata dal DIR COMM in base a criteri di valutazione non formalizzati nella

procedura "Partecipazione a Gare d'Appalto". Prevista nell'accordo che disciplina il rapporto tra le parti clausola risolutiva espressa che vincola al rispetto del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione. Controllo da parte dell'ufficio legale e da parte Presidente. Certificazione ai sensi delle norme ISO 9001, 45001, 14001 e 37001..

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Dall'incontro con il Direttore Commerciale è emerso che la selezione dei partner in ATI esula dalla procedura "Processo di qualificazione in albo". Sarebbe opportuno che anche eventuali partner in ATI venissero sottoposti alla procedura di qualificazione prevista per tutti i fornitori; in alternativa si ritiene necessario integrare la procedura "Partecipazione a gare d'appalto" riportando i criteri, in maniera oggettiva, che nella prassi guidano il DIR COMM nella scelta (ad es. territorialità, affidabilità data da storicità del rapporto, etc.). Effettuare una due diligence preventiva sugli aspetti reputazionali e sui requisiti di legalità già dal momento della scelta di possibili partner. Comunicazione all'ODV dei nominativi di partner sui quali siano emerse informazioni tali da far presumere un profilo di rischio connesso a reati di criminalità organizzata. Trasmissione (semestrale) all'ODV dell'elenco delle gare a cui la società partecipa in ATI o discussione durante l'incontro periodico con il DIR COMM. Trasmissione all'ODV dei rapporti degli audit effettuati nell'ambito dei sistemi di gestione.

**Elaborazione e trasmissione dati per la predisposizione budget e revisioni successive**  
**Reati configurabili:** Esposizione di fatti materiali rilevanti non veri o omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo da indurre i destinatari in errore (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali e art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). **Controlli in vigore:** Il DIR. COMM collabora alla predisposizione del budget e fornisce il budget dell'area di propria competenza. Il budget dell'area commerciale viene redatto ipotizzando i valori di acquisizione dell'anno corrente con la marginalità della singola commessa. Presente procedura "CDC, commesse e budgeting" per la redazione del budget.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Discussione durante l'incontro periodico con DIR COMM su eventuali scostamenti.

*Ufficio Sistemi Informativi (SI)*

- **Gestione, manutenzione ed esercizio SI: organizzazione della struttura dei Sistemi Informativi garantendo il corretto funzionamento, la qualità e la tempistica delle elaborazioni; proposta e realizzazione di scelte hardware e software adeguate alle esigenze aziendali nel rispetto degli investimenti economici pianificati e concordati e dei tempi stabiliti; assistenza alle funzioni societarie relativamente ad utilizzi innovativi delle tecnologie IT per lo sviluppo e miglioramento dei processi previa la valutazione dei costi, dei rischi e dei benefici; identificazione dell'infrastruttura IT, dei servizi e delle architetture di rete che meglio corrispondono alle esigenze informative e gestionali della società; supportare utenti interni ed esterni per corretto utilizzo dei sistemi informativi, delle piattaforme Web e dei servizi IT; gestione uso integrato di software gestionale ERP, software di produzione, software della gestione del personale, piattaforma di BI e servizi di rete.**

**Reati configurabili:** Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Art. 600 quater, 1,



c.p. Pornografia virtuale: Il reato può essere commesso sia da personale esterno che accede occasionalmente alle apparecchiature informatiche aziendali, sia dal personale della Società che entra in contatto con tali strumenti presso un cliente.

**Controlli in vigore:** Relativamente alla protezione elettronica: esiste un sistema di controllo interno per garantire accesso legittimo ai sistemi informatici (password, misure di sicurezza, antivirus, antispyware, firewall, dps ecc.); esiste un sistema di accesso limitato ad alcune cartelle contenenti ad esempio dati sensibili, o riservati. In relazione alla protezione fisica dei dati e dei supporti che li contengono: sistema di allarme antintrusione, chiavi della sala server in possesso del solo Presidente e del suo diretto collaboratore.

"

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Obbligo di comunicazione all'ODV di eventuali modifiche al dps e di eventuali violazioni dello stesso documento, o in generale alle procedure e ai sistemi di gestione dati informatici. Gestione, aggiornamento e verifica corretta applicazione dps ed obblighi ex D.Lgs 196/03 e Reg. UE 679/2016 (GDPR); Obbligo di rispetto del Codice Etico e del Modello soprattutto da parte di fornitori esterni. Piani di miglioramento sistema di *backup*, e *disaster recovery* e *business continuity*.

- **Acquisti ICT.**

**Reati configurabili:** Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (art. 640 c.p. Truffa); Acquisti da persone/società gradite ad un ente pubblico al fine di ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di attività aziendali; Realizzazione di fondi neri per corruzioni, attraverso registrazioni di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti (Artt. 318-319 c.p. Corruzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 316 c.p.; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 316 c.p. Malversazione ai danni dello stato; Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato); Acquisto, ricezione o utilizzo di beni, in quanto risultano più vantaggiosi sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di beni di provenienza illecita, omettendo o ignorando esito dei controlli (Art. 648 c.p. Ricettazione, Art. 648-bis c.p. Riciclaggio).

**Controlli in vigore:** Il Richiedente inserisce la richiesta d'acquisto del materiale secondo le modalità previste dal portale Modulo web o modulo cartaceo), allegando l'approvazione da parte del proprio Responsabile di Funzione. La richiesta è validata, anche in rapporto al budget annuale approvato, dalla Direzione Sistemi Informativi, che diventa l'ente richiedente essendo l'unica funzione aziendale autorizzata ad emettere RDA per tale tipologia di acquisti. Selezione di fornitori e collaboratori qualificati sulla base della procedura QUALIFICAZIONE IN ALBO gestita da ACQUISTI. Coordinamento tra Resp. Area/ACQUISTI/CDG/Tesoreria per contabilizzazione e pagamenti.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Estensione sistema di verifica e monitoraggio fornitori; Applicazione procedura sulla selezione fornitori in essere (SGQ); Stipula dei contratti commerciali con fornitori (con inserimento della clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231); Tracciabilità scritta delle comunicazioni e degli accordi con i fornitori, Monitoraggio periodico degli acquisti gestiti fuori procedura. Comunicazione O.d.V. annuale. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

### *Ufficio QUAS*

**Assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente ed il possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali. Reati configurabili:** Art. 192 TU in materia di tutela ambientale; Abbandono e deposito rifiuti; Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss). Legge n. 68 del 22/05/2015 adottata in attuazione della Direttiva 2008/99/CE (Ecoreati).

**Controlli in vigore:** Certificazione UNI EN ISO 14001-Procedure per la corretta gestione rifiuti-VII e VI di terza parte-Affidamento di consulenza in materia ambientale a Società esterna.

**Indice di rischio:** MODERATO

- **Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico aziendale e Modello 231. Applicazione di tutte le procedure ed istruzioni operative previste dal

SGA aziendale. Procedura di comunicazione all'OdV di tutte le NC relative al sistema di gestione qualità. Effettuazione di audit periodici verbalizzati presso strutture da parte di RSGQ e/o OdV. **Gestione sicurezza ex D.lgs 81/2008**

**Reati configurabili:** Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

**Controlli in vigore:** Richiesta di documentazione attestante la conformità delle strutture al Committente. Formazione e addestramento del personale per specifiche attività che saranno tenuti a svolgere sui cantieri. I capo-squadra o i Resp. Commessa sono nominati preposti per la sicurezza e hanno frequentato la relativa formazione. Audit svolti da RSPP. Effettuato aggiornamento doc sicurezza (incarichi, DVR, certificati, formazione); SGS certificato OHSAS 18001. Applicazione procedure esistenti. Coordinamento con RQ.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Necessità di individuare soggetto delegato sicurezza ex art. 16 TU81/08 (suggerimento: conferimento delega in capo a DIR. PRODUZIONE/ RESP. COMMESSA). Definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza; invio all'ODV delle relazioni periodiche del DDL, degli RSPP, e dei medici competenti, e di qualsiasi violazione del Codice Etico, o delle norme/procedure relative alla sicurezza da parte dei preposti. Piena applicazione del Sistema OHSAS 18001. Monitoraggio specifico su gestione informazione e formazione dei lavoratori ex TU 81/08, e report in merito all'ODV. Specifica attenzione su gestione del personale presso cantieri dislocati sul territorio nazionale.

- **Richiesta contributi pubblici per interventi di sviluppo organizzativo/formazione (valutazione esigenze formative delle singole Aree, selezione e gestione rapporti con società/enti di formazione esterni, rapporti con enti pubblici per eventuale formazione finanziata).**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita

percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità).(art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). **Controlli in vigore:** Tale attività viene regolata e gestita direttamente dalla Funzione QUAS e dalla Direzione Risorse Umane. La funzione QUAS, al momento dell'assunzione di una nuova risorsa, stila un "Prospetto formativo" a breve termine e provvede agli obblighi formative ex lege. Affidamento richiesta di contributi pubblici ad enti di formazione esterni; Controllo rendicontazione da parte di ente pubblico pagatore; Controllo congruità della rendicontazione da parte dell'Area Amministrazione in collaborazione con ente affidatario dell'erogazione della formazione; Applicazione procedura selezione e gestione personale.

**Indice di rischio:** BASSO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione periodica ad Odv di eventuali contributi richiesti/ricevuti (Foncoop, etc.). Diffusione Codice Etico e protocolli contenuti nel Modello. Tracciabilità delle comunicazioni intercorse con PA.

### *Area Produzione*

- **Area Produzione**

**Reati configurabili:** Compimento ed omissione di atti a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità (Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Reati ambientali ex D.lgs 152/2006 ed Eco-reati.

**Controlli in vigore:** Direttore di Produzione si occupa di coordinare la pianificazione delle attività di produzione. Responsabile Tecnico servizi pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione ex DM 274/97. Nominato Direttore Tecnico e Responsabile tecnico (nomina del 13.02.2018). Il DIR. PROD., nei limiti del suo potere di spesa, effettua le proprie scelte di acquisto/investimento nel rispetto del budget aziendale, in coordinamento costante con CONTR. GESTIONE. CONTROLLI riconducibili a sistemi di gestione 37001, ISO 9001, 14001, 45001.

**Indice di rischio:** ELEVATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** La procura del Dir. Produzione esistente è precedente all'atto di fusione per incorporazione delle controllate difatti è stata conferita nell'ambito dell'organizzazione SCARL. Necessità di conferire procura al Dir. Prod. nell'ambito di SPA. Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno dei mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe.

- **Gestione delle richieste di offerta, acquisizione ordini o definizione contratti di L'Operosa S.p.A. per CLIENTI IN PORTAFOGLIO E NUOVI CLIENTI. Valutazione tecnica/economica della richiesta di offerta/predisposizione documentale/Preventivazione**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ad omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente erogazioni dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Il processo di acquisizione/gestione offerte per nuovi servizi o servizi straordinari su cliente in portafoglio è gestito da Produzione e Ufficio Tecnico, in coordinamento con Commerciale (Ing. D'offerta) e Controllo di gestione. Esistente procedura ad hoc (PROC. gare di appalto/Acquisizione nuovi clienti o nuovi servizi su clienti in portafoglio). UFF. TECNICO gestisce RDO di nuovo servizio/integrazione servizio di commessa esistente per CLIENTE IN PORTAFOGLIO occupandosi della valutazione/analisi della richiesta e la predisposizione della documentazione di offerta/preventivo. Generalmente, RDO (richiesta di offerta) di un NUOVO CLIENTE viene gestita da COMM. (area Ing. d'Offerta), tuttavia, può accadere che RDO, per un nuovo cliente, arrivi dal c.d. "canale produzione", in questo caso viene gestita direttamente da Ufficio Tecnico. L'Ufficio Tecnico in coordinamento al Dir. PROD., dopo aver analizzato la documentazione pervenuta, organizza/pianifica il sopralluogo e successivamente predispone la documentazione per l'offerta tecnica/ economica.

APPROVAZIONE OFFERTE:

cliente pubblico:

approvazione del Dir. PROD. e firma del Legale Rappresentante;

Per cliente privato:

- fino a € 200.000: approvazione e firma del DIR. PROD.;

- oltre a € 200.000: approvazione del DIR. PROD. e PRESIDENZA. Firma del Legale Rappresentante o del delegato. RDO una volta firmata viene inviata al cliente per finalizzazione contratto. GESTIONE CONTROLLI riconducibili a sistemi di gestione 37001, ISO 9001, 14001, 45001."

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Aggiornare ruoli e responsabilità dell'addetto ufficio tecnico nei mansionari. Programma di informazione/formazione periodica rivolta agli amministratori, al management e ai dipendenti sul D.Lgs. 231/01 e sui relativi illeciti amministrativi e comprensiva delle pratiche anti-corruttive. Invio relazione periodica all'OdV elenco gare e/o elenco attività/rapporti in corso con la P.A. (almeno annuale). Tracciabilità delle comunicazioni intercorse con PA sia nella fase precontrattuale che di negoziazione. Diffusione Modello 231, Codice Etico e di comportamento. Necessità

di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno dei mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe.

- **Gestione apertura commesse. Invio dati per predisposizione budget e programmazione attività**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da Enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione); Mancata destinazione dei fondi alla finalità per cui sono erogati (Art. 316 bis c.p. Malversazione ai danni dello Stato). Progettazione interventi formativi, con la consapevolezza di non effettuare materialmente gli interventi, o di destinare le somme ad attività diverse, anche se lecite, ma non rientranti nelle finalità previste dal bando. Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati)Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** All'apertura di ciascuna commessa viene aperta una posizione, con assegnazione di apposito codice (centro di costo), sul portale software su INFINITY. A ogni centro di costo vengono inserite tutte le richieste di acquisto relative alla commessa di modo che possa essere mantenuta la tracciabilità degli acquisti (coordinamento ACQUISTI).

Applicazione procedure aziendali per la gestione delle singole commesse (servizi). UFF. LEGALE si occupa di predisporre il contratto, sulla base del progetto tecnico e capitolato AREA PROD/COMM. Il Dir. Produzione decide a chi affidare la gestione della commessa (RESP. COMMESSA). BUDGET: CONTR. GESTIONE predispone il budget di commessa sulla base dei dati forniti da PRODUZIONE all'esito di un calcolo forfettario del numero delle risorse / ore di lavorazione/costi prodotti/ utili/ etc. (calcolo previsionale). Esistente la Procedura CDC, commesse e budgeting secondo la quale i costi e i ricavi sono suddivisi per linea di business. Il documento di programmazione e controllo predisposto illustra le previsioni sugli andamenti delle commesse viene redatto in coordinamento tra Dir. Produzione, RESP. COMM e capi commessa. Approvazione PRES /CDA VARIAZIONI/SCOSTAMENTI BUDGET: tutte le variazioni al budget sul contratto in esecuzione vengono rilevate da CONTR. GESTIONE. Incontri trimestrali tra CONTROLLO GESTIONE, DIR. PRODUZIONE E RESP. COMMESSA per andamenti commessa/budget. Tutte le modifiche/revisioni/integrazioni del BUDGET sono autorizzate dal PRESIDENTE che condivide con CDA.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno di procedure, istruzioni e mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe. Comunicazione ODV di eventuali revisioni del budget.

- **Rendicontazione contabile**

**Reati configurabili:** Falsificazione, alterazione e/o omissione della documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. ricezione in pagamento, detenzione o utilizzo di assegno di cui si conosca la provenienza illecita; Stipula di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato per la creazione di fondi neri (Art. 2632 c.c. Formazione fittizia di capitale; Art. 648 c.p. Ricettazione); Ricezione denaro o valori di provenienza illecita e loro reinvestimento (Art. 648 bis c.p. Riciclaggio e 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio); Creazione di



fondi neri finalizzata ad attività illecite, es. corruzione, attraverso l'emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo reale (Art. 318 c.p. Corruzione per lo svolgimento della funzione Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** Vi è un triplice sistema di controllo: il Resp. Commessa invia report periodici (mensili) a U.T, l'Ufficio Tecnico che fa il match con i contratti/preventivi corrispondenti alle commesse in esecuzione e carica i dati in portale. I dati vengono trasmessi ad AMMINISTRAZIONE che contabilizza le singole voci di costo. La reportistica dei resp. commessa consente una rendicontazione effettiva di ore lavorate e risorse in forza, per procedere alla fatturazione. PER ALCUNI CLIENTI PUBBLICI (CONSIP) viene effettuato un doppio controllo incrociato con i calcoli dei costi effettuati dal cliente (attraverso un sistema software condiviso). Controllo Amm.ne e Tesoreria per incassi e flussi di pagamento. Esistente procedura Amm.ne e contabilità. Tracciabilità flussi.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Applicazione Codice Etico e sua Diffusione, rispetto procedure del Modello. Ai fini della prevenzione dei reati tributari, formalizzazione di una procedura amministrativa in cui siano evidenziati: ruoli e responsabilità in relazione ai rischi fiscali, i principali controlli svolti ai fini dell'elaborazione della bozza di bilancio, sistemi di tracciabilità ed archiviazione della documentazione. I

contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono essere integrati con clausole volte alla prevenzione dei reati tributari. Diffusione Modello 231 e Codice Etico e di comportamento. Aggiornamento mansionari e sistema deleghe.

- **Monitoraggio subappalti**

**Reati configurabili:** Responsabilità solidale con il subappaltatore per reati contro la PA e per reati contro la persona derivanti da violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Compimento ed omissione di atti a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità (Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto con un ente pubblico (Frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.). Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis).

**Controlli in vigore:** La Dir. PRODUZIONE insieme all'UFF. TECNICO e al RESP. COMMESSA valuta se dal p.d.v. tecnico la società può svolgere servizio (Commessa) in autonomia o tramite chiamata fornitore esterno/Subappaltatore. Subappaltatore scelto di norma all'interno di un elenco fornitori qualificati (applicazione della procedura PROCESSO DI QUALIFICAZIONE IN ALBO). Una volta valutato fornitore RESP. COMMESSA o DIR. PRODUZIONE trasmettono ad ACQUISTI le caratteristiche del subappalto o subcontratto (fornitore, commessa, centro di costo, importo, durata, etc.). Applicazione procedura acquisti di beni e servizi di business, subappalti e flotta aziendale. La verifica della documentazione è in capo all'UFF LEGALE che si occupa anche della redazione del contratto (presente clausola risolutiva che vincola al rispetto del Modello 231 e del Codice Etico e della Politica Anticorruzione). Audit in ambito SG (45001, 14001 e

SA8000) da parte di RSPP, RESPONSABILI COMMESSA, CAPI COMMESSA e resp. UFF. SG. Audit interni anche in ambito SGPC. Coordinamento tra ACQUISTI/PROD/UFFICIO LEGALE.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Applicazione procedura gestione appalti formalizzata, con particolare riferimento all'aspetto della sicurezza. Richiesta immediata doc. formali ai subappaltatori (certificato CCIA con antimafia, DURC, autocertificazione possesso requisiti tecnico-professionali, copia eventuali autorizzazioni trasporto rifiuti, etc., documenti comprovanti conformità macchine e attrezzature, autocertificazione relativa al CCNL applicato ai dipendenti, elenco personale per mansione, documentazione comprovante la formazione, elenco DPI in uso ed evidenza della loro distribuzione, elenco del personale per cantieri mobili, autorizzazione del committente all'utilizzo del subappaltatore, lettera di impegno per SA 8000, sottoscrizione del codice etico, etc.). Diffusione ai subappaltatori del Mod. 231 e inserimento nei relativi contratti di clausola risolutiva espressa per violazione del Modello. Comunicazione all'ODV di: elenco semestrale subappaltatori autorizzati, relazioni dei resp sic. cantieri mobili; eventuali provv. di sospensione o sanzionatori nei confronti delle ditte subappaltatrici. Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno di procedure, istruzioni e mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe. Comunicazione all'OdV in ordine a qualsiasi infortunio che si dovesse verificare a carico di dipendenti o collaboratori (compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori) con prognosi iniziale superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di incidenti e NC rilevanti. Audit sui cantieri anche da parte dell'OdV.

- **Gestione personale**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Erogazione o promessa di

erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (art.318 corruzione per l'esercizio della funzione, art.319 corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art.319 bis Circostanze aggravanti, art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art.321 Pene per il corruttore, art.322 Istigazione alla corruzione). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare).

**Controlli in vigore:** La rilevazione delle presenze è effettuata tramite rapporti giornalieri di lavoro i quali vengono inviati al Capo SQUADRA che li firma per presa visione/accettazione e li invia al RESP. COMMESSA. È la segreteria di produzione che inserisce nel software gestionale HR INFINITY le presenze. Ferie e permessi vengono autorizzati dal Capo SQUADRA/RESP. COMMESSA. Controlli mensili sull'andamento delle commesse e budget attraverso riunione tra DIR PROD, RESP COMMESSA e CAPI SQUADRA; controlli trimestrali attraverso riunione verbalizzata tra DIR PROD, RESP COMMESSE, CAPI SQUADRA, CONTROLLO DI GESTIONE. Presente Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000 certificato. I fabbisogni di risorse umane, relativi alle risorse operative destinate ai cantieri, sono evidenziati, in linea con gli obiettivi di Business della Società, direttamente dal Responsabile di Commessa e dal Direttore di Produzione. Applicazione procedura Selezione e Gestione Del Personale.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono essere integrati con clausole volte alla prevenzione dei reati tributari. Diffusione Codice Etico, Modello 231 e Politica Anticorruzione.

- **Esecuzione appalti DIVISIONE FM SOFT SERVICE:** a) Pulizie ed igiene Ambientale (civile, industriale, sanitaria/ospedaliera); b) Facchinaggio Logistica,

**posta, fattorinaggio; c) Servizi ausiliari; d) Reception, portierato, vigilanza non armata; e) Manutenzione aree verdi, derattizzazione, disinfestazione.**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea e da altri enti pubblici (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto con un ente pubblico (Frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.). Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere certificati, autorizzazioni, licenze ecc. (art.318 Corruzione per l'esercizio della funzione, art.319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art.319 bis Circostanze aggravanti, art.319 ter Corruzione i atti giudiziari, art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art.321 Pene per il corruttore, art.322 Istigazione alla corruzione). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta all'interno della Società a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Reati ambientali ex D.lgs 152/2006 ed Eco-reati.

**Controlli in vigore:** Sussiste un sistema di controllo dei CAPO SQUADRA/RESP. COMMESSA sulla corretta esecuzione del capitolato d'appalto in termini di qualità del lavoro e/o di ore di lavoro. CAPO SQUADRA organizza turni e gestisce esigenze personale per adempimenti amministrativi si interfaccia con RESP.COMMESSA /CONTR. GESTIONE. RESP. COMMESSA /CAPO SQUADRA monitorano le esigenze formative. Due livelli di controllo: CAPO SQUADRA e Resp. Area/Commessa con cadenza periodica.

Applicate Procedura per la Gestione dei Fornitori e degli Acquisti (coordinamento con DIR. PROD./ACQUISTI/CONTR. GEST.). PULIZIE: Esistente la procedura ad hoc per il servizio (PRO.10). Una volta siglato il contratto il RESP. COMMESSA acquisisce i documenti di gara ed effettua sopralluogo, pianifica le attività della commessa per l'inizio dei lavori. Il CAPO SQUADRA effettua i controlli sulle ore lavorate da ciascun operatore per ogni cantiere. Il CAPO SQUADRA verifica la corrispondenza tra il conta-tempo e la scheda effettuazione turno compilata dal dipendente. Tali moduli vengono poi inviati al RESP. COMMESSA che li manda ad AMM.NE per la rendicontazione (contabilità del personale/predisposiz. BUDGET/ integrazioni fatture). Nel corso esecuzione servizi gli operatori si occupano del collocamento dei rifiuti "speciali e non" presso le aree ecologiche deputate (smaltimento affidato a sogg. esterno). Applicazione Procedura gestione rifiuti (PRO.18). SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE/DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE:

Per AREE VERDI: Applicazione Procedura PRO.12. RESP. COMMESSA Pianifica le attività ed in collaborazione con il CAPO SQUADRA organizza le attività e turni, sulla base di una programmazione giornaliera (operatori in possesso di adeguata formazione, luoghi, macchinari /attrezzature/prodotti specifici da utilizzare). Gli operatori a fine attività giornaliera compilano apposito modulo (MOD. 2). Se servono particolari attrezzature per svolgimento servizio il RESP. COMMESSA si rivolge ad ACQUISTI per approvvigionamento. CAPO SQUADRA effettua controlli periodici presso ciascun cantiere. Il CAPO SQUADRA effettua i controlli sulle ore lavorate da ciascun operatore per ogni cantiere. Il CAPO SQUADRA verifica la corrispondenza tra il conta-tempo e la scheda effettuazione turno compilata dal dipendente. Tali moduli vengono poi inviati al RESP. COMMESSA che li manda ad AMM.NE per la rendicontazione (contabilità del personale/predisposiz. BUDGET/ integrazioni fatture).

DERATTIZZAZIONE/DISINFEZIONE: Applicazione Procedura PRO.11. il Servizio richiede effettuazione di un sopralluogo preventivo da parte del RESP. COMMESSA, all'esito del quale viene predisposta offerta/contratto con dettaglio di tipologia di intervento/luogo impianto trappole-esche e individuazione numero operatori necessari e turni. A servizio completato l'operatore compila scheda svolgimento lavoro e la condivide con AMM. NE per fatturazione intervento.

GUARDIANIA/ PORTIERATO: Esiste la procedura PRO.16. Il servizio si svolge in coordinamento tra RESP. COMMESSA e CAPO SQUADRA nella gestione delle attività e

del personale. RESP. COMMESSA si occupa della pianificazione attività. Al termine di ciascuna attività gli operatori registrano il lavoro svolto in apposito modulo (MOD. 2 PRO.16). LOGISTICA E FACCHINAGGIO: Esistente procedura ad hoc PRO 17. La procedura dettaglia i controlli sulle attività a seconda della tipologia (semplice, handling).

**Indice di rischio:** ELEVATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Necessità di individuare soggetto delegato sicurezza ex art. 16 TU 81/08 al fine di istituire un livello di controllo formalizzato su ciascun cantiere (suggerimento: conferimento delega in capo a DIR. PRODUZIONE/ RESP. COMMESSA per tutte le commesse affidate). Previsione del divieto delle pratiche corruttive nel Codice Etico e sua diffusione a tutti i livelli. Nei contratti deve essere inserita apposita clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231; Incontro annuale all'ODV. Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno dei mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe/mansionari. Comunicazione all'OdV in ordine a qualsiasi infortunio che si dovesse verificare a carico di dipendenti o collaboratori (compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori) con prognosi iniziale superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di incidenti e NC rilevanti. Audit sui cantieri anche da parte dell'OdV. Invio a OdV dei verbali rilasciati a seguito di ispezioni da parte di Enti pubblici e/o enti terzi privati (es. enti certificatori).

- **DIVISIONE FM SANY CLEANING DISINFECTION SERVICE: a) Sanificazione ambientale; b) Disinfezione Ambientale; c) Sanificazione/disinfezione Impianti Aeraulici; d) Soluzioni in sicurezza ambienti**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea e da altri enti pubblici (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto con un ente pubblico (Frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.). Erogazione o promessa di

erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere certificati, autorizzazioni, licenze ecc. (art.318 Corruzione per l'esercizio della funzione, art.319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art.319 bis Circostanze aggravanti, art.319 ter Corruzione i atti giudiziari, art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art.321 Pene per il corruttore, art.322 Istigazione alla corruzione). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta all'interno della Società a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Reati ambientali ex D.lgs 152/2006 ed Eco-reati.

**Controlli in vigore:** Sussiste un sistema di controllo dei CAPO SQUADRA/RESP. COMMESSA sulla corretta esecuzione del capitolato d'appalto in termini di qualità del lavoro e/o di ore di lavoro. CAPO SQUADRA organizza turni e gestisce esigenze personale per adempimenti amministrativi si interfaccia con RESP.COMMESSA /CONTR. GESTIONE. RESP. COMMESSA /CAPO SQUADRA monitorano le esigenze formative. Due livelli di controllo: CAPO SQUADRA e Resp. Area/Commessa con cadenza periodica. Applicate Procedura per la Gestione dei Fornitori e degli Acquisti (coordinamento con DIR. PROD./ACQUISTI/CONTR. GEST.). Esistente Procedura gestione rifiuti (PRO.18) e Procedura Sanificazione Strade (PRO. 15). Nel corso esecuzione servizi gli operatori si occupano del collocamento dei rifiuti "speciali e non" presso le aree ecologiche deputate (smaltimento affidato a sogg. esterno).

**Indice di rischio:** ELEVATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Necessità di individuare soggetto delegato sicurezza ex art. 16 TU 81/08 al fine si istituire un livello di controllo formalizzato su ciascun cantiere (suggerimento: conferimento delega in capo a DIR. PRODUZIONE/ RESP. COMMESSA per tutte le commesse affidate). Previsione del divieto delle pratiche corruttive nel Codice Etico e sua diffusione a tutti i livelli. Nei contratti deve essere inserita apposita



clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231; Incontro annuale all'ODV. Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno dei mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe/mansionari. Comunicazione all'OdV in ordine a qualsiasi infortunio che si dovesse verificare a carico di dipendenti o collaboratori (compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori) con prognosi iniziale superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di incidenti e NC rilevanti. Audit sui cantieri anche da parte dell'OdV. Invio a OdV dei verbali rilasciati a seguito di ispezioni da parte di Enti pubblici e/o enti terzi privati (es. enti certificatori).

● **DIVISIONE FM PARKING SERVICE: a) Gestione Parcheggi e Project Financing; b) Gestione Sosta su strada**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea e da altri enti pubblici (Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato); Consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto con un ente pubblico (Frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.). Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere certificati, autorizzazioni, licenze ecc. (art.318 Corruzione per l'esercizio della funzione, art.319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art.319 bis Circostanze aggravanti, art.319 ter Corruzione i atti giudiziari, art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art.321 Pene per il corruttore, art.322 Istigazione alla corruzione). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta all'interno della Società a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Mancata/erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii (Art. 589 c.p.

Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro). Reati ambientali ex D.lgs 152/2006 ed Eco-reati.

**Controlli in vigore:** Sussiste un sistema di controllo dei CAPO SQUADRA/RESP. COMMESSA sulla corretta esecuzione del capitolato d'appalto in termini di qualità del lavoro e/o di ore di lavoro. CAPO SQUADRA organizza turni e gestisce esigenze personale per adempimenti amministrativi si interfaccia con RESP.COMMESSA /CONTR. GESTIONE. RESP. COMMESSA /CAPO SQUADRA monitorano le esigenze formative. Due livelli di controllo: CAPO SQUADRA e Resp. Area/Commessa con cadenza periodica. Applicate Procedura per la Gestione dei Fornitori e degli Acquisti (coordinamento con DIR. PROD./ACQUISTI/CONTR. GEST.). Applicazione della procedura PRO.14 sulla gestione dei parcheggi: il RESP. COMMESSA pianifica le attività e organizza le squadre: RC, in collaborazione con CAPO SQUADRA, assegna le attività alle squadre e definisce i compiti/turni lavoro. Il CAPO SQUADRA istruisce gli operatori dando istruzioni lavoro e illustrando metodologie e macchinari da utilizzare. Il controllo delle attività avviene compilando la scheda visite dei parcheggi (MOD. 2 IO.90) da parte del Capo Squadra. Nella fase di Pianificazione delle attività (post stipula contratto) a seconda della tipologia del parcheggio (automatico/manuale, etc..) potranno essere necessari degli interventi di manutenzione/ristrutturazione. Tali attività andranno effettuate prima dell'inizio delle attività operative come da procedura. Nel corso esecuzione servizi gli operatori si occupano del collocamento dei rifiuti "speciali e non" presso le aree ecologiche deputate (smaltimento affidato a sogg. esterno).

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Necessità di individuare soggetto delegato sicurezza ex art. 16 TU81/08 (suggerimento: conferimento delega in capo a DIR: PRODUZIONE/ RESP. COMMESSA). Previsione del divieto delle pratiche corruttive nel Codice Etico e sua diffusione a tutti i livelli. Nei contratti deve essere inserita apposita clausola che impone alla parte contraente il rispetto del codice etico aziendale e del modello 231; Incontro annuale all'ODV. Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno dei mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe/mansionari. Comunicazione all'OdV in ordine a qualsiasi infortunio che si dovesse verificare a carico di dipendenti o collaboratori (compresi i dipendenti di eventuali

subappaltatori) con prognosi iniziale superiore ai 20 giorni. Comunicazione a OdV di incidenti e NC rilevanti. Audit sui cantieri anche da parte dell'OdV. Invio a OdV dei verbali rilasciati a seguito di ispezioni da parte di Enti pubblici e/o enti terzi privati (es. enti certificatori).

- **Assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente ed il possesso delle necessarie autorizzazioni ambientali.**

**Reati configurabili:** Art. 192 TU in materia di tutela ambientale; Abbandono e deposito rifiuti; Associazione con soggetti/società esterni finalizzata a commettere altri delitti (Reati associativi ex art. 416 c.p. ss). Legge n. 68 del 22/05/2015 adottata in attuazione della Direttiva 2008/99/CE (Ecoreati).

**Controlli in vigore:** Certificazione UNI EN ISO 14001-Procedure per la corretta gestione rifiuti-VII e VI di terza parte-Affidamento di consulenza in materia ambientale a Società esterna. Coordinamento con RQ. Esistente Procedura gestione rifiuti (PRO.18). Per la gestione ambientale identificato il direttore tecnico presso l'Albo Gestori Ambientali (Lucio Collina).

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Previsione nel Codice Etico e sua diffusione. Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno dei mansionari. Informativa periodica a ODV in merito ad eventuali verbali (amministrativi e non) rilasciati dagli enti di controllo preposti (ARPA, ASL, ecc.) in ordine a NC o incidenti e di ogni variazione alle deleghe/procure conferite. Effettuazione di audit periodici verbalizzati sui cantieri anche da parte dell'OdV. Aggiornamento sistema di deleghe. Diffusione Modello 231.

- **Controllo sulla gestione degli appalti e la gestione dei cantieri sotto il profilo della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/08**

**Reati configurabili:** Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).

**Controlli in vigore:** Richiesta di documentazione attestante la conformità delle strutture al Committente. Formazione e addestramento del personale per specifiche attività che saranno tenuti a svolgere sui cantieri. I capo-squadra o i Resp. Commessa sono nominati preposti per la sicurezza e hanno frequentato la relativa formazione. Audit svolti da RSPP. Effettuato aggiornamento doc sicurezza (incarichi, DVR, certificati, formazione); SGS certificato OHSAS 18001. Applicazione procedure esistenti. Coordinamento con RQ.

**Indice di rischio:** ELEVATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Necessità di individuare soggetto delegato sicurezza ex art. 16 TU81/08 (suggerimento: conferimento delega in capo a DIR. PRODUZIONE/ RESP. COMMESSA). Invio all'ODV delle relazioni periodiche del degli RSPP, MC e di qualsiasi violazione del Codice Etico, o delle norme/procedure relative alla sicurezza da parte dei preposti. Invio a OdV del Piano formativo predisposto dall'RSPP. Piena applicazione del Sistema OHSAS 18001. Monitoraggio specifico su gestione informazione e formazione dei lavoratori ex TU 81/08, e report in merito all'ODV. Specifica attenzione su gestione del personale presso cantieri dislocati sul territorio nazionale. Comunicazione all'OdV in ordine a qualsiasi infortunio che si dovesse verificare a carico di dipendenti o collaboratori (compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori) con prognosi iniziale superiore ai 20 giorni. Invio all'OdV di report relativi a eventuali incidenti che si dovessero verificare presso i cantieri. Audit svolti da parte dell'OdV. Diffusione Modello 231, Codice Etico e di comportamento.

- **Gestione delle verifiche/ispezioni da parte delle autorità competenti**

**Reati configurabili:** Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari; Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico

agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Presente procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gestione delle visite ispettive". Obbligo di reporting al PRES. Obbligo di relazionare periodicamente al CDA. Controllo del CDS. Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive. Partecipazione alla fase di soggetti provvisti di deleghe formali (RESP DI COMMESSE) a interfacciarsi con le autorità competenti; Tracciabilità di tutta la documentazione (digitale e cartacea) al fine di agevolare eventuali verifiche delle autorità competenti. Vincolo del rispetto dei principi di comportamento individuati in procedura, nel Codice Etico e nella Politica Anticorruzione. Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001. Applicazione procedura rapporti con P.A. e gestione visite ispettive.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i Resp Di Commesse e Capi Commessa. Invio all'OdV dei verbali rilasciati dagli enti preposti allo svolgimento di ispezioni, con evidenza delle non conformità rilevate. Invio a OdV di un elenco dei soggetti dotati di delega/procura formale per la rappresentanza della Società davanti alle autorità competenti, e comunicazione di eventuali modifiche apportate alle suddette deleghe/procure. Diffusione del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione.

- **Assunzioni (spot) presso cantieri**

**Reati configurabili:** Assunzione di persone, stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi; assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti (Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità); Assunzione e utilizzo di personale clandestino avventizio (Favoreggiamento all'immigrazione clandestina; Art. 22, c. 12 e 12bis D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare); Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un

pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite).

**Controlli in vigore:** Il Capo Commessa, rilevata l'esigenza di assunzione di risorse interinali, provvede alla formalizzazione a RESP. RU della Richiesta Risorsa Interinale. I contratti di assunzione, elaborati dall'agenzia per il lavoro, vengono firmati dal Responsabile RU. Applicazione Procedura Selezione Gestione Del Personale. Applicazione Istruzione Operativa Contratti con agenzie interinali.

**Indice di rischio:** BASSO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Definizione contratti specifici in cui vengano chiariti ruoli e responsabilità tra la società interinale e L'Operosa S.p.A.. Invio report all'ODV dell'elenco degli interinali assunti. Diffusione Codice Etico e Modello 231.

*Direttore di produzione energy, services&hard services, divisione building*

- **Partecipazione alle fasi preliminari e successive alle gare appalto; eseguire sopralluoghi necessari nonché reperire, ritirare e fornire tutta la documentazione inerente.**

**Reati configurabili:** Offrire/elargire (o essere indotti a offrire/elargire somme di denaro o altre utilità a funzionari pubblici per favorire l'assegnazione di un appalto. Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta all'interno della Società a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati).

**Controlli in vigore:** Ai RESP COMMESSE è stata conferita procura per eseguire tutti i sopralluoghi necessari nelle fasi preliminari e successive alle gare d'appalto, sia con enti pubblici che privati, nonché per reperire, ritirare e fornire tutta la documentazione necessaria alle gare di appalto. Per la predisposizione delle offerte nell'ambito building (ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici, attività di manutenzione impianti) i CAPI COMMESSA supportano l'UFF. TECNICO building (Corrado De Marchi e Federico Pilati) per lo sviluppo delle offerte tecniche e la DIR COMMERCIALE. Nell'ambito privato i preventivi fino a 200.000 € sono vidimati dal DIR DI PROD, sopra tale cifra dal PRES. Nell'ambito del pubblico viene tutto vidimato dal PRES con anche il visto del DIR PROD. Coordinamento con DIREZIONE COMMERCIALE su appalti aggiudicati e da avviare. I RESP COMMESSA individuano i CAPI SQUADRA (Preposto sicurezza): con questi ultimi viene definita la modalità di erogazione del servizio ed il budget annuale commessa. CONTROLLI riconducibili a sistemi di gestione 37001, ISO 9001, 14001, 45001.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Definire con priorità attraverso mansionario ruoli e responsabilità del DIR PROD Adeguamento della procura in capo al DIR PROD secondo i poteri autorizzativi dallo stesso effettivamente esercitati. Incontro almeno annuale tra ODV e DIR PROD.

- **Gestione sub-appalti.**

**Reati configurabili:** Responsabilità solidale con il subappaltatore per reati contro la PA e per reati contro la persona derivanti da violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da Enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione); Mancata destinazione dei fondi alla finalità per cui sono erogati (Art. 316 bis c.p. Malversazione ai danni dello Stato). Progettazione interventi formativi, con la consapevolezza di non effettuare materialmente gli interventi, o di destinare le somme ad

attività diverse, anche se lecite, ma non rientranti nelle finalità previste dal bando. Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati)Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000).

**Controlli in vigore:** La scelta dei subappaltatori è demandata all'UFF. ACQ. secondo apposita procedura di qualificazione in albo dei fornitori. Richiesta immediata doc. formali ai subappaltatori (DURC, CCIA, antimafia, legale rappresentante, assenza sottoposizione a controllo enti terzi, elenco del personale per cantieri mobili, autorizzazione del committente all'utilizzo del subappaltatore dichiarazione idoneità tecnico-professionale, contratto con spese per la sicurezza e relativa fatturazione, ecc.). La verifica della documentazione è in capo all'UFF. LEGALE che si occupa anche della redazione del contratto (presente clausola risolutiva che vincola al rispetto del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione). Audit in ambito SG (45001, 14001 e SA8000) da parte di RSPP, RESPONSABILI COMMESSA, CAPI COMMESSA e resp. UFF. SG. Audit interni anche in ambito SGPC (sistema gestione prevenzione corruzione). Coordinamento tra ACQUISTI/PROD./UFF. LEGALE. CONTROLLI riconducibili a sistemi di gestione 37001, ISO 9001, 14001, 45001.

**Indice di rischio:** MODERATO.



**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Comunicazione all'ODV di: elenco semestrale subappaltatori autorizzati, relazioni dei resp. sicurezza cantieri mobili; eventuali provv. di sospensione o sanzionatori nei confronti delle ditte subappaltatrici. Garantire sempre la rintracciabilità del personale che ha operato nei locali in questione. Chiara esplicitazione e definizione del potere di spesa e delega dirigente sicurezza (ex. D.lgs. 81/08). Comunicazione all'OdV della stipula, modifica, e risoluzione contratti con la Pubblica Amministrazione e invio di report semestrale sullo stato di avanzamento gare d'appalto, trattative ecc. o dei nuovi progetti presentati. Comunicazione all'ODV dei nominativi dei fornitori/partner sui quali siano emerse informazioni tali da far presumere un profilo di rischio connesso a reati di criminalità organizzata. Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi.

- **Erogazione servizi/attività: - Coordina l'attività dei capi commessa, - Assicura la realizzazione di tutte le attività di fornitura previste dalla commessa nel rispetto delle condizioni contrattuali, monitora andamento economico cantieri, - avvia nuovi cantieri.**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi da Enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi da enti pubblici o dalla Comunità europea (Art. 640, comma 2, n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; Artt. 318 e 319 c.p. Corruzione, Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione); Mancata destinazione dei fondi alla finalità per cui sono erogati (Art. 316 bis c.p. Malversazione ai danni dello Stato). Progettazione interventi formativi, con la consapevolezza di non effettuare materialmente gli interventi, o di destinare le somme ad attività diverse, anche se lecite, ma non rientranti nelle finalità previste dal bando. Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Stipulazione di un accordo con un

intermediario con cui si pattuisce la dazione di un'utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). Reati Tributari: Indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente ovvero comportamenti fraudolenti quali l'utilizzo di "documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (art. 3 D.lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000); occultamento o distruzione di scritture o altri documenti contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione del reddito o del volume d'affari del soggetto da sottoporre a verifica (art. 10 D.lgs. 74/2000)

**Controlli in vigore:** Operosa SpA risulta per committente ditta esecutrice dei lavori aggiudicati in gara d'appalto/commissa. Erogazione attività: SEGRETERIA TECNICA DI PRODUZIONE riceve le richieste dal cliente mezzo ticket (sistema informatico), mail o telefonicamente. Trasmette info a Capo Commessa mezzo mail; il quale pianifica attività con lo staff operativo e una volta effettuato l'intervento riceve dai resp. operativi il rapporto di intervento a comprova dell'attività svolta. Ne utilizza una copia per la contabilizzazione e allo stesso tempo trasmette il buono di lavoro all'ufficio di segreteria che lo trasmette al cliente a prova dell'attività eseguita (SAL attivo). Attualmente la procedura di riferimento (PR. 10 "Gestione della Commessa") è quella redatta in ambito dell'ex Operosa Impianti ed è in fase di revisione e recepimento all'interno del Sistema di Gestione Integrato di Operosa S.p.A.. Presente gestionale Ad Hoc Infinity. Responsabili Commesse e i Capi Squadra mensilmente inviano al DIR. PROD. l'andamento di costi e ricavi per la discussione in sede della riunione mensile con gli stessi, durante la quale viene verificato il budget programmato.

BUDGET: CDG predisporre il budget di commessa sulla base dei dati forniti da Produzione all'esito di un calcolo forfettario del numero delle risorse /ore di lavorazione/costi prodotti/ utili/ etc. (calcolo previsionale). Esistente la Procedura CDC, commesse e budgeting secondo la quale i costi e i ricavi sono suddivisi per linea di business. Il documento di programmazione e controllo predisposto illustra le previsioni sugli

andamenti delle commesse viene redatto in coordinamento tra Dir. Produzione, Resp. Comm. e Capi Commessa. Approvazione PRES./CDA.

VARIAZIONI/SCOSTAMENTI BUDGET: tutte le variazioni al budget sul contratto in esecuzione vengono rilevate da CDG. Incontri trimestrali tra CDG, Dir. Produzione e Resp. Commessa per andamenti commessa/budget. Tutte le modifiche/revisioni/integrazioni del budget sono autorizzate dal Presidente che condivide con CDA. I Capi Commessa in fase di esecuzione dei lavori verificano i requisiti dei subappaltatori che accedono in cantiere (verifica DURC, DUVRI, idoneità tecnico professionale, ecc.) Audit in ambito SG (45001, 14001 e SA8000) da parte di RSPP, Capi Commesse e resp. UFF. SG. Mantenimento certificazione SOA: certificato valido fino al 2021 (triennale), RSPP coordina i vari CAPI COMMESSA al fine di ottenere le informazioni per il mantenimento della certificazione.

Controlli riconducibili a sistemi di gestione 37001, ISO 9001, 14001, 45001. **Indice di rischio:** MODERATO.

- **Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Formalizzazione delle procedure per la corretta gestione delle commesse della divisione Energy Services & Hard Services e per la Divisione Building. Incontro periodico tra ODV e DIR. PROD. Chiara esplicitazione e definizione del potere di spesa e delega dirigente sicurezza (ex. D.lgs. 81/08). Formalizzare delega sicurezza ad hoc (Dirigente sicurezza, potere di spesa, ecc.) all'apertura di ogni cantiere. Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno di procedure, istruzioni e mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe. Comunicazione ODV di eventuali revisioni del budget. Verificare con RSPP titoli abilitativi dei professionisti esterni incaricati di rinnovi autorizzativi e check cantiere mobile (CSE). Comunicazione a OdV di eventuali sanzioni ricevute e/o problematiche connesse alle dichiarazioni fiscali e al pagamento di tributi. Comunicazione all'OdV della stipula, modifica, e risoluzione contratti con la Pubblica Amministrazione e invio di report semestrale sullo stato di avanzamento gare d'appalto, trattative ecc. o dei nuovi progetti presentati. I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono essere integrati con clausole volte alla prevenzione dei reati tributari. **Controllo avanzamento lavori e approvvigionamento cantieri**

**Reati configurabili:** Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati). Dare o promettere utilità a rappresentanti del committente per riserve, avanzamenti lavori, varianti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità). Ricevere somme di denaro o altre utilità dai clienti per ottenere avanzamenti lavoro a loro favore. Ricevere somme di denaro o altre utilità da fornitori per fare approvare preventivo più elevato. Reati tributari: accettazione di fatture per operazioni inesistenti in tutto o in parte da fornitori di materiali/subappaltatori. Abbuoni di lavori, note di credito o altre forme di benefici concesse ai fornitori. **Controlli in vigore:** Attualmente la procedura di riferimento (PR. 10 "Gestione della Commessa") è quella redatta in ambito dell'ex Operosa Impianti ed è in fase di revisione e recepimento all'interno del Sistema di Gestione Integrato di Operosa S.p.A.. Per quanto riguarda il controllo dell'avanzamento dei lavori eseguiti questo viene effettuato dal Capo Squadra. In caso di lavori affidati in subappalto, ogni Capo Squadra a fine mese effettua la contabilità delle prestazioni e le lavorazioni eseguite dal subappaltatore; il Capo Squadra riceve il SAL dal fornitore e dopo la verifica in loco della congruità delle lavorazioni emette il BEF (legato all'ordine e al contratto) al fornitore che solo successivamente può inviare la fattura.

**Fornitura materiali:** Approvazione delle richieste di acquisto ed emissione ordine al fornitore disciplinati nella procedura "Acquisti di beni e servizi di business, subappalti e flotta aziendale". È il Capo Squadra che ha la responsabilità di verificare che la fornitura sia arrivata in cantiere. Il Direttore di Produzione firma solo i DDT che non passano da voucher o da BEF (acquisti di materiale). Acquisti attraverso voucher: buoni che hanno tutti i dipendenti operativi per andare a ritirare materiali presso fornitori qualificati - ogni voucher è individuabile attraverso matricola a cui è associato il dipendente che lo utilizza e centro di costo; ogni matrice voucher è composta da tre fogli: uno rimane nel blocchetto, uno al fornitore al banco, l'altro torna alla segreteria di produzione con allegato il DDT. Controlli riconducibili a sistemi di gestione 37001, ISO 9001, 14001, 45001.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Formalizzazione delle procedure per la corretta gestione delle commesse della divisione Energy Services & Hard Services e per la Divisione Building. Necessità di individuare soggetto delegato sicurezza ex art. 16 TU 81/08 al fine si istituire un livello di controllo formalizzato su ciascun cantiere (suggerimento: conferimento delega in capo a DIR. PRODUZIONE/ RESP. COMMESSA per tutte le commesse affidate). Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno dei mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe/mansionari.

- **Gestione personale.**

**Reati configurabili:** Utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omissione di informazioni dovute per conseguire indebitamente contributi dallo Stato o dalla Comunità europea (Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); Utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, per conseguire ingiustamente contributi dalla Comunità europea (Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato; Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio (art.318 corruzione per l'esercizio della funzione, art.319 corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art.319 bis Circostanze aggravanti, art.319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, art.320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art.321 Pene per il corruttore, art.322 Istigazione alla corruzione). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati).

**Controlli in vigore:** La rilevazione delle presenze è effettuata tramite rapporti giornalieri di lavoro i quali vengono inviati al Capo Squadra che li firma per presa visione/accettazione e li invia al Resp. Commessa. È la segreteria di produzione che inserisce nel software gestionale Hr Infinity le presenze. Ferie e permessi vengono autorizzati dal Capo Squadra/Resp. Commessa. Controlli mensili sull'andamento delle commesse e budget attraverso riunione tra Dir Prod., Resp. Commessa e Capi Squadra; controlli trimestrali

attraverso riunione verbalizzata tra Dir Prod, Resp Commesse, Capi Squadra, Controllo Di Gestione. Presente Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000 certificato. I fabbisogni di risorse umane, relativi alle risorse operative destinate ai cantieri, sono evidenziati, in linea con gli obiettivi di Business della Società, direttamente dal Responsabile di Commessa e dal Direttore di Produzione. Applicazione procedura "Selezione e Gestione del Personale". Controlli riconducibili a sistemi di gestione 37001, ISO 9001, 14001, 45001.

**Indice di rischio:** MODERATO.

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** I contratti con i fornitori di servizi amministrativo-contabili o dichiarativi, devono essere integrati con clausole volte alla prevenzione dei reati tributari. Diffusione Codice Etico, Modello 231 e Politica Anticorruzione.

- **Predisposizione budget per l'area di competenza e verifica dello stesso**

**Reati configurabili:** Esposizione di fatti materiali rilevanti non veri o omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo da indurre i destinatari in errore (Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali e art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità). Violazione dell'obbligo di fedeltà connesso alla carica ricoperta a seguito di dazione o di promessa di denaro o altra utilità (art. 2635 c.c. Corruzione tra privati); sollecitare la promessa o la dazione di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto non conforme ai doveri che discendono dalla carica ricoperta o dal dovere di fedeltà (art. 2635 bis Istigazione alla corruzione tra privati).

**Controlli in vigore:** CDG predispone il budget di commessa sulla base dei dati forniti da Produzione all'esito di un calcolo forfettario del numero delle risorse /ore di lavorazione/costi prodotti/ utili/ etc. (calcolo previsionale). Esistente la Procedura CDC, commesse e budgeting secondo la quale i costi e i ricavi sono suddivisi per linea di business. Il documento di programmazione e controllo predisposto illustra le previsioni sugli andamenti delle commesse viene redatto in coordinamento tra Dir. Produzione, RESP. COMM e capi commessa. Approvazione Pres./Cda Variazioni/Scostamenti Budget: tutte le variazioni al budget sul contratto in esecuzione vengono rilevate da CONTR. GESTIONE. Incontri trimestrali tra Controllo Gestione, Dir. Produzione e Resp. Commessa per

andamenti commessa/budget. Tutte le modifiche/revisioni/integrazioni del BUDGET sono autorizzate dal Presidente che condivide con CDA.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Necessità di dare evidenza di autonomie, responsabilità e controlli delle figure di secondo livello all'interno di procedure, istruzioni e mansionari. Aggiornamento sistema di deleghe. Comunicazione ODV di eventuali revisioni del budget.

- **Gestione delle verifiche/ispezioni da parte della autorità competenti.**

**Reati configurabili:** Gestione truffaldina degli adempimenti fiscali e tributari; Erogazione o promessa di erogazione a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine di ottenere un indebito vantaggio: es. esito positivo ispezione; Trasmissione false comunicazioni alle autorità competenti (Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; Art. 640, c.2, n.1 c.p. Truffa aggravata ai danni dello Stato). Stipulazione di un accordo con un intermediario con cui si pattuisce la dazione di una utilità patrimoniale in cambio dell'esercizio di un'influenza illecita da parte di quest'ultimo su un pubblico agente al fine di orientarne le decisioni in favore dell'istigatore iniziale (art. 436 bis c.p. Traffico di influenze illecite). Lavoratore che offra favori personali alle autorità preposte alle verifiche di costruzioni e impianti in fase di collaudo degli stessi al fine di influenzarne l'esito.

**Controlli in vigore:** Presente procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e gestione delle visite ispettive". Obbligo di reporting al PRES. Obbligo di relazionare periodicamente al CDA. Controllo del CDS. Esplicito divieto nel codice etico di pratiche corruttive. Partecipazione alla fase di soggetti provvisti di deleghe formali (Resp. di Commesse) a interfacciarsi con le autorità competenti; Tracciabilità di tutta la documentazione (digitale e cartacea) al fine di agevolare eventuali verifiche delle autorità competenti. Vincolo del rispetto dei principi di comportamento individuati in procedura, nel Codice Etico e nella Politica Anticorruzione. Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001. Applicazione procedura rapporti con P.A. e gestione visite ispettive.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di mitigazione del rischio consigliati:** Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di tutti i Resp. di Commesse e Capi Commessa. Comunicazione all'ODV di eventuali visite ispettive e trasmissione di copia del verbale rilasciato. Diffusione del Modello 231, del Codice Etico e della Politica Anticorruzione. Invio a OdV di un elenco dei soggetti dotati di delega/procura formale per la rappresentanza della Società davanti alle autorità competenti, e comunicazione di eventuali modifiche apportate alle suddette deleghe/procure.

- **Gestione ambientale.**

**Reati configurabili:** Reati ambientali ex D.Lgs 231/01 con speciale riferimento alla gestione dei rifiuti.

**Controlli in vigore:** per la gestione ambientale identificato il Direttore Tecnico presso l'Albo Gestori Ambientali (Lucio Collina). Effettuati audit periodici, in conformità al SG certificato ISO 14001 effettuati da operatori/Capi Commessa e controllati da RSPP. Audit di secondo livello da parte Resp. QUAS per le procedure interne, in accordo con RSPP. Report al DL durante riunioni periodiche. Per i controlli sul sistema esterno (cantieri), audit da parte del CAPO COMMESSA ed RSPP. Periodicamente vengono anche effettuati audit da consulenti esterni (SERVIZI AMBIENTALI). Gestione rifiuti: tutta la documentazione FIR (interna ed esterna) è inoltrata ad RSPP ed è compilata dagli operatori. Il RSPP compila registri (sistema AIRONE) e ne produce una stampa ogni sei mesi. Controlli di terza parte da SERVIZI ECOLOGICI su modalità di compilazione documentale relativa alla gestione dei rifiuti, tenuta depositi fisici, formazione, ecc.

**Indice di rischio:** MODERATO

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Diffusione Codice Etico aziendale e Modello 231. Procedura di comunicazione all'OdV di tutte le NC relative al SG integrato. Invio all'ODV delle relazioni periodiche redatte dal RSPP, dal MC, e da eventuali società di consulenza esterna in merito a qualsiasi violazione del Codice Etico o delle norme/procedure relative alla sicurezza ed alla gestione ambientale. Formalizzare incontri su modalità redazione registri/FIR. Formalizzare contratto di fornitura per ritiro e consegna rifiuti prodotti. Valutare la pericolosità dei rifiuti pericolosi prodotti (codici HP). Si consiglia di pianificare delle riunioni di reporting sull'andamento della gestione ambientale al DL.



Informativa periodica a ODV in merito ad eventuali verbali (amministrativi e non) rilasciati dagli enti di controllo preposti (ARPA, ASL, ecc.).

- **Gestione sicurezza.**

**Reati configurabili:** Mancata/Erronea attuazione, applicazione e rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 81/08 e ss.mm., nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa (Art. 589 c.p. Omicidio colposo, Art. 590 c.p. Lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro); nonché mancata vigilanza sui subappaltatori/collaboratori/partner finalizzata al rispetto della suddetta normativa.

**Controlli in vigore:** i Responsabili di Commessa (vedi visura) assolvono il ruolo di Dirigente Sicurezza solo di fatto. Capi Commessa sono formati come Preposti; Riunioni mensili su andamento cantieri con Direttore Produzione. Check formazione dipendenti/lavoratori da parte di RSPP su indicazione del Responsabile di Commessa. Audit da parte del Resp. QUAS per le procedure interne, in accordo con RSPP. Report al DL durante riunioni periodiche. Per i controlli sul sistema esterno (cantieri), audit da parte del CAPO COMMESSA ed RSPP. Per i controlli sul sistema esterno (cantieri) li fa COMMESSA e RSPP in relazione a sistema OHSAS. Periodicamente vengono anche effettuati audit da consulenti esterni (SERVIZI AMBIENTALI).

**Indice di rischio:** ELEVATO (l'indicatore FRT è risultato MODERATO, ma in considerazione del fatto che manca la nomina/formazione dirigenti sicurezza e relativa esplicitazione in visura - con esplicitazione potere di spesa, il rischio associato diviene automaticamente ELEVATO).

**Protocolli di contenimento del rischio consigliati:** Necessità di individuare soggetto delegato sicurezza ex art. 16 TU81/08 (suggerimento: conferimento delega in capo a DIR. PRODUZIONE/ RESP. COMMESSA). Invio all'ODV delle relazioni periodiche del degli RSPP, MC e di qualsiasi violazione del Codice Etico, o delle norme/procedure relative alla sicurezza da parte dei preposti. Invio a OdV del Piano formativo predisposto dall'RSPP. Piena applicazione del Sistema OHSAS 18001. Monitoraggio specifico su gestione informazione e formazione dei lavoratori ex TU 81/08, e report in merito all'ODV. Specifica attenzione su gestione del personale presso cantieri dislocati sul territorio nazionale.

Comunicazione all'OdV in ordine a qualsiasi infortunio che si dovesse verificare a carico di dipendenti o collaboratori (compresi i dipendenti di eventuali subappaltatori) con prognosi iniziale superiore ai 20 giorni. Invio all'OdV di report relativi a eventuali incidenti che si dovessero verificare presso i cantieri. Audit svolti da parte dell'OdV. Diffusione Modello 231, Codice Etico e di comportamento.